ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1966

# RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

## INDICE

PAG.

ABBRUZZESE: Investimenti di fondi da parte di istituti di previdenza. (13930) . . . 8190

ABBRUZZESE: Trattamento ricoverati presso il sanatorio « Principe di Piemonte » di Napoli (16280) . . . . . 8191

ABBRUZZESE: Strada di collegamento alla Grotta Azzurra in Capri (Napoli). (17463) 8192

ABENANTE: Personale dell'ISVEIMER (13085) . . . . . 8192

ABENANTE: Finanziamenti dell'ISVEIMER in Campania. (16170) . . . . . 8193

ALPINO: Sul caso del francobollo « Gronchi rosa ». (18020) . . . . . 8193

ALPINO: Collegamenti ferroviari Milano-Riviera di ponente. (18052) . . . . . 8194

AMATUCCI: Graduatoria del concorso a preside di istituto tecnico. (17173). . . . 8195

AMENDOLA PIETRO: Situazione del personale dell'istituto « La Reduce » di Salerno. (16615) . . . . . 8195

AMENDOLA PIETRO: Strada interpoderale Massicelle-Petrosa (Salerno). (17422). . 8196

ARMATO: Situazione sindacale al Poligrafico dello Stato. (16735) . . . . . 8196

BASILE GIUSEPPE: Insegnamento di « nozioni di diritto costituzionale, civile, amministrativo, penale e di economia politica » nella scuola media superiore. (15929) . . . . . 8198

BERNETIC MARIA: Situazione di una addetta alla pulizia presso l'intendenza di finanza di Trieste. (17471) . . . . . 8199

BIMA: Benefici pensionistici per i graduati e militari di truppa dei corpi speciali. (17686) . . . . . 8199

BOLDRINI: Titoli validi per l'esonero dal servizio di leva. (17824) . . . . . 8200

BONEA: Mutui della Cassa depositi e prestiti per opere pubbliche. (15167) . . . . . 8200

BRONZUTO: Pagamento ore straordinarie agli insegnanti. (8300) . . . . . 8201

BUSETTO: Comportamento comandante dei vigili urbani di Montagnana (Padova). (17635) . . . . . 8201

PAG.

CAPUA: Istituto tecnico industriale di Roccella Jonica (Reggio Calabria). (17139) 8202

CASSIANI: Istituto tecnico industriale di Rossano Calabro (Reggio Calabria). (17407) . . . . . 8202

CERUTI CARLO: Personale straordinario dell'amministrazione finanziaria. (17775) 8202

CETRULLO: Assegnazione di cattedre di lingua francese a Terni. (14827) . . . 8203

CINCIARI RODANO MARIA LISA: Prova attitudinale del concorso a vice assistente sociale negli istituti di prevenzione e di pena. (4428) . . . . . 8203

CINCIARI RODANO MARIA LISA: Funzionamento istituto Mameli per sub-normali a Roma. (13356) . . . . . 8204

CINCIARI RODANO MARIA LISA: Scuola media nel quartiere Testaccio di Roma. (16377) . . . . . 8204

CRUCIANI: Compensi degli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria. (2506 e 4007) . . . . . 8205

CRUCIANI: Pensione INPS ai combattenti. (17755) . . . . . 8206

DE LORENZO: Assistenza INAM ai braccianti agricoli di Modica (Ragusa). (17664) . . . . . 8206

DE PASQUALE: Recapito corrispondenza in San Pietro Spadafora (Messina) (18139) 8206

DI LEO: Inchiesta nell'istituto magistrale di Ribera (Agrigento). (17821) . . . . 8207

DI LORENZO: Esercitazioni di forze aeree americane in provincia di Siracusa. (16079) . . . . . 8207

DURAND DE LA PENNE: Indennità di buonuscita ad ufficiali in servizio permanente. (16807) . . . . . 8208

FERIOLI: Posizione assicurativa di Visioli Egidio. (17435) . . . . . 8208

FOA: Licenziamenti di due operai della Italcementi. (17630) . . . . . 8209

FODERARO: Concorso ad assistente nelle stazioni delle ferrovie dello Stato (17811) 8210

FRANCESCHINI: Pagamento ore straordinarie agli insegnanti. (2646) . . . . . 8210

PAG.

GAGLIARDI: Situazione finanziaria degli enti locali. (14614) . . . . . 8211

GIRARDIN: Provvidenze per danni da grandine in provincia di Padova. (4316, *già orale*) . . . . . 8213

GOLINELLI: Interventi dell'IMI per le industrie manifatturiere della provincia di Venezia. (15416) . . . . . 8213

GOMBI: Tutela del palazzo Borromeo di Farfengo (Cremona). (15796) . . . . . 8214

GREGGI: Promozioni nelle scuole medie. (12066) . . . . . 8214

LAMI: Soppressione tratta ferroviaria Lavezzola-Faenza (Ravenna). (17928) . . 8215

LANDI: Pensione INPS ai combattenti. (17863) . . . . . 8215

LEVI ARIAN GIORGINA: Contributi ad enti morali ed opere pie. (10129) . . . . . 8215

LUCCHESI: Istituto tecnico nautico in Viareggio (Lucca). (17163) . . . . . 8215

MARCHIANI: Soppressione tratta ferroviaria Lavezzola-Lugo (Ravenna). (17731) . . 8216

MATTARELLI: Inquadramento nei ruoli di statali in rapporto al titolo di studio. (16630) . . . . . 8216

MATTARELLI: Aumento aggio valori bollati. (17748) . . . . . 8217

MENGOZZI: Elezioni nel consorzio di bonifica Nonantolana (Modena). (17177) . . . 8218

MILIA: Trattamento pensionistico dei superstiti di dipendenti dello Stato e di enti pubblici. (17438) . . . . . 8218

MONASTERIO: Assegni spettanti ai congiunti della cieca civile Arigliano Francesca. (16314) . . . . . 8219

MUSSA IVALDI VERCELLI: Assunzione all'ETI di ex dipendenti del cotonificio Valle Susa. (16717) . . . . . 8220

NANNINI: Politica agricola comunitaria per il tabacco. (17931) . . . . . 8220

ORIGLIA: Esportazioni industriali ed agricole al di fuori del MEC (18048) . . . . 8221

ORLANDI: Retribuzione straordinario ai docenti della provincia di Ascoli Piceno. (4405) . . . . . 8221

PALAZZOLO: Qualifica di ex combattente ai ferrovieri sardi e siciliani militarizzati. (17851) . . . . . 8222

PALAZZOLO: Indennità di lavoro agli ex prigionieri italiani in Germania. (17852) 8222

PELLICANI: Assistenza malattia a studenti ultradiciottenni figli di pensionati INPS (17453). . . . . 8223

PIETROBONO: Sminamento in provincia di Frosinone. (17554). . . . . 8223

PUCCI EMILIO: Attentati terroristici in Alto Adige. (12729) . . . . . 8224

PAG.

RAFFAELLI: Posizione tributaria di alcune società della provincia di Pisa e relativi dipendenti. (16838) . . . . . 8224

RAIA: Approvvigionamento idrico di Licata (Agrigento) (4329, *già orale*) . . . . . 8230

RICCIO: Opere turistiche nel golfo di Napoli. (16543) . . . . . 8230

RICCIO: Completamento strada Aragonese nella zona Fonte d'Ischia (Napoli). (17956) . . . . . 8231

RIGHETTI: Commissione permanente del personale INPS (15625) . . . . . 8231

SCRICCIOLO: Nomina coadiutore dell'assuntore della stazione di Montepulciano (Siena). (17901) . . . . . 8232

SERONI: Corsi gratuiti estivi di latino. (17443 e 17485) . . . . . 8233

SERVADEI: Attività della Cassa depositi e prestiti. (16194) . . . . . 8234

SERVADEI: Soppressione linea ferroviaria Faenza-Lavezzola (Ravenna). (17942) . 8235

SIMONACCI: Strada turistica Atina-Colle Santo Stefano (Frosinone). (16660) . . 8235

SPONZIELLO: Pensione privilegiata a Giovanni Campagna. (17153) . . . . . 8236

SPONZIELLO: Indennità di missione ai sottufficiali dei carabinieri. (17884) . . . 8236

TAGLIAFERRI: Soppressione ferrovia Piacenza-Bettola. (17708) . . . . . 8236

TRIPODI: Indennità di carovita ai militari dislocati nei depositi di munizioni di Front Canavese ed Occimano (Torino) (18101) . . . . . 8238

VALITUTTI: Pagamento ore straordinarie agli insegnanti. (9948) . . . . . 8238

ZUGNO: Finanziamenti agli ispettorati agrari lombardi. (13377) . . . . . 8238

ABBRUZZESE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se risponda a verità e in tal caso quali motivi abbiano ispirato l'autorizzazione per l'investimento della somma di 5 miliardi di lire, prelevati dal fondo Cassa previdenza degli enti locali, per costruzioni edili di appartamenti di lusso, e con quale interesse per l'istituto di previdenza.

Per sapere, quali fini si proponevano i responsabili del consiglio di amministrazione della predetta Cassa di pensioni attraverso questa operazione finanziaria, deliberando costruzioni di fabbricati con un preventivo altissimo del costo dei fitti (da lire 90 mila fino a lire 140 mila) di molto superiore al reddito medio mensile dei pensionati dipendenti degli enti locali, per cui essi non potranno mai beneficiare di alloggi costruiti con

impiego di capitali stanziati dalle somme cumulate con i contributi previdenziali dei lavoratori degli enti locali.

Per conoscere, quali controlli sono stati esercitati, per dissipare illazioni legittime, se, a quanto pare, sono stati acquistati perfino suoli non edificabili, ed a quanto ammonta la perdita per l'istituto per mancanza di acquirenti e per spese di gestione.

In particolare, l'interrogante chiede se si ritenga disporre una inchiesta per appurare che non vi siano stati interessi di parte, nel condurre questa disastrosa operazione, risolta con un depauperamento del patrimonio dei pensionati degli enti locali.

Inoltre, come intende provvedere il ministro del tesoro, per garantire attraverso un preciso programma a tutti gli iscritti della Cassa di previdenza enti locali affinché in futuro eventuali investimenti abbiano per fine costruzioni a basso costo e riscattabili per i soli associati, da impiegare prevalentemente nelle province del mezzogiorno di Italia, contribuendo in tal modo ai propositi di una linea politica generale e per meglio tuttelare il patrimonio dei pensionati stessi. (13930)

RISPOSTA. — 1) I due complessi immobiliari, ai quali si fa riferimento, acquistati per il prezzo di lire 4.585 milioni, costituiscono soltanto una parte ridotta degli investimenti immobiliari della direzione generale degli istituti di previdenza che, normalmente, sono orientati verso i fabbricati di tipo medio ed economico.

Sebbene i complessi predetti abbiano caratteristiche superiori al tipo medio civile, l'investimento è tuttavia risultato redditizio, in quanto la quasi totalità degli appartamenti risulta oggi affittata.

2) L'operazione finanziaria in questione ha per scopo prevalente l'investimento delle riserve tecniche delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, consentito dalle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, dalla legge 13 giugno 1962, n. 855, riserve che sono a fronte di impegni a media e lunga scadenza. E ciò, per conservare ed incrementare il valore reale delle indicate riserve nel miglior modo possibile, nel quadro generale di una vasta gamma di tipi di investimento che, oltre all'immediato reddito, tenda anche a salvaguardare, nel tempo, il valore dei fondi patrimoniali, a garanzia degli impegni assunti dalle casse verso i propri pensionati ed iscritti.

3) L'assegnazione di alloggi agli stessi pensionati ed iscritti costituisce una finalità, senz'altro apprezzabile dal punto di vista sociale. Per altro, tale finalità non può essere subordinata all'esigenza di garantire l'equilibrio tecnico delle casse, la cui attività istituzionale si pone soprattutto per assicurare i trattamenti pensionistici.

Ad ogni modo, la finalità in parola è stata realizzata in larga misura – proprio come auspicato – in quanto l'assegnazione dei fabbricati ad uso economico e medio civile (che costituiscono, come già detto, la gran parte degli investimenti immobiliari) è riservata, con assoluta priorità, agli iscritti alle casse pensioni, con canoni di locazione di notevole convenienza.

Compatibilmente con l'accennata esigenza tecnica, tale finalità verrà ulteriormente perseguita nell'avvenire, con il medesimo impegno.

4) Circa l'acquisto dei due complessi oggetto dell'interrogazione è da precisare che, sulle relative condizioni, oltre al parere legale dell'Avvocatura generale dello Stato, a suo tempo è stato anche acquisito il parere di merito del Consiglio di Stato nonché quello tecnico dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, con l'intervento altresì degli organi di controllo previsti dalle vigenti disposizioni.

In relazione a quanto sopra, non sembra che ricorra l'opportunità di effettuare accertamenti in proposito.

5) Infine, per quanto riguarda la politica degli investimenti immobiliari, pur tenendo fondatamente di mira l'opportunità di acquisti di immobili da destinare all'affitto a favore degli iscritti agli istituti di previdenza, si è costantemente cercato di programmare gli acquisti medesimi in modo da distribuirli nelle varie parti d'Italia e nelle diverse zone di una stessa città, anche allo scopo di rendere sempre più sicure le riserve degli istituti medesimi.

È comunque da considerare che l'organo idoneo a fissare direttive in proposito è il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza, del quale fanno anche parte i rappresentanti degli iscritti e dei pensionati interessati.

*Il Ministro:* COLOMBO.

ABBRUZZESE, DI MAURO ADO GUIDO E ABENANTE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza della clamorosa protesta dei degenti ricoverati nel sanatorio Principe di Piemonte di Napoli, esasperati della scadente e cattiva somministrazione quo-

tidiana di vitto, nonostante le ripetute segnalazioni, senza che i dirigenti e le autorità intervengano per indurre gli amministratori preposti, a migliorare le forniture di viveri e il confezionamento del cibo per gli ammalati.

Per conoscere quali urgenti misure intendano prendere per assicurare una regolare distribuzione di cibo adeguato per quantità e qualità a quei tubercolotici. (16280)

RISPOSTA. — Si è avuta assicurazione da parte dell'INPS che, in ordine alle lagnanze dei ricoverati presso il sanatorio Principe di Piemonte di Napoli, sono stati assunti dalla direzione dell'ospedale opportuni provvedimenti intesi ad eliminare gli inconvenienti segnalati.

La situazione è, comunque, attentamente seguita per garantire agli assistiti un ambiente il più possibile confortevole e rispondente alle loro esigenze.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:* BOSCO.

ABBRUZZESE. — *Ai Ministri dell'interno, dei trasporti e aviazione civile e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere il limite preciso, che risulta agibile e transitabile ufficialmente, della nuova strada, costruita con il finanziamento della Cassa per il mezzogiorno, che dal centro del comune di Capri (Napoli) conduce alla Grotta Azzurra. (17463)

RISPOSTA. — La strada Anacapri-Grotta Azzurra fu iniziata dall'amministrazione provinciale di Napoli, con il concorso dello Stato, nel 1948, fino alla località Tuoro.

La Cassa per il mezzogiorno intervenne successivamente per la realizzazione di due tronchi, uno rotabile fino alla località Orrico, della lunghezza di chilometri 1,365 e uno pedonale, dalla località anzidetta fino all'approdo della Grotta Azzurra, della lunghezza di chilometri 1,108.

Il comune di Anacapri, cui fu affidata l'esecuzione dei lavori ultimati nel febbraio 1957, trasformò il tronco pedonale in strada rotabile, per cui al termine dei lavori la strada era già interamente percorribile dagli automezzi.

Nel corso del decennio, il comune di Anacapri ha eseguito, lungo tale tronco, opere di protezione, mediante la posa di balaustre, ringhiere e parapetti, dove necessari, al fine di assicurare la sicurezza del transito.

Allo stesso tratto non è stato, per altro, esteso, il servizio di autolinea urbana che è esercitato, con l'autorizzazione della competente autorità, sul tratto Anacapri centro-Orrico.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:* GASPARI.

ABENANTE. — *Al Ministro del tesoro e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere quali interventi effettueranno presso il presidente dell'ISVEIMER, ove i lavoratori sono stati costretti allo sciopero per il rispetto degli impegni concordati dalla presidenza con i sindacati e poi non rispettati e riguardanti il regolamento organico del personale.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere l'opinione dei ministri interrogati sul fatto che funzionari dell'ISVEIMER, unicamente perché esponenti del partito democristiano conseguano promozioni e vantaggi senza prestare da anni alcuna attività e che nello schema di regolamento organico che si vuole imporre al personale persistano ingiustificabili sperequazioni nei confronti del personale femminile e si tenti finanche di peggiorare le attuali condizioni normative e salariali del rapporto d'impiego.

Infine l'interrogante chiede che i ministri interessati intervengano per fare rispettare gli impegni assunti con i sindacati dando precise istruzioni perché si normalizzi la situazione di un ente pubblico che fino ad oggi è stato considerato « come vasta riserva di caccia » da parte dei notabili clericali napoletani. (13085)

RISPOSTA. — L'ISVEIMER, sentito dall'organo di vigilanza sulle aziende di credito, ha fatto presente che l'elaborazione di un nuovo regolamento per il personale, chiesto dai dipendenti dell'istituto, ha formato per lungo tempo oggetto di studio da parte di apposita commissione consiliare e che, terminati i lavori di tale commissione, il direttore è stato autorizzato a prendere contatti con le organizzazioni sindacali affinché, con prassi democratica, esaminasse il testo del nuovo regolamento con i rappresentanti del personale.

Il direttore prese, quindi, contatti con essi chiaramente specificando che il lavoro che si andava ad intraprendere dovesse considerarsi esclusivamente consultivo, in quanto solo il consiglio di amministrazione poteva decidere in via definitiva.

Il testo esaminato con i sindacati venne sottoposto al consiglio che, dopo l'approfondimento di tutti gli aspetti normativi, in data 12 luglio 1965 approvava un nuovo testo il quale, nel complesso, si uniformava a quello discusso dal direttore con le organizzazioni sindacali. Le modifiche, infatti furono lievi e rispecchiavano un diverso orientamento del consiglio su alcuni punti.

Per quanto riguarda le promozioni, l'ISVEIMER ha riferito che nella seduta consiliare del 6 maggio 1965, su proposta del direttore, vennero effettuate numerose promozioni, fra cui quelle di tutte le impiegate munite di titolo di studio superiore o di laurea. In tale seduta furono, infatti, promossi nei vari gradi 11 funzionari e 77 impiegati, ed inquadrate 25 impiegate, oltre a 7 subalterni, per un totale di 120 unità. Di tali provvedimenti beneficiarono, nel complesso 49 elementi femminili.

Secondo quanto segnalato dall'istituto, gli argomenti addotti, a suo tempo, dalle organizzazioni sindacali del personale impiegatizio per la proclamazione dello sciopero si basavano sulle modifiche – riflettenti, come detto, questioni marginali – apportate dal consiglio al testo del regolamento esaminato con il direttore. Per altro, lo sciopero veniva proclamato quando già il consiglio di amministrazione aveva nominato nel suo seno una commissione per studiare, con i rappresentanti sindacali, le modifiche e dirimere eventuali punti controversi.

Ora, come comunicato dall'ISVEIMER, il nuovo regolamento per il personale dell'istituto è stato definitivamente approvato dal consiglio di amministrazione e ogni rapporto derivante dalle nuove norme sta regolarmente entrando in attuazione.

*Il Ministro del tesoro:* COLOMBO.

ABENANTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'elenco delle aziende finanziarie nel corso del 1965 dall'ISVEIMER in Campania. (16170)

RISPOSTA. — Da parte dell'ISVEIMER, nel corso del 1965 sono stati accordati, in Campania, i seguenti finanziamenti:

*a*) provincia di Avellino: 21 finanziamenti per lire 886 milioni (occupazione prevista: 273 unità);

*b*) provincia di Benevento: 11 finanziamenti per lire 2.319 milioni (occupazione prevista: 367 unità);

*c*) provincia di Caserta: 27 finanziamenti per lire 2.835 milioni (occupazione prevista: 643 unità);

*d*) provincia di Napoli: 151 finanziamenti per lire 28.449 milioni (occupazione prevista: 6.214 unità);

*e*) provincia di Salerno: 65 finanziamenti per lire 10.439 milioni (occupazione prevista: 2179 unità).

Per quanto concerne la richiesta intesa ad ottenere l'elenco delle ditte finanziate, si significa che questo Ministero non è in grado di fornire notizie in merito, in quanto le stesse sono tutelate dal segreto bancario anche nei confronti della pubblica amministrazione, a termini dell'articolo 10 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

*Il Ministro:* COLOMBO.

ALPINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se siano state svolte a suo tempo (e, in caso affermativo, con quali risultati) le doverose e adeguate indagini sull'incredibile vicenda del francobollo denominato « Gronchi rosa » (lire 205 – Perù confini sbagliati), che ha dato luogo alla famosa e del tutto artificiosa speculazione a beneficio di non molti « iniziati ».

Si chiede di sapere se la sostituzione con altro francobollo rettificato sia stata realmente dovuta a rimostranze della rappresentanza diplomatica del paese raffigurato; se e in qual modo il francobollo sostituito abbia potuto essere largamente venduto agli sportelli postali, in una sola giornata e per giunta festiva, quando l'amministrazione sapeva di averne già pronta la sostituzione, com'è comprovato dal perfezionamento della medesima in appena due giorni dopo quello di vendita del francobollo sbagliato; se e in qual modo abbia potuto verificarsi, evidentemente non ai pubblici sportelli, la vendita di ben 100 mila serie a un solo fortunato acquirente, come riferito dalla stampa, con beneficio di parecchi miliardi per il medesimo e gli eventuali controinteressati. (18020)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti a suo tempo eseguiti risultò che la vendita del citato francobollo venne sospesa lo stesso giorno d'inizio, al termine dell'orario, a seguito di esplicita richiesta formulata dall'ambasciata del Perù in Italia con nota del 3 aprile 1961, n. 5-16-M/16, che, qui di seguito, si trascrive, e confermata dall'ambasciata medesima in incontri avvenuti lo stesso giorno 3 aprile 1961

sia presso quella sede diplomatica sia presso questo Ministero:

« L'ambasciata del Perù presenta i suoi complimenti al Ministero degli affari esteri ed ha l'onore di segnalare alla sua considerazione che i francobolli e le illustrazioni delle buste emessi per commemorare la visita del signor Presidente della Repubblica italiana al Perù, Argentina ed Uruguay, si è riprodotta in maniera inesatta la configurazione geografica del Perù.

« Dato che in tali illustrazioni appare ritagliata gran parte della estensione amazzonica che appartiene allo Stato peruviano in accordo con i trattati internazionali in vigore, e specialmente i territori che ha preteso annettersi il governo ecuadoriano, l'ambasciata del Perù sarà grata per il gentile e sollecito intervento del Ministero degli affari esteri presso le competenti autorità affinché venga sospesa la vendita delle suddette edizioni di francobolli e buste postali, in attesa di una emissione che si accordi alla realtà, internazionalmente riconosciuta, dei limiti territoriali del Perù.

« Anche se l'ambasciata del Perù comprende che si tratta soltanto di un disegno approssimativo, il fatto che esista una pretesa dell'Ecuador su quei territori e che i francobolli in questione siano destinati a circolare in occasione della visita del Capo dello Stato italiano ai suddetti paesi d'America, provoca la sollecitazione di questa richiesta allo scopo di evitare qualsiasi interpretazione sbagliata al riguardo.

« Nel ringraziare il gentile intervento del Ministero degli affari esteri, l'ambasciata del Perù rinnova gli atti della sua più alta considerazione. »

In quella circostanza, l'amministrazione postale non poté tener conto delle ripercussioni che avrebbe potuto avere il provvedimento nel settore filatelico a causa dei francobolli venduti prima dell'ordine di sospensione, dato il prevalere delle ragioni politiche che determinarono l'adozione del provvedimento medesimo alla vigilia della visita del Presidente della Repubblica in Perù.

La sollecita sostituzione del francobollo errato fu resa possibile grazie all'istituto Poligrafico dello Stato, che, avvertito nel pomeriggio del giorno 3 aprile, riuscì, impegnando le proprie maestranze, in circa trenta ore di lavoro continuato, a consegnare i 2 milioni di esemplari del nuovo francobollo la notte del successivo giorno 5.

In ordine poi all'affermazione che centomila esemplari del francobollo in parola siano stati venduti ad un solo acquirente, si deve precisare che dai dati rilevati dalla commissione incaricata della distribuzione delle rimanenze dei francobolli di cui si tratta risultano eliminati 1.920.375 esemplari su una tiratura di 2 milioni. La differenza, pari a 79.625 pezzi è stata venduta.

E poiché la vendita è avvenuta presso tutti gli uffici postali d'Italia abilitati a svolgere servizio festivo, nonché presso gli sportelli filatelici provinciali, è da escludere che i francobolli esitati siano stati comprati da un solo acquirente.

*Il Ministro:* SPAGNOLLI.

ALPINO. — *Al Minitsro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se ritenga di dover disporre un sostanziale miglioramento di orari e di qualità nei collegamenti ferroviari fra Torino e la Riviera ligure di ponente, che costituisce base non solo di continue rilevanti relazioni economiche ma anche di un flusso turistico ormai abituale e perdurante in tutte le stagioni dell'anno. Si cita ad esempio il treno 423 fra Albenga e Torino, convertito in diretto 246 da Savona, che all'orario già previsto in ben 4 ore e 38 minuti assomma ritardi fino a oltre 60 minuti, come sperimentato dall'interrogante in una giornata (17 settembre) di non ingente traffico.

Si chiede inoltre di sapere se per l'attuale stazione delle ferrovie dello Stato di Savona, centro tanto importante di incrocio e coincidenze di treni, non si ravvisa l'urgenza di disporre, sia pure in via ridotta e provvisoria nell'attesa che si completi finalmente la nuova sede, qualche attrezzatura atta a ridurre l'insicurezza dei viaggiatori, costretti a svariati attraversamenti di binari, e a ripararli dalle intemperie, durante le attese sulle banchine dal secondo binario in poi. (18052)

RISPOSTA. — Le comunicazioni ferroviarie fra Torino e la Riviera Ligure di ponente, che nel periodo estivo sono adeguatamente intensificate per far fronte al maggior traffico, non possono avere l'esclusiva finalità di servire le esigenze del traffico di estremità, ma hanno il prevalente scopo di servire da un lato estese zone della Riviera – con necessità quindi di fermate frequenti – e dall'altro le numerose località della Savona-Torino, cui si attestano altre linee ferroviarie, con le quali, a mezzo coincidenze, è possibile servire altre estese zone dell'entroterra.

Pertanto, alcune comunicazioni tra la Riviera-Savona e Torino ed in particolare quella assicurata dal treno 423/246, risentono di tali

funzioni ed offrono velocità commerciali limitate; nel periodo estivo tale treno, oltre ad effettuare tutte le fermate tra Albenga e Savona, ha in questa località una sosta di 18' per attendere il treno coincidente 146 in arrivo da Genova.

Circa il ritardo del 17 settembre 1966, si precisa che il treno 423/246 giunse quel giorno a Savona con 25 minuti di ritardo a causa di interruzioni della corrente di alimentazione della linea e poté ripartire da Savona con 47' di ritardo in quanto, nel ristabilire la successione dei vari convogli, ad avvenuto ripristino della alimentazione, si dovette tener conto della loro importanza, nonché delle esigenze delle coincidenze, manovre, ecc.

Il treno stesso giunse a Torino con 53' di ritardo, per ulteriori perditempi maturati oltre Savona, a causa dei vincoli d'incrocio con i treni in senso inverso, nella circolazione sul semplice binario ormai perturbata.

Sono stati comunque richiamati i competenti organi ferroviari a curare la marcia del treno in questione per evitare ogni motivo di ritardo.

Circa la situazione della stazione di Savona Letimbro, si fa presente che di recente è stata disposta la sistemazione del piano di colpestio dei marciapiedi.

Tenuto conto che fra pochi anni si potrà disporre della nuova stazione di Savona Mangrifone, non viene ritenuto opportuno provvedere ad ulteriori consistenti miglioramenti degli impianti viaggiatori della attuale stazione.

*Il Ministro:* SCALFARO.

AMATUCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponda a verità la voce che corre insistentemente e secondo la quale nella fomazione della graduatoria dei vincitori del concorso a 70 posti di preside presso gli istituti tecnici si vorrebbero valutare anche le pubblicazioni o i particolari studi fatti dai vari concorrenti, nonostante che il bando di concorso non prevedesse la presa in considerazione di tali titoli.

Se, comunque, ritenga che, nella formazione della graduatoria, debba darsi la preferenza, invece, a quei candidati che, nelle prove di merito sostenute durante il concorso, abbiano ottenuto il massimo dei voti. (17173)

RISPOSTA. — Il bando del concorso a cui l'interrogante si riferisce, è stato emanato con decreto ministeriale del 4 giugno 1964, regolarmente registrato alla Corte dei conti.

Il predetto bando, sulla base delle vigenti norme sui titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esame a posti di preside, ha previsto che alla domanda di ammissione al concorso dovessero essere allegati, oltre al diploma di laurea e alla copia dello stato di servizio, tutti gli altri titoli, documenti e pubblicazioni – queste ultime in triplice copia – che i candidati intendessero presentare nel loro interesse.

*Il Ministro:* GUI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritenga doveroso intervenire immediatamente ed energicamente affinché non sia più consentito ad un istituto sottoposto alla vigilanza delle autorità tutorie qual è l'istituto « La Reduce » di mortificare il personale dipendente (guardie giurate private, graduati e sottufficiali compresi) con la più odiosa forma di sottosalario (gli stipendi oscillano dalle 40 mila alle 44 mila lire mensili) e senza la garanzia dei più elementari diritti di ordine normativo.

L'interrogante fa, infatti, presente che la federazione provinciale di Salerno combattenti e reduci, concessionaria della licenza per l'esercizio della vigilanza notturna, malgrado il predetto personale sia in agitazione da ben 12 mesi con scioperi che arrecano grave danno agli utenti del servizio di vigilanza, non soltanto si rifiuta ostinatamente tuttora di accedere alle modeste e giuste rihieste delle guardie giurate private, ma, altresì, impedisce che possano essere aggiornati i minimi salariali per il personale in questione dalla apposita commissione composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, da un funzionario di pubblica sicurezza in rappresentana del questore, e dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, e ciò in quanto essa (e per essa l'istituto « La Reduce ») non ha ancora designato il proprio rappresentante in seno alla commissione stessa.

L'interrogante fa, infine, presente che perdurando invariato questo stato di cose gravissimo e vergognoso sarà opportuno, anzi doveroso, che le autorità procedano alla revoca dell'attuale licenza di esercizio del servizio di vigilanza notturna e la concedano ai lavoratori che sono prontissimi a gestirla in cooperativa. (16615)

RISPOSTA. — Data la natura privatistica dei rapporti intercorrenti fra le guardie giurate dipendenti dall'istituto di vigilanza notturna « La Reduce » di Salerno e l'istituto

stesso, l'autorità di pubblica sicurezza, giusta l'avviso espresso in materia dal Consiglio di Stato non ha potere di intervento cogente; né la licenza per l'esercizio della vigilanza nelle attuali circostanze può essere revocata, poiché ai sensi dell'articolo 136 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ciò può essere disposto solo per motivi di sicurezza pubblica e di ordine pubblico.

In ordine alla vertenza per rivendicazioni economiche e regolamentari, si precisa che la controversia, insorta lo scorso anno fra le guardie giurate e l'istituto si era conclusa positivamente con la sottoscrizione di un accordo, nel corso di una riunione tenutasi il 2 agosto 1966.

Sennonché, i dipendenti non hanno accettato quanto convenuto dal loro rappresentante sindacale e non hanno quindi cessato lo sciopero precedentemente iniziato; in seguito a ciò il consiglio provinciale della federazione dei combattenti alla quale fa capo « La Reduce », con deliberazione del 10 agosto, ha deciso di licenziare in tronco le guardie per assenza arbitraria dal lavoro e ha chiesto al questore la revoca dei decreti di nomina a guardia giurata.

L'autorità di pubblica sicurezza, al fine di mettere in grado i dipendenti dell'istituto di esperire i rimedi previsti dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 sulla giusta causa nei licenziamenti, ha proceduto soltanto alla sospensione dei decreti di nomina a guardia giurata e di autorizzazione alla detenzione di arma.

*Il Sottosegretario di Stato:* CECCHERINI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere la situazione in merito alla realizzazione della strada interpoderale Massicelle-Petrosa nel comune di Ceraso (Salerno). (17422)

RISPOSTA. — L'iniziativa per la costruzione della strada interpoderale Ceraso-Massicelle-Fossa-Pietrosa è stata assunta dal comune di Ceraso, il quale in data 27 ottobre 1963, ha chiesto l'intervento della pubblica amministrazione nella spesa preventivata di lire 79.531.632.

Il progetto sottoposto al vaglio tecnico dell'ispettorato regionale forestale di Napoli e degli uffici della Cassa per il mezzogiorno ha formato oggetto di esame che tra l'altro, ha portato a ridurre la spesa ammissibile a contributo in lire 23.763.000.

È su tale somma che la Cassa per il mezzogiorno ha deliberato la concessione del contributo di lire 17.822.250, pari al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

*Il Ministro:* RESTIVO.

ARMATO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, in ordine allo spiacevole incidente avvenuto al Poligrafico dello Stato, nello stabilimento di piazza Verdi, dove un dirigente dell'azienda, alla presenza e nell'ufficio del direttore generale, inveiva violentemente contro alcuni membri della commissione interna, minacciandone personalmente uno della CISL.

Poiché tale episodio sta a provare che nonostante il clima democratico instaurato dalla nuova gestione commissariale e del nuovo comitato di consulenza, esistono ancora elementi di perturbazione nelle relazioni tra la amministrazione ed il personale, l'interrogante chiede al ministro del tesoro un immediato intervento affinché nell'istituto Poligrafico dello Stato, che è un ente pubblico ed assolve una pubblica funzione, siano garantite le libertà democratiche e sindacali, sia per i rappresentanti delle organizzazioni sia per i rappresentanti eletti democraticamente dal personale nella commissione interna e soprattutto sia assicurato ai lavoratori il rispetto della loro dignità umana.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere per quali motivi nello stesso istituto vengono adottati diversi criteri per la risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti, per cui si dà il caso che alcuni dirigenti, pur avendo ben meritato in lunghi anni di servizio, siano stati dimessi allo scadere dei limiti di età regolamentari, mentre altri, pur avendo superato tali termini, siano tuttora trattenuti in servizio ed abbiano già beneficiato della liquidazione.

Anche in ordine a questo particolare problema, che determina discriminazioni e malcontenti nell'interno dell'istituto, l'interrogante chiede un tempestivo intevento del ministro del tesoro. (16735)

RISPOSTA. — L'incidente al quale si fa riferimento ha avuto origine presso la stamperia d'arte dell'istituto Poligrafico dello Stato, ove un componente della commissione interna di stabilimento ha ritenuto di poter intervenire, di sua iniziativa nei confronti del graduato tecnico preposto all'officina stampa per chiedere i motivi che lo avevano indotto

a negare alcuni permessi richiesti, per il giorno seguente, da un gruppo di impressori in servizio presso la stessa officina.

L'accoglimento dei permessi (n. 6) non avrebbe consentito di assicurare una normale produzione nell'officina per il giorno successivo e, pertanto, il capo officina, considerato anche il tono, a suo giudizio, non troppo rispettoso, usato dal predetto componente della commissione interna, troncava rapidamente la discussione invitando l'interessato ad allontanarsi.

Il componente della commissione interna si recava, quindi, per esporre i fatti accaduti e chiedere sodisfazione dal direttore della stamperia d'arte, il quale, tenendo presente che l'iniziativa del suo interlocutore non rientrava tra le facoltà che i vigenti accordi interconfederali per il funzionamento della commissione interna prevedono, riteneva opportuno invitare l'interlocutore stesso ad esporre le sue doglianze alla direzione del personale, e cioè all'organo preposto dall'istituto a mantenere i contatti con i rappresentanti del personale.

Alla riunione successivamente avvenuta presso il direttore generale interveniva, insieme ai componenti della commissione interna, anche il direttore della stamperia d'arte, al fine di riferire con esattezza la precisa portata dei fatti che formavano oggetto di rimostranza ed i motivi di produzione che impedivano l'accoglimento dei permessi.

La discussione che seguiva tra il predetto direttore della stamperia e la commissione interna assumeva, però, un tono piuttosto acceso nel quale diveniva, da una parte e dall'altra, difficile controllare l'esatta portata delle parole e degli apprezzamenti espressi.

In questo clima si verificava la cosidetta « minaccia », sulla cui serietà è opportuno formulare ogni riserva sia perché, come detto, aveva luogo durante un acceso diverbio nel quale gli interlocutori malamente controllavano le loro espressioni, sia perché chi reagiva in quel modo era persona anziana (66 anni) nei confronti di elemento giovane e vigoroso.

L'episodio, indubbiamente spiacevole, non può tuttavia rivestire un significato eccedente quello innanzi chiarito, in quanto una interpretazione diversa sarebbe in contrasto con lo spirito di doverosa comprensione sempre dimostrato dall'istituto Poligrafico verso i problemi dei lavoratori ed i lavori delle commissioni interne.

In ogni stabilimento dell'istituto Poligrafico sono assicurate, infatti, tutte le libertà democratiche e sindacali previste dalle leggi vigenti ed alle commissioni interne, una larga e concreta possibilità di estrinsecazione dei compiti parasindacali ad esse affidate.

Per dar modo, ad esempio, alla citata commissione interna di assolvere integralmente i compiti di vigilanza ad essa delegati dagli accordi interconfederali vigenti in deroga a quanto gli accordi stessi dispongono, viene consentito che giornalmente alcuni componenti di tale commissione, a turno, siano esonerati dal lavoro con facoltà di accesso in tutti i settori di produzione e nei locali ove funzionano servizi di assistenza (mense, nidi materni, ambulatori, ecc.).

Nessuna difficoltà è stata mai frapposta ad incontri richiesti, dalle stesse commissioni interne e dalle rappresentanze sindacali qualificate, anche con il capo dell'istituto poligrafico e con il direttore generale, oltre, s'intende, quelli ordinari che hanno corso con la direzione del personale, preposta, come detto, a mantenere ordinariamente i contatti con le rappresentanze del personale.

Per quanto riguarda i criteri adottati per la risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti, si comunica che in questo campo, ed in genere in quello dei graduati tecnici di più alto livello – sia per la difficoltà di avere disponibili, al momento opportuno, uomini adatti per incarichi di non facile esecuzione e sia per la possibilità che l'allontanamento a data fissa di un responsabile preposto all'organizzazione delle officine possa determinare inconvenienti suscettibili di ripercuotersi su produzioni impegnative e di delicato interesse per lo Stato – si è spesso veriicato il caso di dipendenti trattenuti in servizio oltre i limiti di età con proroghe dei rapporti di impiego, entro termini che l'istituto Poligrafico ha ritenuto opportuno fissare di volta in volta.

Anche in un gruppo di quattro dirigenti cessati dal servizio nel corso dell'ultimo anno, ad esempio, è accaduto che mentre due di essi avevano già avuto proroghe al rapporto di impiego per i motivi innanzi indicati, per altri due non si è dato corso a prolungamento del rapporto in quanto trattasi di elementi di facile sostituzione.

Questo criterio discrezionale, trova piena giustificazione in un ente incaricato, come l'istituto Poligrafico, di produzione industriale dove la indiscriminata applicazione della

norma relativa ai limiti di età costituirebbe una limitazione non certo giovevole al migliore assolvimento dei compiti di lavoro istituzionale. Si assicura, comunque, che verranno posti in essere accorgimenti rivolti a limitare od a eliminare nel futuro le necessità di tali proroghe.

Per quanto riguarda, infine, il riferimento ad un pagamento anticipato del trattamento di quiescenza ad un dirigente tuttora in servizio, si fa presente che a detto dirigente è stato solamente corrisposto un anticipo, dall'INA, sulla polizza assicurativa a lui intestata, che l'istituto a suo tempo ha stipulato, così come previsto dalla legge 2 ottobre 1942, n. 1251, per tutto il personale impiegatizio, a copertura delle indennità di licenziamento.

Al riguardo l'istituto Poligrafico ha ritenuto opportuno di chiarire che la polizza in argomento, dato che il beneficiario aveva superato i 65 anni di età, era già scaduta.

*Il Ministro:* COLOMBO.

BASILE GIUSEPPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se nel quadro della annunziata generale riforma della scuola, per la quale si attende la presentazione del disegno di legge in armonia con i lineamenti tracciati dalla commissione di indagine sullo stato e sullo sviluppo della pubblica istruzione in Italia, ritenga – per una più adeguata preparazione dei giovani al progresso sociale ed all'espandersi delle relazioni internazionali in uno Stato democratico e di diritto qual è il nostro – accogliere il voto recentemente espresso dall'associazione dei laureati in giurisprudenza abilitati all'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche della provincia di Messina affinché:

*a*) nei licei classici e scientifici e negli istituti magistrali, in luogo dell'attuale « educazione civica » (introdotta con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1958, n. 585, con un programma del tutto insufficiente), venga istituita una ben precisa disciplina di « nozioni di diritto costituzionale, civile, amministrativo, penale e di economia politica » ritenuta essenziale per la formazione di una più matura coscienza civica e particolarmente utile ai diplomati di detti istituti per potere affrontare con maggiori probabilità di successo le prove d'esame su temi di carattere giuridico ed economico, quali sono previsti dai bandi dei concorsi statali della carriera di concetto;

*b*) negli istituti per geometri siano congruamente aumentate, nelle due ultime classi, le ore settimanali di insegnamento delle materie giuridiche integrandole con « nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo », previste dai programmi d'esame dei concorsi statali ai quali possono partecipare i diplomati geometri;

*c*) negli istituti industriali e nautici sia esteso e sviluppato il programma di insegnamento di diritto e di economia politica;

*d*) in tutte le scuole medie superiori di ogni ordine e grado l'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche, nonché dell'educazione civica, sia affidato esclusivamente ai laureati in giurisprudenza abilitati all'insegnamento di dette materie, nella considerazione che soltanto docenti qualificati possono insegnare dette discipline con la dovuta competenza, mentre ora tale compito è assolto in modo superficiale da professori laureati in lettere che mancano di una specifica preparazione giuridica, e che non garantiscono quindi un adeguato profitto da parte degli alunni. (15929)

RISPOSTA. — Lo schema di disegno di legge concernente il riordinamento dell'istruzione classica, scientifica e magistrale, attualmente in fase di avanzato concerto con gli altri Ministeri, prevede l'insegnamento dell'educazione civica e, per il nuovo liceo linguistico, un insegnamento di carattere giuridico, economico e sociale, da impartirsi dopo il primo biennio.

Per quanto, in generale, riguarda le questioni concernenti la determinazione degli orari e programmi e, conseguentemente, dei titoli validi per l'accesso agli insegnamenti relativi alle varie cattedre, si fa presente, che esse potranno essere esaminate solo sulla base e in attuazione delle nuove strutture, quali risulteranno dal previsto riordinamento generale dei singoli settori d'istruzione secondaria.

Con riferimento alla situazione attuale, si osserva che, per l'accesso agli insegnamenti di materia giuridiche ed economiche, oltre alla laurea in giurisprudenza, sono validi altri titoli (esclusa, per altro, la laurea in lettere), dato che tutti presuppongono, parimenti, una specifica preparazione in uno dei due campi di studio, cui gli insegnamenti medesimi si riferiscono; l'esame d'abilitazione, d'altra parte, sottopone gli aspiranti al vaglio in tutte le discipline comprese negli stessi insegnamenti.

Per quanto concerne l'insegnamento dell'educazione civica, si osserva che, secondo gli orientamenti espressi nelle premesse ai programmi approvati con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1958, n. 585, esso si configura come sintesi organica dei principi formativi e dei valori spirituali contenuti nei singoli insegnamenti; e lo studio della Costituzione e della realtà sociale nel suo svolgersi ed articolarsi si pone, unitamente allo studio della storia, come punto di riferimento di una vasta e complessa opera educativa, volta ad avviare gli alunni ad un responsabile inserimento nella vita civile.

Sulla base di tali presupposti, e considerati, in particolare, i profondi nessi esistenti tra storia ed educazione civica, il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 585 riconosce al docente di storia la maggiore idoneità al predetto compito, attuando una soluzione – confermata in successivi provvedimenti di riforma dei programmi nei singoli settori di istruzione secondaria (decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961 n. 1222 per gli istituti tecnici e decreto ministeriale 24 aprile 1963 per la scuola media) – che sembra, tuttora, la più rispondente alle particolari finalità dell'insegnamento, ed anche la più semplice dal punto di vista didattico e da quello amministrativo, in quanto non pone, rispettivamente, difficoltà attinenti al carico dell'orario scolastico e problemi di reclutamento di appositi docenti.

*Il Ministro:* GUI.

BERNETIC MARIA. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per conoscere la ragione per la quale non è stata ancora definita la posizione giuridica di Maria Trampus che è in attesa della sua sistemazione nei ruoli organici dei salariati dello Stato nella sua qualità di pulitrice assunta dall'intendenza di finanza di Trieste su autorizzazione del governo militare alleato già nel maggio 1949. Nei confronti dell'interessata, per un disguido amministrativo non ha finora trovato attuazione l'articolo 2, titolo 1 della legge n. 1600 del 1960.

In proposito da oltre un anno l'associazione sindacale, unione ex GMA, ha formulato un'istanza tramite il Ministero delle finanze senza ottenere alcuna risposta.

L'interessata ha urgente necessità della definizione della sua posizione giudica in quanto – dopo 17 anni di ininterrotto servizio – ha subito un infortunio sul lavoro e risulta priva di assistenza malattia e diritti previdenziali. (17471)

RISPOSTA. — Ai titolari degli uffici del registro viene assegnato un fondo denominato « spese di ufficio », con il quale gli stessi devono provvedere, tra l'altro, a far eseguire la pulizia dei relativi locali, affidandone il servizio a singoli o a ditte specializzate.

Ne consegue che le persone incaricate della pulizia dei locali degli uffici del registro non fanno parte del personale dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

In tale situazione trovasi la Trampus Maria alla quale è stato affidato, sin dal 3 maggio 1949, l'incarico della pulizia degli uffici del registro di Trieste, la cui richiesta d'inquadramento tra il personale salariato dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 ottobre 1960, n. 1600, è stata respinta in quanto la medesima non risulta assunta con provvedimento dell'amministrazione anglo-americana, come previsto dalla disposizione anzidetta.

La circostanza, messa in evidenza dalla ripetuta Trampus, che l'incarico di pulitrice le venne affidato su autorizzazione dell'ex GMA, non costituisce provvedimento di assunzione, giacchè tutti gli atti delle pubbliche amministrazioni comprese nel territorio libero di Trieste, erano soggetti alla preventiva autorizzazione dello stesso GMA.

Premesso quanto sopra sulla base degli elementi forniti dal dicastero delle finanze, si comunica che questo Ministero, a seguito delle sollecitazioni pervenute dalla segreteria dell'unione ex dipendenti dal GMA, ha rappresentato all'unione medesima nonchè allo stesso dicastero delle finanze di essere estraneo alla definizione della pratica di Trampus Maria.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:* AGRIMI.

BIMA. — *Ai Ministri delle finanze, della difesa, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti perequativi abbiano allo studio per placare il disagio degli agenti di custodia, dei carabinieri, degli agenti della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e della guardia forestale, i quali per essere stati congedati prima del 1° gennaio 1964 sono rimasti al coefficiente

131, mentre coloro che sono stati congedati susseguentemente godono ora del trattamento di quiescenza rapportato al coefficiente 173. (17686)

RISPOSTA. — Il Governo non può non convenire, in linea di massima, sulla fondatezza ed equanimità delle numerose iniziative parlamentari intese ad estendere ai graduati e militari di truppa dei corpi speciali, cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1964, i benefici pensionistici derivanti dall'applicazione dei nuovi coefficienti di retribuzione previsti per il personale in servizio alla data predetta.

È evidente, però, che lo stesso Governo potrà pronunciarsi per un provvedimento legislativo che estenda i nuovi coefficienti di stipendio, stabiliti per i graduati di truppa dalla legge 3 novembre 1963, n. 1543, al personale cessato dal servizio anteriormente alla emanazione di detta legge, soltanto allorchè le condizioni di bilancio consentiranno l'assunzione del relativo onere finanziario.

*Il Ministro delle finanze:* PRETI.

BOLDRINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se in base all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, che autorizza il Ministro della difesa a concedere altre dispense dal compiere la ferma di leva per particolari condizioni di famiglia, non ritenga giusto considerare fra i titoli per ottenere l'esonero quello del « secondogenito » di genitori viventi o di madre vedova che sia l'unico a provvedere al sostentamento della famiglia, allorchè il primogenito coniugato o non convivente sotto lo stesso tetto, abbia assolto agli obblighi militari di leva.

Tale esenzione in base a questo ultimo stato è bene ricordare che era in via di massima concessa dalla precedente regolamentazione sul reclutamento obbligatorio. (17824)

RISPOSTA. — L'ammissione alla dispensa dal compiere la ferma di leva nella ipotesi indicata dall'interrogante, è stata già prevista, in base alla facoltà conferita al ministro della difesa dal secondo comma dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, in occasione della chiamata alla leva della classe 1946.

Tale titolo di dispensa troverà applicazione anche per i giovani della classe 1947.

*Il Ministro:* TREMELLONI.

BONEA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali determinazioni ha adottato o stia per adottare in merito alla concessione di mutui ad enti locali da parte della Cassa depositi e prestiti, per la esecuzione di opere pubbliche e, in particolare, in relazione a quelle elencate nella deliberazione della giunta provinciale di Brindisi del 18 gennaio 1966, per una spesa complessiva di un miliardo e 400 milioni. (15167)

RISPOSTA. — Le richieste di mutui provenienti dagli enti della provincia di Brindisi sono state sempre considerate dalla Cassa depositi e prestiti, in relazione alle effettive disponibilità per tali operazioni, con la dovuta sollecitudine, così come del resto avviene per tutte le altre richieste provenienti dalle regioni meridionali ed insulari più depresse.

A conferma di ciò, si fa presente che, per quanto attiene all'intera regione pugliese, i mutui accordati dalla cassa ad enti della regione stessa ammontano a lire 37.035 milioni nel 1964 ed a lire 55.568 milioni nel 1965.

Premesso quanto sopra, relativamente alle richieste di mutuo elecante nella deliberazione della giunta provinciale di Brindisi del 18 gennaio 1966, per la esecuzione di opere pubbliche per una spesa complessiva di un miliardo e 300 milioni, si comunica che la cassa ha accolto quelle relative ai mutui di lire 50 milioni per la strada provinciale innesto statale 172 e di lire 50 milioni per la strada Ostuni, di cui ai punti 4 e 5 della delibera stessa.

Per il mutuo di lire 50 milioni destinato alla costruzione dell'edificio scolastico dell'istituto tecnico agrario di Ostuni, la cassa, con foglio 17 gennaio 1966 numero 71089-78398, si è riservata di riesaminare la richiesta dopo l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori da parte dei competenti organi tecnici statali.

Per quanto riguarda, poi, la richiesta del mutuo integrativo di lire 50 milioni, fatta per la costruzione del liceo scientifico in Francavilla Fontana, è da rilevare che per tale opera la cassa ha già dato il suo assenso per un primo mutuo di lire 48 milioni e un secondo di lire 70 milioni, le cui pratiche iniziate fin dal 1960 non si sono ancora perfezionate non essendo stati finora prodotti i decreti relativi all'approvazione del progetto e alla concessione del contributo statale. Utilizzati i 118 milioni dei mutui da lungo tempo assentiti, le cui pratiche sono rimaste incomplete, la cassa potrà esaminare

l'eventuale possibilità di prendere in considerazione l'ulteriore richiesta dei 50 milioni.

In merito alle richieste relative ai mutui per l'ospedale psichiatrico e per l'istituto tecnico industriale, si fa presente che le richieste stesse sono tenute in evidenza per essere esaminate, appena possibile, con la migliore considerazione, ovviamente in rapporto ai mezzi a disposizione.

*Il Ministro:* COLOMBO.

BRONZUTO, CORGHI E PICCIOTTO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intendano adottare, in merito al pagamento delle ore d'insegnamento eccedenti l'orario di cattedra degli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria, perchè sia rispettato il disposto dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, anche a seguito della decisione adottata all'inizio del 1964 dal Consgilio di Stato.

Mentre, infatti, le dette ore di insegnamento vengono retribuite in base al coefficiente iniziale della categoria, con una danno economico che per i più anziani raggiunge il 50 per cento del giusto dovuto, il citato articolo 3 della legge 14 novembre 1962, numero 1617, dispone che la retribuzione avvenga « per ogni ora oltre le 18 settimanali in ragione di un diciottesimo del trattamento spettante all'insegnante, con esclusione della sola aggiunta di famiglia »; e il Consiglio di Stato chiarisce che « per trattamento spettante » debba intendersi « coefficiente in godimento, con l'aggiunta delle due indennità in via di conglobamento ».

Ritengono, infatti, gli interroganti che il trattamento riservato agli insegnanti contrasti oltre che con la citata legge, con tutte le altre leggi e i criteri di regolamentazione del compenso per lavoro straordinario di tutti gli impiegati civili dello Stato. (8300)

RISPOSTA. — La questione è stata recentemente definita in sede di interpretazione autentica della legge 14 novembre 1962, numero 1617: la legge 6 agosto 1966, n. 634 ha, infatti, chiarito che il complesso spettante al docente per le ore d'insegnamento eccedenti l'orario di cattedra negli istituti d'istruzione secondaria va determinato sulla base del solo stipendio iniziale corrispondente al coefficiente in godimento.

In relazione a ciò, il Ministero della pubblica istruzione, con circolare del 23 settembre 1966, n. 359, ha emanato, facendo seguito alla circolare del 24 giugno 1963, numero 194, nuove istruzioni sull'applicazione della citata legge n. 1617.

*Il Ministro della pubblica istruzione:* GUI.

BUSETTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritenga opportuno e necessario predisporre una indagine per accertare se rispondano a verità talune notizie riguardanti il comportamento del comandante dei vigili urbani di Montagnana (Padova) e dei carabinieri addetti alla stazione dello stesso comune, per fatti accaduti nella giornata del luglio 1966.

In particolare per accertare se risponda al vero:

1) che il signor Giuseppe Conte – comandante dei vigili di Montagnana – con il concorso di un suo subordinato, sollecitato da un fatto personale, ha prelevato con la forza, sulla pubblica via, i due giovani Davide Trevisan e Pasquale Brocco e li ha trascinati nella locale caserma dei carabinieri;

2) che lo stesso comandante dei vigili ha usato violenza nei confronti dei due giovani con la complicità del suo subordinato, di fronte ai carabinieri e in particolare al brigadiere Fulvio Cavalleri, senza che questi abbiano sentito il dovere di intervenire ed anzi si sono prestati a presentare le figure dei due giovani in un quadro denigratorio;

3) che uno dei due giovani, precisamente Pasquale Brocco, è stato costretto a ricorrere alle cure mediche presso l'ospedale civile di Montagnana, dove i medici gli avrebbero riscontrato ferite guaribili in otto giorni rilasciando al colpito regolare certificato medico;

4) che successivamente, e precisamente la sera del 17 luglio, il Brocco è stato chiamato presso la stazione dei carabinieri di Legnano – comune della sua residenza – ed è stato soggetto a pressioni e ad intimidazioni, tanto da costringerlo a stracciare il certificato medico comprovante le lesioni subite, allo scopo di evitare denunce e di eliminare le prove.

Poiché nel comune di Montagnana tali fatti hanno suscitato indignazione nell'opinione pubblica, l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti e severi il ministro intenda promuovere, una volta accertata la verità dei fatti su indicati. (17635)

RISPOSTA. — Verso le ore 19 del giorno 16 luglio 1966, a Montagnana la moglie del comandante dei vigili urbani del luogo, Conte Giuseppe, importunata da due giovani, informava del fatto il marito.

Questi, unitamente ad un vigile, rintracciava i due giovani – identificati per Trevisan Davide e Brocco Pasquale – e li accompagnava nella locale stazione carabinieri per le contestazioni del caso.

Il mattino del giorno successivo il maresciallo comandante la stazione, venuto a conoscenza che il Brocco si era presentato all'ospedale civile per farsi medicare alcune ecchimosi, asserendo di averle riportate nel corso dell'interrogatorio, provvedeva ad acquisire il referto medico e lo spediva alla stazione di Legnano, luogo di residenza del Brocco, dove il giovane veniva riconvocato unitamente al Conte.

Sui fatti sono in corso accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria, cui il sindaco di Montagnana ha rimesso le querele sporte contro il comandante dei vigili dai due giovano coinvolti nella vicenda.

Allo stato, quindi, ogni ulteriore provvedimento non può che essere subordinato alla pronuncia della magistratura.

*Il Sottosegretario di Stato:* GASPARI.

CAPUA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi della opposizione alla istituzione dell'ulteriore, legittimo sviluppo triennale dell'istituto tecnico industriale di Roccella Jonica (Reggio Calabria), così come richiesto da numerosi sindaci della Locride. (17139)

RISPOSTA. — Il Ministero, per l'anno scolastico 1966-1967, ha concesso l'istituzione della prima classe del triennio superiore presso l'istituto di che trattasi.

Della concessione suddetta l'amministrazione ha provveduto a dare comunicazione telegrafica al provveditore agli studi della provincia.

*Il Ministro:* GUI.

CASSIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Sulla istituzione del terzo corso dell'istituto tecnico industriale di Rossano Calabro (Cosenza).

La mancata istituzione, che nello scorso anno destò profonda amarezza nella numerosissima popolazione scolastica della zona, rende praticamente impossibile la seria funzionalità dell'istituto che finirà con l'essere abbandonato dagli alunni i quali si vedono nella impossibilità di completarvi i loro studi.

Si tratta invero di sanare un fatto irrazionale e perciò di rendere produttiva una spesa altrimenti inutile, a parte, naturalmente, l'innegabile diritto della città di Rossano – centro giudiziario professionale, industriale e commerciale di grandissima importanza nella economia della regione calabrese – di vedere sodisfatta la propria richiesta. (17407)

RISPOSTA. — Il Ministero ha concesso l'istituzione del terzo corso presso l'istituto tecnico industriale di Rossano Calabro.

Della concessione suddetta l'amministrazione ha proveduto a dare comunicazione telegrafica al provveditore agli studi di Cosenza.

*Il Ministro:* GUI.

CERUTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere – premesso che: l'articolo 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959, prevede che l'amministrazione finanziaria può assumere personale straordinario per mansioni esecutive ed ausiliarie, per periodi di tempo non superiori a 90 giorni, soltanto « per esigenze di servizio di carattere eccezionale e non ricorrenti »; l'amministrazione finanziaria, avvalendosi di tale norma, ha proceduto dall'ottobre 1964 in poi all'ammissione di oltre 200 impiegati straordinari che alla fine di ogni trimestre cessano di diritto dal servizio, ma quasi sempre vengono riassunti a distanza di pochi giorni; il disegno di legge n. 1490 (Camera) prevedeva all'articolo 4 la sospensione di contingenti di personale civile non di ruolo ancora esistente presso le amministrazioni dello Stato ed il trattenimento in servizio ad esaurimento del relativo personale, ma che in sede di discussione di tale disegno vennero approvati i primi due articoli concernenti la soppressione dei ruoli aggiunti (legge 4 febbraio 1966, n. 32), mentre gli articoli 3 e 4 vennero accantonati – quali provvedimenti intenda adottare per eliminare la precaria situazione venutasi a creare con l'applicazione ripetuta dell'articolo 24 sopraccitato, dato che a distanza di un anno e mezzo si può fondatamente affermare che le « esigenze di servizio di carattere eccezionale e non ricorrenti » sono ormai divenute di carattere permanente e tenendo conto che il personale in questione si trova in una condizione insostenibile, sia per l'instabilità del rapporto d'impiego, sia perchè non gode del trattamento previsto per

gli altri impiegati non di ruolo, in materia di congedo ordinario, assenza per malattia, infermità per causa di servizio, assenza per gravidanza e puerperio, ecc. (17775)

RISPOSTA. — È intendimento dell'ufficio per la riforma burocratica procedere alla revisione ed all'aggiornamento delle norme che attualmente regolano lo stato ed il trattamento degli impiegati civili non di ruolo dello Stato, con particolare riguardo alla disciplina delle ferie annuali e delle posizioni di chiamata o richiamo alle armi, tenuto conto dei principî affermati a tale proposito dalla Corte costituzionale.

Con l'occasione lo stesso ufficio condurrà un approfondito esame delle varie disposizioni speciali che, in deroga al divieto generale di assunzione di personale non di ruolo, autorizzano talune amministrazioni a procedere a tale assunzione per fronteggiare esigenze eccezionali e transitorie.

Conseguentemente, anche le questioni cortesemente richiamate, riguardanti il personale assunto ai sensi dell'articolo 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959, formeranno oggetto di attento esame in detta sede per l'adozione di eventuali provvedimenti in merito, trattandosi di particolari questioni e situazioni comuni a più amministrazioni statali.

*Il Ministro:* PRETI.

CETRULLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza di quanto è avvenuto presso il provveditorato agli studi di Terni in merito alle assegnazioni delle cattedre di lingua francese, come denunciato sulla cronaca cittadina del giornale quotidiano *Il Tempo* del 9 gennaio 1966 e successiva risposta del provveditorato pubblicata in data 14 gennaio 1966.

Si fa notare che la risposta del provveditorato non chiarisce nessuna delle questioni sollevate dall'articolo del 9 gennaio 1966. (14827)

RISPOSTA. — Il caso riguarda il conferimento, da parte del provveditorato agli studi di Terni, dell'incarico per l'insegnamento di lingua francese alla professoressa Guglielmi Amadio Rosanna, per l'anno scolastico 1965-66.

La predetta insegnante, alla quale era stato conferito in un primo tempo l'incarico presso la scuola media del comune di Amelia, ha lamentato di essere stata assegnata successivamente, in sede di revisione delle nomine accettate con riserva, alla scuola media di Piediluco e non al posto risultante dalle ore di insegnamento in due scuole medie di Terni centro.

Al riguardo, risulta che tale assegnazione definitiva è stata disposta tenuto anche conto delle indicazioni, contenute nella domanda d'incarico, in ordine alle sedi e alle scuole preferite. In proposito, si è considerato che l'assegnazione alla scuola di Piediluco rientrata nell'ambito delle preferenze indicate, dato che l'interessato aveva espresso una generica preferenza per Terni, senza specifico riguardo a singole scuole, e che Piediluco è frazione del comune di Terni. D'altra parte, il posto nella scuola di Piediluco, conferito con incarico triennale alla predetta professoressa, si riferiva ad una cattedra; non era, invece, corrispondente ad una cattedra e non comportava, quindi, il relativo trattamento economico, il posto nelle due scuole di Terni-centro, assegnato con supplenza annuale ad altra insegnante.

Risulta, inoltre, che l'interessata ha proposto ricorso ai sensi dell'articolo 33 dell'ordinanza ministeriale 25 febbraio 1965 e che tale ricorso è stato respinto dalla commissione di cui all'articolo 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, competente a decidere con provvedimenti definitivi – impugnabili, pertanto, in sede giurisdizionale o con ricorso al Capo dello Stato – le controversie in materia di applicazione delle disposizioni sugli incarichi e le supplenze.

*Il Ministro:* GUI.

CINCIARI RODANO MARIA LISA E RE GIUSEPPINA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che nel concorso per esame a ventidue posti di vice assistente sociale in prova nel ruolo del personale di servizio sociale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, bandito il 10 agosto 1963 l'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali; se ritenga conforme al prestigio dell'amministrazione e ai principî costituzionali subordinare il giudizio sulle capacità culturali dei candidati all'esito di *test*, psicologici e di un colloquio con un psichiatra psicologo. (4428)

RISPOSTA. — La prova attitudinale prevista nel bando di concorso per esame a ventidue posti di vice assistente sociale, è espressamente prescritta dagli articoli 21 e 25 della legge 16 luglio 1962, n. 1085 sull'ordinamento

degli uffici di servizio sociale e l'istituzione dei ruoli del personale del servizio medesimo; l'esito favorevole di essa, dispone altresì la legge, è condizione di ammissibilità alle prove culturali.

Tale prova di attitudine professionale non manca di precedenti nel settore del pubblico impiego: infatti l'articolo 223 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, regolando i concorsi di ammissione alle carriere con ordinamento speciale del Ministero degli esteri, stabilisce che i candidati alle suddette carriere debbono essere forniti anche di attitudine professionale da accertarsi mediante un colloquio.

Per quanto riguarda, nel caso in esame, l'esigenza della prova attitudinale, è innanzi tutto da rilevare che il personale operante negli uffici di servizio sociale è chiamato ad instaurare rapporti umani di ovvia delicatezza con i minori e con le loro famiglie, per cui è indispensabile che i candidati dimostrino, oltre il possesso dei requisiti di preparazione culturale, anche fondamentali doti di personalità e l'assenza di turbe psichiche del carattere.

È da rilevare, inoltre, che gli elementi fondamentali che caratterizzano l'attività di un assistente sociale nel settore della rieducazione dei minorenni sono strettamente collegati alla risoluzione di problemi di ordine psicologico e sociale dei giovani disadattati. È, quindi, in ordine a questi elementi che si rende necessaria una valutazione delle attitudini specifiche dei candidati.

Per assicurare a tale valutazione un'adeguata validità non sembra che possa prescindersi dalla somministrazione di *test* psicologici e da un colloquio con uno specialista psichiatra-psicologo.

Né, d'altra parte, può ravvisarsi un motivo di incostituzionalità nella prescrizione che pone l'esito favorevole della prova di attitudine professionale come condizione di ammissibilità alle prove culturali; evidente essendo che il difetto di un elemento essenziale come è quello riguardante l'attitudine professionale, renderebbe del tutto vana la partecipazione alle prove culturali; ed altrettanto essendo evidente – ove si intendesse fare riferimento all'articolo 51 della Costituzione – che tale norma, in quanto prescrive che tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, non è per nulla vulnerata dalla disposizione sopra richiamata, la quale stabilisce, nella specie, particolari requisiti valevoli per tutti coloro che aspirano ad essere nominati assistenti sociali.

*Il Ministro:* REALE.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per saper se sia a conoscenza che, anche quest'anno, non hanno avuto ancora inizio le lezioni alla scuola elementare, speciale, per subnormali G. Mameli di Roma; che negli anni scorsi le lezioni hanno avuto inizio in tale scuola con ben due mesi di ritardo sul calendario scolastico; che tale ritardo provoca grave danno agli alunni ed è fonte di seria preoccupazione per famiglie già duramente provate; che tale ritardo si deve alla difficoltà di reperire il personale specializzato che dovrebbe esser adibito alla sorveglianza dei bambini durante il tragitto negli autobus riservati messi a disposizione dal comune di Roma; per sapere altresì se intenda, anche promuovendo gli opportuni accordi col comune di Roma, adottare gli opportuni provvedimenti per la sollecita soluzione del problema. (13356)

RISPOSTA. — Il provveditorato agli studi di Roma, anche a seguito delle sollecitazioni del Ministero, non ha mancato, sin dall'anno scolastico 1964-65, d'interessare l'amministrazione comunale di Roma alla soluzione del problema segnalato.

Il comune di Roma ha però obiettato, al riguardo, che le vigenti norme di legge non pongono a carico delle amministrazioni comunali il servizio di sorveglianza sugli autobus riservati ai bambini sub-normali.

In conseguenza, il servizio di sorveglianza di che trattasi è stato sinora disimpegnato, in attesa di soluzioni più idonee, mediante la utilizzazione di personale insegnante.

*Il Ministro:* GUI.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione del popolare quartiere Testaccio, in Roma, privo di scuola media, per cui gli alunni di tale quartiere sono costretti ad usufruire di sole sette aule presso la scuola elementare IV Novembre, scuola insufficiente e inadatta.

Per sapere se sia a conoscenza altresì del fatto che prima dell'anno scolastico 1963-64 funzionavano in detto quartiere due scuole di avviamento professionale: Edmondo De

Amicis, in via Galvani e Carlo Cattaneo in via Florio, i cui locali anziché essere destinati alla scuola media sono stati utilizzati ad altro scopo; per sapere infine quali provvedimenti abbia adottato e intenda adottare per venire incontro alle legittime richieste della popolazione. (16377)

RISPOSTA. — Prima dell'anno scolastico 1963-64 funzionavano nel quartiere Testaccio di Roma due scuole d'avviamento professionale: la C. Cattaneo in via Florio e la De Amicis in via Galvani.

La scuola C. Cattaneo era sistemata in locali di proprietà dell'Ente morale scuola officine meccaniche, ove funzionava anche l'omonimo istituto professionale. Detto ente già da tempo aveva prospettato l'impossibilità di continuare ad ospitare la scuola di avviamento; per cui il Ministero fin dal 1960 aveva invitato il comune di Roma a reperire, in adempimento d'un obbligo di legge, nuovi locali.

In pari tempo, il Ministero aveva segnalato al comune la necessità di trovare una nuova sede per la scuola De Amicis, annessa all'omonimo istituto professionale e costretta a effettuare il doppio turno di lezioni.

Approssimandosi la data della trasformazione delle due scuole d'avviamento anzidette in scuole medie – comportante il loro totale distacco dagli istituti professionali – il Ministero tornò a sollecitare una soluzione dei problemi edilizi già segnalati. Il comune di Roma propose l'assegnazione alla De Amicis di 24 aule prefabbricate al Valco San Paolo e la sua fusione con la Cattaneo in tale sede, facendo presente che in via Zabaglia era prevista la costruzione di un edificio da destinare a una scuola media.

Il Ministero, pur accettando il trasferimento della scuola De Amicis nella nuova sede, respinse la proposta di fusione di detta scuola con la Cattaneo, proprio perché riteneva assolutamente necessario il funzionamento di almeno una scuola media nel quartiere Testaccio.

Frattanto, in seguito alle legittime pressioni dell'ente proprietario, la scuola Cattaneo aveva dovuto lasciare parte dei locali in cui era stata sino ad allora ospitata.

In conseguenza, nell'anno scolastico 1965-66, il provveditorato agli studi per eliminare tale carenza ha assegnato alla scuola media Cattaneo 8 locali siti al piano rialzato, con ingresso autonomo in via Volta 43, dell'edificio sede della scuola elementare IV Novembre. Nei suddetti locali hanno, infatti, funzionato, in doppio turno di lezione, le undici classi della scuola media. Nel contempo, il provveditorato agli studi ha ulteriormente richiesto al comune di Roma l'approntamento di aule idonee per consentire alla scuola media Cattaneo un migliore funzionamento in vista anche del prevedibile aumento della popolazione scolastica.

Il comune di Roma, con lettera del 27 giugno 1966 ha comunicato di poter mettere a disposizione della scuola materna funzionante presso la scuola elementare IV Novembre, – dopo gli opportuni lavori di restauro – i locali di via Galvani 10, a suo tempo costruiti per scuola materna, occupati da famiglie di sfollati e da uffici della nettezza urbana.

Considerato che il trasferimento della scuola materna renderà disponibili 7 aule, il provveditorato agli studi ha assegnato alla scuola media Cattaneo, in aggiunta alle aule già in uso, altre sette aule della scuola elementare IV Novembre.

Queste ultime aule saranno, per altro, disponibili non appena saranno ultimati i lavori in corso e sarà effettuato il trasferimento della scuola materna.

*Il Ministro:* GUI.

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se il disposto di cui al comma « ai fini della determinazione sulla misura del compenso, si tiene conto dello stipendio o retribuzione base, ragguagliata allo stipendio iniziale del professore straordinario del corrispondente ruolo, con esclusione di ogni altro assegno accessorio » di cui alla circolare ministeriale del 24 giugno 1963, n. 194 protocollo 34510/139, non sia in contrasto con l'articolo 3 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, che dice: « in ragione di un diciottesimo del trattamento spettante all'insegnante con la esclusione della sola aggiunta di famiglia ». (2506)

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che ritardano l'emanazione delle ulteriori disposizioni applicative della legge 14 novembre 1962, n. 1617, relativamente alle questioni controverse, per le quali contemporaneamente alla circolare ministeriale del 24 giugno 1963, n. 194, è stato chiesto il parere al Consiglio di Stato. (4007)

RISPOSTA. — La recente legge 6 agosto 1966, n. 634 (*Gazzetta ufficiale* del 20 agosto 1966, n. 206) ha dettato norme interpretative degli arti-

coli 3 e 5 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, chiarendo, tra l'altro, che il compenso spettante al docente per le ore d'insegnamento eccedenti l'orario di cattedra negli istituti di istruzione secondaria va determinato sulla base del solo stipendio iniziale corrispondente al coefficiente in godimento.

In relazione alla citata legge, il Ministero, con circolare del 23 settembre 1966, n. 359, ha impartito, facendo seguito alla circolare del 24 giugno 1963, n. 194, nuove istruzioni per l'applicazione della legge n. 1617.

*Il Ministro:* GUI.

CRUCIANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per aderire alle giuste rivendicazioni dei lavoratori anziani, la maggioranza dei quali – se ha compiuto il proprio dovere al servizio della patria – non riesce a conquistare il diritto alla pensione INPS di anzianità per il quale necessitano, per la legge 21 luglio 1965, n. 903, 35 anni di contributi effettivi, mentre quelli riconosciuti « figurativi », che si riferiscono al periodo del servizio militare, non concorrono a formare il periodo contributivo necessario. (17755)

RISPOSTA. — La pensione di anzianità, istituita con la legge 21 luglio 1965, n. 903, prescindendo dai limiti di età pensionabile del vigente ordinamento pensionistico generale, adempie unicamente allo scopo di agevolare, nel conseguimento delle prestazioni, chi ha contribuito in modo più consistente alla gestione assicurativa.

Atteso che l'istituzione della pensione di anzianità si traduce, in concreto, in un abbassamento dei normali limiti di età pensionabile, sono stati esclusi dall'ammontare dei contributi accreditati a ciascun lavoratore, quelli figurativi, il cui computo avrebbe, fra l'altro, ingenerato un ulteriore abbassamento del limite di età pensionabile, in contrasto con gli attuali indirizzi previdenziali in campo nazionale ed internazionale. Era naturale anche che, ai fini dell'esclusione dei contributi figurativi, non si facessero discriminazioni, d'altronde ingiustificabili, fra i vari tipi di contribuzione.

Infatti, ove fossero stati ammessi al computo utile i contributi figurativi per servizio militare, non ci sarebbero state ragioni plausibili per escludere i contributi figurativi accreditati per gli altri motivi – periodi di malattia e periodi di disoccupazione involontaria – altrettanto meritevoli di riconoscimento, essendo tali altre cause di mancata contribuzione effettiva anch'esse oggettive e causate da forza maggiore.

In sede di discussione in Parlamento della legge citata, il problema fu dibattuto e furono presentati emendamenti intesi a considerare fra i contributi utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità anche quelli figurativi. Tuttavia, per i motivi sopra esposti, tali emendamenti furono respinti donde l'inopportunità di una iniziativa legislativa diretta a riproporli al Parlamento.

*Il Ministro:* BOSCO.

DE LORENZO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga di intervenire con la massima urgenza per ristabilire il rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di assistenza sanitaria violate dall'amministrazione comunale di Modica (Ragusa) la quale, in spregio al disposto degli articoli 15, 16 e 17 del regio decreto 19 luglio 1906, n. 400 e dell'articolo 55 del testo unico delle leggi sanitarie, ha proceduto arbitrariamente alla iscrizione nell'elenco dei poveri della totalità dei braccianti agricoli, pur beneficiando gli stessi della assistenza INAM.

Nell'attuale momento in cui vengono invocate rigorose misure tendenti al contenimento della spesa delle amministrazioni comunali, la procedura adottata dalla citata amministrazione non può essere consentita non solo perché, come detto, risulta contrastante con precise e tassative disposizioni di legge, ma anche perché arreca aggravio alle spese stabilite in bilancio per l'assistenza sanitaria ai non abbienti, fra i quali non possono includersi i braccianti agricoli compresi fra le categorie assistite dall'Istituto nazionale di assicurazione contro le malattie. (17664)

RISPOSTA. — La giunta municipale di Modica, con deliberazione 17 agosto 1966, n. 756, ha stabilito di revocare il precedente atto del 22 luglio, con cui aveva deciso, a causa della vertenza INAM - medici, di iscrivere i braccianti agricoli negli elenchi degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita.

*Il Sottosegretario di Stato:* GASPARI.

DE PASQUALE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga necessario intervenire presso

l'ufficio postale di San Pietro Spadafora (Messina) affinché il recapito di assegni di conto corrente per indennità di disoccupazione, assegni familiari, ecc. venga affidato ad un regolare portalettere e non ad una persona di fiducia del reggente l'ufficio postale, la quale, tra l'altro, chiede ai destinatari – quasi tutti disoccupati – compensi che vanno fino a lire 1.000 per ogni assegno recapitato.

(18139)

RISPOSTA. — Premesso che il servizio di recapito delle corrispondenze a San Pietro Spadafora è assicurato da due portalettere, si comunica che sono stati disposti gli opportuni accertamenti ispettivi in ordine a quanto forma oggetto dell'interrogazione.

*Il Ministro:* SPAGNOLLI.

DI LEO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere, in relazione al contenuto della interrogazione presentata alla Camera dei deputati il 3 settembre 1965 in ordine ad episodi che si sarebbero verificati nel corso degli esami di abilitazione svoltisi presso l'istituto magistrale di Ribera (Agrigento), l'esito della inchiesta volta ad accertare concretamente fatti, protagonisti e modalità di svolgimento degli episodi lamentati, ed i conseguenti provvedimenti adottati.

(17821)

RISPOSTA. — A seguito dell'inchiesta amministrativa disposta a suo tempo dal Ministero, sono stati avviati alcuni provvedimenti disciplinari in connessione alle risultanze emerse. Per altro, non è possibile ancora render noto l'esito dell'inchiesta, essendo necessario preliminarmente definire i procedimenti disciplinari.

Circa la procedura amministrativa per la adozione dei provvedimenti disciplinari, si fa presente che le vigenti norme sulla materia prescrivono, per talune sanzioni, che sia anche udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

*Il Ministro:* GUI.

DI LORENZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per sapere:

*a*) se siano a conoscenza del grave stato di disagio in cui versano le popolazioni siciliane e particolarmente della provincia di Siracusa a causa delle esercitazioni delle forze aeree americane che provocano continuamente incidenti, che mettono a repentaglio la vita e i beni dei cittadini;

*b*) per quali cause siano state sganciate bombe, definite fumogene, sulla terraferma, ben lontano dal mare, dato che due bombe sono cadute in un podere di proprietà dell'agricoltore Giovanni Gradante, in contrada Porto Palo (Pachino) mentre altre bombe sono ricercate da carabinieri e da militari americani nelle campagne poste nell'estremo lembo meridionale della provincia di Siracusa;

*c*) cosa si intenda fare in merito a tali esercitazioni delle forze aeree americane su territorio italiano, dato che già altri incidenti si sono verificati e precisamente nella estate scorsa e, poi, alla vigilia di Natale del 1965;

*d*) quali provvedimenti intendano prendere per fare uscire dall'incubo milioni di siciliani esposti alla mercé degli errori di un pilota o ai guasti di un meccanismo di sganciamento;

*e*) se intendano prendere iniziative in grado di allontanare le basi militari dalla Sicilia, in modo da fare del Mediterraneo un mare di pace, di scambi commerciali, di elevazione sociale dei vari popoli rivieraschi.

(16079)

RISPOSTA. — In attuazione della collaborazione fra le forze NATO, i velivoli della sesta flotta USA e della RAF di Malta sono autorizzati ad effettuare voli addestrativi, a bassa e media quota, nella zona della Sicilia meridionale. Per tali voli è vietato portare a bordo munizionamento reale. Sono inoltre vietate manovre acrobatiche e sorvoli a bassa quota di centri urbani e di aree popolate.

In particolare, per l'esercitazione Etna Way, connessa con i tiri sul poligono di Pachino, è autorizzato il sorvolo di un breve tratto del territorio siciliano, lungo una rotta prestabilita, con a bordo bombe da esercitazione e razzi a carica inerte.

Nel corso dell'esercitazione non si sono mai verificati incidenti di rilievo. Solo in tre casi si è avuta la caduta di alcune bombe fuori dell'area del poligono di Pachino, come appresso:

1) 29 ottobre 1964: 1 bomba, con danno valutabile in lire 20 mila;

2) 14 dicembre 1965: 4 bombe, nessun danno materiale;

3) 8 aprile 1966: 2 bombe, nessun danno materiale.

Quanto a quest'ultimo incidente, cui fa riferimento esplicito l'interrogante, è da pre-

cisare che le cause sono state accertate come puramente accidentali. Anche in tale caso si è trattato, ovviamente, di bombe del tipo da esercitazione, allestite con soli artifici fumogeni. Ad ogni modo, è stato provveduto a modificare il sentiero aereo di sgancio, in modo da non sorvolare alcun tratto del territorio siciliano, all'infuori dell'area del poligono. In seguito a tale disposizione, un eventuale ulteriore incidente di caduta incontrollata di bombe da esercitazione potrà avvenire esclusivamente in mare.

*Il Ministro della difesa:* TREMELLONI.

DURAND DE LA PENNE. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se ritengano necessario di intervenire presso l'ENPAS affinché il consiglio di amministrazione di detto ente, nel predisporre i coefficienti attuariali di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1965, numero 1368, tenga conto della particolare situazione in cui si trovano gli ufficiali in servizio permanente provenienti dal complemento o dai sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei corpi di polizia i quali, essendo stati iscritti all'opera di previdenza dopo moltissimi anni dalla data di arruolamento (fino al 1° luglio 1956 dalla data di promozione a maresciallo e successivamente dalla data di promozione a sergente maggiore) temono che nei loro confronti venga a verificarsi, ai fini del riscatto dei periodi di servizio utili per l'indennità di buonuscita, un notevole danno economico, derivante dall'eventuale assoggettamento a contributi commisurati allo stipendio percepito all'atto della domanda.

Tutto ciò a differenza di quanto si verifica per gli altri dipendenti statali, i quali, in dipendenza del diverso stato giuridico, hanno versato, nel corso del tempo, i contributi medesimi in base agli stipendi via via maturati nelle varie qualifiche della carriera.

(16807)

RISPOSTA. — È da premettere che la legge 6 dicembre 1965, n. 1368, ammette a riscatto tutti i servizi resi allo Stato che, in precedenza, non erano considerati utili ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sebbene essi fossero utili per la pensione statale; la legge suddetta non prevede, né poteva prevedere, la possibilità di una differenziazione contributiva in relazione all'epoca di iscrizione all'opera di previdenza, gestita dall'ENPAS.

D'altra parte, occorre tenere presente che la situazione in cui vengono a trovarsi gli ufficiali in servizio permanente provenienti dal complemento o dai sottufficiali e tutti i sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei corpi di polizia, rispetto agli altri dipendenti dello Stato, è comune anche ad altre categorie di personale statale per le quali l'iscrizione alla predetta opera di previdenza è avvenuta in tempi diversi.

Pertanto, ove si fossero adottate particolari aliquote di riscatto per talune categorie di militari, dette aliquote di favore avrebbero potuto dar luogo a richieste di estensione da parte di altre categorie di personale dello Stato, con evidenti onerosi riflessi finanziari che non è dato nemmeno prevedere e che, comunque, non avrebbero potuto far carico al bilancio dell'ENPAS.

Da ultimo, si fa presente che la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'ente, concernente le tabelle dei coefficienti attuariali e le rispettive norme di attuazione per il riscatto dei servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di cui alla richiamata legge 6 dicembre 1965, numero 1368, è stata approvata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con questo Ministero, in data 4 luglio 1966, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 25 luglio 1966, n. 183.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:* AGRIMI.

FERIOLI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno causato il ritardo nel versamento all'INPS da parte del Ministero del tesoro, per conto del disciolto Ministero dell'Africa, dei contributi del signor Visioli Egidio fu Francesco, nato il 30 settembre 1895 e residente in Parma, via Muggia 1, ex dipendente del municipio di Addis Abeba, relativi al periodo 16 marzo 1940 - 31 gennaio 1949, ritardo che ha provocato il non riconoscimento da parte dell'INPS di detto periodo ammontante a ben nove anni, con le ovvie conseguenze ai fini della pensione liquidata in misura ridotta. Per conoscere quando sarà finalmente definita dai competenti uffici la pratica di revisione della pensione da tempo proposta dall'interessato, precisando che si tratta di questione di carattere generale che riguarda molti altri lavoratori, che, senza colpa alcuna, si vedono lesi nei propri diritti.

(17435)

RISPOSTA. — Il ritardato versamento dei contributi assicurativi per il personale del soppresso Ministero Africa italiana deve attribuirsi a causa di forza maggiore, attese le particolari condizioni in cui si è venuto a trovare detto personale a seguito delle vicende belliche, mentre da parte dell'INPS è stata eccepita la prescrizione di cui all'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827.

Va considerato che la regolarizzazione di dette posizioni ha richiesto un complesso e lungo lavoro per la ricostruzione della posizione amministrativa dei dipendenti stessi, che riguardava parecchie decine di migliaia di pratiche ed il reperimento delle relative documentazioni anche nei territori ex coloniali.

Tali adempimenti, assai laboriosi, hanno determinato il ritardo nelle definizioni delle posizioni assicurative che restarono anche sospese per un certo tempo, avendo l'INPS considerato fuori termini, ai sensi del citato articolo 55 del regio decreto-legge del 1935, numero 1827, gli accreditamenti dei contributi disposti dall'amministrazione statale.

Ciò premesso, per quanto riguarda in particolare il signor Visioli, si comunica che il versamento dei contributi venne effettuato con provvedimento del 23 febbraio 1959 per il periodo di servizio prestato dal 13 marzo 1940 al 31 gennaio 1949 e, soltanto dopo la entrata in vigore dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1960, n. 1599, che consentì la regolarizzazione delle posizioni assicurative per tutto il personale di che trattasi, in deroga al disposto dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, detti contributi vennero accreditati.

Sennonché, l'INPS ha riconosciuto l'aumento della pensione corrispondente ai versamenti dei contributi per 9 anni a favore del signor Visioli, a decorrere dalla data del versamento (23 febbraio 1959) anziché dal 1° ottobre 1955, data in cui al predetto era stata liquidata la pensione per il raggiungimento del 60° anno di età, considerando operante l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 1957, n. 818, e negando quindi l'aumento della pensione stessa per il periodo dal 1° ottobre 1955 al 22 febbraio 1959, come richiesto dall'interessato.

Questo Ministero, in dipendenza delle reiterate richieste del predetto signor Visioli e di altri dipendenti in analoga situazione, ha ripetutamente insistito presso il predetto istituto perché, in considerazione delle ragioni di forza maggiore che avevano determinato il ritardato versamento dei contributi e della eccezionalità delle norme di cui all'articolo 6 della legge 22 dicembre 1960, n. 1599, considerasse inoperante nei confronti del personale dell'ex Ministero Africa italiana il disposto del citato articolo 22 ed attribuisse effetto retroattivo ai versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1960, n. 1599.

Dato che l'INPS ha ancora eccepito di non poter derogare all'applicazione dell'articolo 22, almeno sino all'entrata in vigore della legge del 1960, n. 1599, la questione di carattere generale trovasi ora all'esame di questo Ministero per una definizione – ove occorra – anche in sede normativa.

Si può quindi assicurare che la questione prospettata dall'interrogante è oggetto di attento esame per una adeguata soluzione, nell'interesse dei dipendenti già in servizio presso le cessate amministrazioni dell'Africa italiana.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:* AGRIMI.

FOA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se intenda intervenire nei confronti del gruppo Italcementi che sta intensificando la sua azione di rappresaglia e di intimidazione contro i lavoratori; e, in particolare, nei confronti del licenziamento in tronco effettuato dallo stabilimento di Genova di due lavoratori: il segretario della commissione interna Rossi, del direttivo del sindacato aderente alla CGIL, e il sindacalista Podda dell'UIL. (17630)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti all'uopo esperiti è risultato che in data 15 luglio 1966, in occasione dello sciopero effettuato dai dipendenti della Italcementi di Genova per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, i lavoratori Rossi Alberto e Podda Efisio sono venuti prima a diverbio e poi a vie di fatto con l'operaio Pardini Giovanni. L'incidente è avvenuto sul piazzale antistante il cancello di ingresso dello stabilimento, in zona di proprietà dell'azienda, dopo che il predetto Pardini, il quale non aveva aderito allo sciopero, aveva ultimato il suo turno normale di lavoro.

La direzione dello stabilimento, valutate le circostanze del fatto, ha sospeso dal lavoro li Rossi ed il Podda ed ha informato, nello stesso tempo, la direzione centrale della Italcementi di Bergamo, la quale, in data

19 luglio 1966, ha notificato ad entrambi i lavoratori il licenziamento senza preavviso e senza indennità ai sensi dell'articolo 47, numero 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 maggio 1963.

Risulta che l'operaio Rossi ha inoltrato ricorso al collegio di conciliazione ed arbitrato di cui all'accordo interconfederale 18 giugno 1966 e che il Podda, tramite il sindacato al quale aderisce, sta cercando di risolvere la questione in via conciliativa.

*Il Ministro:* BOSCO.

FODERARO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se ritenga conforme ad equità e giustizia emanare un provvedimento di sanatoria, disponendo la loro riammissione in termini, per tutti quei vincitori del concorso a 125 posti di assistente di stazione delle ferrovie dello Stato per i quali – a causa dello sciopero dei postelegrafonici che ha bloccato o ritardato per molte settimane il recapito della corrispondenza – è giunto in ritardo alla amministrazione ferroviaria qualcuno dei documenti richiesti.

L'interrogante si permette far presente come trattasi evidentemente di un caso di forza maggiore non imputabile a colpa o negligenza dei concorrenti, per cui non sarebbe affatto giusto che per un fatto dovuto a terzi – nel caso l'amministrazione delle poste e letecomunicazioni – debbano subire conseguenze coloro che sono riusciti a superare, certamente con sacrifici notevoli, il concorso in argomento. (17811)

RISPOSTA. — Per il concorso – riservato agli assuntori di stazione o di fermata – a 125 posti di assistente di stazione, indetto con decreto ministeriale n. 416 del 1963 in applicazione dell'articolo 7 della legge n. 13 del 1963, non sussistono casi di vincitori che debbano essere dichiarati decaduti dal diritto al posto per aver presentato con ritardo i documenti loro richiesti ai fini dell'immissione in impiego di ruolo. Vi sono soltanto due vincitori che, a distanza ormai di due mesi e mezzo dalla scadenza del termine perentorio, non hanno fornito alcun riscontro alla suddetta richiesta, dimostrando così di non avere più interesse alla nomina.

*Il Ministro:* SCALFARO.

FRANCESCHINI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per conoscere se intendano di concerto, con urgenza, correggere ed integrare l'applicazione della legge 14 novembre 1962, n. 1617 (disposizioni sulle ore di insegnamento eccedenti l'orario di cattedra negli istituti di istruzione secondaria), disponendo che il trattamento in trentaseiesimi e in diciottesimi previsto dall'articolo 3 a favore degli insegnanti che compiono ore di supplenza, rispettivamente, entro od oltre il criterio di cattedra, si effettui « in ragione del trattamento spettante all'insegnante, con la sola esclusione dell'aggiunta di famiglie », anziché secondo quanto precisa restrittivamente la circolare n. 194 del Ministero della pubblica istruzione, e cioè tenendosi conto solo « dello stipendio o retribuzione base ragguagliato allo stipendio iniziale del professore straordinario del corrispondente ruolo, con esclusione di ogni altro assegno ».

L'evidente contrasto tra tale norma applicativa ed il citato chiaro testo dell'articolo 3 ha determinato il più vivo disagio in tutto il corpo docente, che pur aveva accolto con sodisfazione la legge n. 1617; infatti l'appiattimento delle liquidazioni ai livelli minimi, oltre ad essere del tutto arbitrario, è lesivo delle legittime differenze che intercorrono fra i diversi trattamenti dovuti ai singoli insegnanti. (2646)

(*La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 8300, del deputato Bronzuto, pubblicata a pag. 8201*).

GAGLIARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio.* — Per conoscere, di fronte alla grave crisi in cui versano le finanze degli enti locali, quali provvedimenti – anche in vista della costituzione degli enti regionali e della riforma della finanza locale – intendano assumere in via di urgenza.

In particolare l'interrogante fa presenti le seguenti inderogabili necessità:

1) che la Cassa depositi e prestiti continui, come in passato, ad essere l'ente mutuante per eccellenza dei comuni, delle province e degli enti locali minori;

2) che si provveda a maggiori finanziamenti per la viabilità comunale e provinciale, per le opere igieniche, per l'edilizia popolare, ecc.

3) che venga disposta, in via definitiva, l'integrazione dei bilanci comunali in considerazione delle mancate entrate dovute alla abolizione, per legge, di varie imposte, non-

ché per gli oneri assunti dallo Stato nel campo dell'istruzione pubblica;

4) che i mutui della Cassa depositi e prestiti vengano somministrati nei termini indicati dal capitolato generale di appalto per le opere pubbliche (decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063) e con procedure semplificate al fine di evitare agli enti pesanti oneri per interessi passivi.

L'interrogante, infine, rileva l'urgenza dei suindicati interventi per evitare che le difficoltà in cui versano le finanze degli stessi enti locali abbiano ad aggravarsi in modo preoccupante. (14614)

RISPOSTA. — La delicata situazione finanziaria degli enti locali, caratterizzata da un crescente squilibrio fra il ritmo delle entrate e quello di espansione delle spese, pone in tutta la sua urgenza il problema di un'organica riforma della finanza locale, nel più ampio sistema della finanza pubblica anche in relazione alla esigenza di coordinamento posta dall'articolo 119 della Costituzione.

Frattanto, in attesa che possano condursi a termine gli studi in corso presso il Ministero delle finanze per il riordinamento del sistema tributario dei comuni e delle province, nel quadro dell'ordinamento tributario dello Stato e delle regioni, e per il riassetto del sistema della spesa degli enti stessi, sono all'esame provvedimenti contingenti, capaci di tonificare in via immediata la finanza comunale e provinciale e di ristabilire, almeno in parte, l'equilibrio economico dei bilanci di previsione degli enti deficitari.

A tale riguardo è stata comunque ribadita dal Ministero del tesoro l'opportunità che i detti enti adeguino la politica della spesa a quella dell'entrata, limitando, per quanto possibile, l'espansione delle spese generali (personale, beni e servizi, interventi facoltativi, ecc.), provvedendo ad una più razionale organizzazione dei servizi pubblici, intesa ad assicurare una maggiore efficienza di essi al costo più basso possibile e promuovendo il riordinamento delle aziende municipalizzate che presentano paurosi disavanzi di bilancio (100 miliardi circa nel 1964).

Ciò premesso, in merito ai singoli punti dell'interrogazione, si fa presente quanto appresso.

1) La Cassa depositi e prestiti, in relazione ai mezzi finanziari a disposizione, ha potuto concedere, nel corso del 1965, ben 11.331 mutui per opere pubbliche ed edilizia popolare, per un ammontare di 482,2 miliardi, nonché 3.501 mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali per un importo di 308,6 miliardi.

Si perviene, così, ad un totale di 790,8 miliardi, cifra *record* mai verificatasi, in termini reali, negli oltre cento anni di attività della Cassa.

Nel 1966, dopo la concessione di 4.222 mutui per lire 381 miliardi e 642 milioni, a fine aprile 1966, le adesioni di massima rimaste ancora vigenti erano ben 11.398 per un complesso di 485 miliardi in cifra tonda.

Si tratta di una somma ragguardevole che attende di essere utilizzata e che attiene in gran parte (circa 300 miliardi) al finanziamente di opere « che hanno ottenuto i contributi di legge da parte dello Stato » e per le quali sono in corso, o sono intervenute, le necessarie approvazioni tecniche, beneficiando anche delle procedure accelerate previste dal decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

Si può assicurare che la Cassa stessa continuerà anche per l'avvenire la propria attività in modo da garantire, naturalmente in rapporto alle sue disponibilità, il sodisfacimento, sia pure graduale, delle richieste che le perverranno.

2) Con l'articolo 18 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, venne autorizzata la spesa complessiva di lire 180 miliardi – negli esercizi dal 1957-58 al 1964-65 – elevata, per l'esercizio 1959-60, di lire 20 miliardi con l'articolo 15 della legge 24 luglio 1959, n. 622, per la concessione di contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione generale delle strade classificate provinciali, ai sensi dei precedenti articoli 16 e 17.

Con l'articolo 26, lettera *b*) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificato dall'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 181, venne autorizzata l'ulteriore spesa di lire 176 miliardi, in ragione di lire 44 miliardi annui per quattro esercizi, per la concessione dei contributi dianzi cennati nella spesa di sistemazione generale ivi compresi la rettifica e l'ammodernamento delle strade classificate provinciali ai sensi dei citati articoli 16 e 17 della legge del 12 febbraio 1958, n. 126.

Ai sensi, poi, dell'articolo 10 della legge 14 setttembre 1960, n. 1014, il Ministero dei lavori pubblici è stato autorizzato a corrispondere alle province, a decorrere dall'esercizio 1960-61, un contributo annuo di lire 300 mila per ciascun chilometro di strada

comunale o di bonifica classificata fra le provinciali, successivamente all'entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126, a titolo di concorso nelle spese di manutenzione ordinaria.

Le stesse agevolazioni non sono state previste per i comuni i quali sono stati notevolmente favoriti dall'applicazione della legge n. 126 del 1958, che ha reso possibile il passaggio alla provincia di strade comunali.

Inoltre, per la sistemazione e l'ampliamento della rete stradale e per la costruzione ed il rammodernamento dei servizi di igiene e sanità, gli enti locali possono avvalersi delle provvidenze di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche degli enti locali.

Non va trascurato, d'altra parte, che nei territori meridionali indicati dall'articolo 3 della legge 1° agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, la Cassa per il mezzogiorno è autorizzata a realizzare, nell'ambito delle direttive del piano, le opere necessarie all'approvvigionamento idrico per qualsiasi uso – ivi compresi gli impianti di desalinizzazione delle acque – e le connesse reti fognarie.

Per quanto concerne, in particolare, la costruzione di case popolari, si fa presente che, con la legge 1° novembre 1965, n. 1179, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia, sono stati autorizzati ulteriori limiti d'impegno per provvedere alla concessione di contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari a cura degli istituti autonomi per le case popolari, dell'INCS, dell'ISES e di cooperative edilizie, nonché di enti, istituti e società di cui all'articolo 16 del testo unico sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni. Inoltre, ai fini della costruzione di case popolari, soccorrono, tra l'altro, le seguenti provvidenze:

*a*) la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa e la realizzazione di un programma decennale di costruzione di alloggi popolari;

*b*) la legge 30 dicembre 1960, n. 1676, con la quale è stato autorizzato il Ministero del tesoro, in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1970-71, a contrarre mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto annuo di lire 20 miliardi, per l'attuazione di programmi di costruzione di abitazioni da assegnare in proprietà, a riscatto o in locazione, ai lavoratori agricoli dipendenti;

*c*) il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1959, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la cessione degli alloggi di proprietà dello Stato, dell'INCIS, IACP, dei comuni e delle province e degli enti indicati ai numeri 4, 6 11 e 12 dell'articolo 16 del cennato testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, per l'utilizzazione delle somme ricavate nella realizzazione di programmi costruttivi di nuovi alloggi.

3) Circa la compensazione delle minori entrate derivanti agli enti locali dall'abolizione dell'imposta sul bestiame e dell'addizionale comunale e provinciale sui redditi agrari, si fa presente che alla stessa provvede semestralmente il Ministero delle finanze, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, mediante ordini di accreditamento a favore delle competenti intendenze di finanza.

Per quanto, invece, riguarda la integrazione delle minori entrate dei comuni per l'abolizione dell'imposta di consumo sul vino, con legge 23 maggio 1964, n. 403, è stato provveduto, com'è noto, a tale integrazione per l'anno 1962, mentre è stata di recente approvata dal Parlamento la legge per la compensazione della minore entrata relativa all'anno 1963.

4) In merito all'allineamento dei termini di somministrazione dei mutui con quelli indicati nel capitolato generale di appalto per le opere pubbliche (decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063), si osserva che questo regola i rapporti tra la stazione appaltante e l'impresa assuntrice dei lavori.

Il mutuo regola, invece, un rapporto tra il finanziatore e l'ente che cura la realizzazione dell'opera pubblica. La diversità della materia non può pertanto consentire che i termini del capitolato di appalto siano recepiti nella procedura per la somministrazione dei mututi. Dovrà essere sempre l'ente mutuario a valutare i tempi tecnici che occorrono per la somministrazione del fabbisogno in conto del mutuo concesso, per far fronte tempestivamente ai suoi impegni. Comunque con legge 10 maggio 1964, n. 401, si sono unificate e ridotte tutte le ritenute di garan-

zia che si praticano sui mutui, allineandole nella misura a quelle praticate per le opere eseguite per conto dello Stato.

Si è conseguito con ciò una più stretta correlazione tra la disponibilità del mutuo e gli obblighi che nei confronti degli appaltatori assumono per le esecuzioni delle opere gli enti mutuari; il che si ritiene, risponda a quanto desidera l'interrogante.

Un'ulteriore accelerazione della concessione e somministrazione dei prestiti a carattere contingente, si è poi avuta in funzione anticongiunturale, per effetto dell'articolo 9 del già richiamato decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431. Infatti, in base a tale disposizione, la concessione dei mutui avviene dietro presentazione da parte dell'ente richiedente della semplice domanda e del decreto concessivo del contributo o concorso dello Stato. La somministrazione fino a due terzi del mutuo avviene poi in pendenza dell'istruttoria per la costituzione delle garanzie da parte degli enti mutuari.

*Il Ministro delle finanze:* PRETI.

GIRARDIN, DE MARZI, GUARIENTO, STORCHI, MIOTTI CARLI AMALIA E BETTIOL. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza della violentissima grandinata abbattutasi il 24 agosto 1966 sulla zona del montagnanese e in altri comuni della bassa padovana provocando gravissimi danni alle colture ed alle abitazioni.

Gli interroganti chiedono inoltre di sapere quali urgenti provvedimenti si intendano adottare sia in favore dei danneggiati sia per andare incontro alle più immediate esigenze degli agricoltori colpiti dalla grandinata. (4316 *già orale*)

RISPOSTA. — Dalla relazione inviata dal competente ispettorato agrario di Padova, risulta che il nubifragio accompagnato a grandine, verificatosi il 24 agosto 1966, ha causato, nelle zone segnalate dagli interroganti, danni alle colture e alle produzioni in atto, con una incidenza media del danno di circa il 30 per cento della produzione lorda vendibile aziendale.

In considerazione di ciò, non ricorrono, nel caso in esame, le condizioni per far luogo all'applicazione delle provvidenze contributive previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni e integrazioni.

Per altro, le aziende colpite, qualora abbiano subito perdite di prodotto di entità tale da compromettere il bilancio economico aziendale, possono fruire dei prestiti di esercizio, ad ammortamento quinquennale e a modico tasso di interesse, previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, facendo presente che all'ispettorato agrario di Padova sono stati assegnati, per quote di concorso statale, negli interessi sui prestiti stessi, fondi per l'importo complessivo di 79 milioni di lire, che consente di effettuare operazioni creditizie per un volume di circa 2.370 milioni di lire.

Il Ministero delle finanze ha assicurato che qualora dall'istruttoria in corso risulterà che ne ricorrono le condizioni, non mancherà di accordare ai possessori dei fondi rustici danneggiati le agevolazioni fiscali consentite dalla citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

*Il Ministro dell'agricoltura e foreste:* RESTIVO.

GOLINELLI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere, di fronte alle lunghe ed inutili attese di molti interessati della provincia di Venezia, in che modo, per quale ammontare complessivo e partitamente e a favore di chi, sia intervenuto ad oggi, nella provincia di Venezia, il fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere istituito con decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito con modificazione in legge 11 marzo 1965, n. 123. (15416)

RISPOSTA. — A valere sul fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere, istituito con decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1965, n. 123, l'Istituto mobiliare italiano, ha concesso, nella provincia di Venezia, 10 finanziamenti per l'importo complessivo di lire 1.245 milioni, di cui: 1 finanziamento di lire 20 milioni; 4 finanziamenti, di complessivi 305 milioni, per importi compresi da 51 a 100 milioni; 5 finanziamenti, di complessivi 920 milioni, per importi da 101 a 500 milioni.

Dette operazioni hanno dato luogo alla occupazione di 1.218 unità lavorative, e si riferiscono ai seguenti settori economici:

*a*) settore metallurgico: 1 finanziamento dell'importo di lire 125 milioni;

*b*) lavorazione dei minerali non metallici e del vetro: 2 finanziamenti per complessivi 375 milioni;

*c*) settore tessile: 1 finanziamento dell'importo di lire 300 milioni;

*d*) settore meccanico: 4 finanziamenti per complessivi 325 milioni;

*e*) altri settori economici: 2 finanziamenti per complessivi 120 milioni.

Circa la richiesta dell'interrogante, intesa a conoscere i nominativi delle ditte beneficiarie, si fa presente che questo Ministero non è in grado di fornire notizie in merito, in quanto le stesse sono tutelate dal segreto bancario anche nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

*Il Ministro del tesoro:* COLOMBO.

GOMBI E LOPERFIDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per conservare al patrimonio artistico nazionale il magnifico palazzo Borromeo sito in località Farfengo (Cremona) attualmente ridotto, dall'incuria delittuosa degli organi preposti, ad uno stato di deplorevole abbandono a tal punto che, fino ad un recente passato, in una delle due sale aveva trovato asilo perfino un allevamento di polli, certamente utile per l'agricoltura a questa attività interessato ma altrettanto certamente male collocato in questa imponente costruzione dell'architettura secentesca lombarda. (15796)

RISPOSTA. — Con provvedimento in data 24 maggio 1966, il palazzo Borromeo è stato sottoposto a vincolo, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

Sono ora allo studio i provvedimenti atti a garantirne la conservazione.

*Il Ministro:* GUI.

GREGGI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per avere notizie ufficiali in merito alla gravissima questione di cui parla larga parte della stampa, di « imposizioni a promuovere tutti », che si verificherebbero in molte scuole italiane.

In particolare, l'interrogante gradirebbe sapere quali interventi il ministro della pubblica istruzione intenda attuare o promuovere in merito alle gravissime dichiarazioni contenute in una lettera pubblicata sul settimanale *Epoca* del 27 giugno 1965 (a pagina 3) e firmata da un gruppo di professoresse (Pia Bolognini, Maria Peretti, Francesca Mombellardi, Maria Mascherpa, Lidia Ratti, Adriana Cadeddu, Anita Malugani, Maria Casagli) di Genova, secondo la quale il sistema della « imposizione a promuovere tutti vigerebbe anche in alcune scuole di Genova, con nessun rispetto per le insegnanti che si prodigano (quante ne abbiamo viste piangere!), con minacce alle giovani di mancata nomina nell'anno successivo, col poco velato invito ad andarsene rivolto alle anziane, che, assidue, attive, sono accusate di non saper insegnare e di offendere i colleghi, se lamentano deficienze e indifferenza negli alunni... ».

L'interrogante chiede infine di sapere se e quali, negli ultimi tempi e soprattutto per la nuova scuola media, siano state le direttive emanate dai competenti organi del Ministero della pubblica istruzione su questa materia. (12066)

RISPOSTA. — Nessuna illecita pressione è mai stata esercitata dagli organi centrali o periferici dell'amministrazione scolastica per l'indiscriminata promozione di alunni della nuova scuola media. Giova, per altro, precisare, in via generale, che la nuova scuola media mira essenzialmente a scopi di formazione umana e civica, secondo il carattere suo proprio di scuola obbligatoria e, in quanto tale, comporta necessariamente novità di metodi e di criteri didattici.

L'accertamento dei livelli di preparazione culturale resta indubbiamente un momento fondamentale ai fini della valutazione dell'alunno e della sua carriera scolastica, ma è evidente che esso si configura come la risultante di un giudizio complessivo che sia attento a tutti gli aspetti della personalità e dell'impegno scolastico del discente.

Per quanto attiene alla particolare questione segnalata dall'interrogante, si fa presente che essa, secondo gli elementi acquisiti, si riconduce sostanzialmente a un dissenso di valutazione sorto a suo tempo per sporadici casi fra la preside della scuola media Alberti di Genova e alcuni insegnanti.

Per altro, l'ipotesi di dissenso sui voti proposti è espressamente contemplata e disciplinata dagli articoli 79 e seguenti del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, modificato dal regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049.

Le percentuali degli alunni promossi negli scrutini finali della suddetta scuola (percentuali che variano dal 66 per cento al 91 per cento, con una percentuale media inferiore all'80 per cento confermano che non è stata operata alcuna indiscriminata promozione degli alunni.

*Il Ministro:* GUI.

LAMI E ALINI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se intenda soprassedere alla grave decisione presa dal suo Ministero di procedere alla soppressione del tronco ferroviario che congiunge Lavezzola a Faenza (Ravenna), in attesa che un più accurato ed obiettivo esame della situazione ed una migliore organizzazione del servizio inducano non solo al mantenimento in vita del tratto di ferrovia suaccennato, ma ad un suo rafforzamento. (17928)

RISPOSTA. — Nel quadro della riduzione dei servizi ferroviari sulla rete secondaria, che si sta gradualmente attuando e che è strettamente connessa alla programata riforma dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, la linea Lavezzola-Lugo-Granarolo, è compresa tra quelle da ridimensionare in quanto le spese della sua gestione risultano sei volte superiori alle entrate.

Accurati studi hanno portato alla conclusione che la situazione economica della linea non è suscettibile di miglioramento data la mancanza di adeguati livelli di traffico.

Ciò premesso, è da precisare che il previsto ridimensionamento della Lavezzola-Granarolo, in analogia a quanto già disposto per le linee passive recentemente chiuse all'esercizio ferroviario, non consiste nell'abbandono puro e semplice dei servizi ferroviari sin qui svolti, bensì soltanto nella trasformazione del mezzo con cui oggi viene reso il trasporto viaggiatori, il quale, anzichè continuare ad essere svolto con i treni, sarà eseguito con mezzi automobilistici meno costosi. Tali autoservizi sostitutivi osserveranno lo stesso programma dei treni e lo stesso regime tariffario vigente sulla rete ferroviaria. Nessuna innovazione si verificherà, invece, nel servizio merci che continuerà ad essere svolto su rotaia, sia pure adottando un più economico regime di esercizio. Si soggiunge, comunque, che il suddetto provvedimento di trasformazione dei servizi non è imminente, poichè le relative procedure preliminari non sono state ancora concluse.

*Il Ministro:* SCALFARO.

LANDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se – in relazione alle generali e pressanti richieste riguardanti la valutazione dei periodi di servizio militare ai fini del diritto alla pensione di anzianità a carico dell'INPS – ritenga opportuno la modifica dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nel senso del riconoscimento dei periodi coperti dai contributi figurativi per il servizio militare di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e alla legge 20 febbraio 1958, n. 55. (17863)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 17755, del deputato Cruciani, pubblicata a pag. 8206).*

LEVI ARIAN GIORGINA, SCIONTI E BRONZUTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere a quanto siano ammontati, nell'anno 1964, i contributi assegnati ad opere pie e ad enti morali per la istituzione e la gestione di loro scuole materne. (10129)

RISPOSTA. — Da un rilevamento circa le scuole materne ammesse ai sussidi previsti dall'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, recentemente svolto dal Ministero della pubblica istruzione, con riguardo al secondo semestre del 1964, è risultato che le scuole materne, aventi la qualifica di enti morali o gestite da opere pie ed enti morali, sono state beneficiarie di sussidi per un importo che corrisponde a circa il 25 per cento dello stanziamento complessivo di 1.250 milioni relativo all'esercizio finanziario del semestre.

Si aggiunge che, da parte del Ministero dell'interno, sul fondo destinato a sovvenzionare stabilimenti ed istituti di assistenza diversi, sono stati concessi, nell'anno 1964, contributi a 1922 scuole materne, gestite da opere pie, enti morali, comuni e stabilimenti vari di beneficenza, per un importo complessivo di lire 397.454.000.

*Il Ministro della pubblica istruzione:* GUI.

LUCCHESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se si abbia in animo di dar corso con il prossimo anno scolastico alla ripetuta richiesta delle autorità locali intesa ad ottenere l'apertura in Viareggio (Lucca), dell'istituto tecnico nautico (almeno, all'inizio, come sezione staccata di quello di Livorno).

Di tale istituzione scolastica è avvertita da anni l'esigenza in Viareggio, che è città di antiche e ragguardevoli tradizioni marinare; è stata più e più volte fatta richiesta; per tale istituzione è stato ottenuto il parere favorevole degli enti locali (provincia), del provveditorato agli studi e dello stesso preside del nautico di Livorno: per essa l'amministrazione comunale ha reperito locali idonei ecc.

Si deve infine tener presente che la popolazione scolastica di detto istituto – secondo il provveditorato – sarebbe certamente all'inizio di oltre 120 unità, aumentabili facilmente a 200, una volta che la scuola, esistendo *in loco*, cominci ad esercitare la sua naturale attrazione verso le zone interne della provincia di Lucca e dello stessa viciniore provincia di Massa. (17163)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 17139, del deputato Capua, pubblicata a pag. 8202).*

MARCHIANI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se ritenga opportuno soprassedere, almeno per qualche tempo, alla decisione di sopprimere il tronco ferroviario Lavezzola-Lugo (Ravenna).

L'interrogante, pur rendendosi conto della necessità di alleggerire il disavanzo della azienda ferroviaria, si permette di richiamare l'attenzione del ministro sulle seguenti considerazioni:

1) i motivi che determinarono, tempo fa, la richiesta di soppressione della ferrovia sopraccitata non sono più attuali, specialmente in relazione allo sviluppo commerciale verificatosi in tutta la zona interessata e che continua ad incrementarsi, soprattutto per quanto riguarda il traffico per le derrate ortofrutticole;

2) per quanto riguarda il traffico viaggiatori si fa notare il gravissimo disagio che deriverebbe alla numerosa popolazione scolastica che si reca a Lugo, essendo la città più vicina dove vi siano scuole superiori. Specie nel periodo invernale la fitta nebbia, che copre l'intera zona, non consente altro mezzo di trasporto che il treno.

Si confida che il ministro vorrà esaminare con particolare attenzione questa richiesta, cercando di tenere conto, per quanto possibile, delle esigenze dei cittadini dei comuni più direttamente interessati: Conselice, Massalombarda, Sant'Agata sul Santerno, Lugo. (17731)

RISPOSTA. — Nel quadro della programmata riduzione dei servizi sulla rete secondaria a scarso traffico e fortemente deficitaria, la linea ferroviaria Lavezzola-Lugo-Granarolo Faentino risulta in effetti compresa tra quelle da ridimensionare, in quanto le spese della sua gestione sono sei volte superiori alle entrate.

Il bilancio di esercizio della linea presenta precisamente un disavanzo annuo di circa 360 milioni di lire, pari a 12 milioni al chilometro.

È da aggiungere che il mantenimento dell'attuale assetto dei trasporti sulla relazione in parola, renderebbe indispensabile, a più o meno breve scadenza, un riclassamento della linea con una prevedibile spesa di quasi mezzo miliardo di lire, che sarebbe del tutto ingiustificata in quanto improduttiva.

Come per le altre linee già recentemente ridimensionate, i provvedimenti previsti per la Lavezzola-Granarolo consistono unicamente nella trasformazione della tecnica di esecuzione del servizio viaggiatori, il quale, anzichè con i treni, verrà svolto con mezzi automobilistici, il cui servizio, oltre ad essere notevolmente meno costoso, è anche meglio adattabile alle esigenze del traffico.

Tali autoservizi sostitutivi osserveranno lo stesso programma dei treni e lo stesso regime tariffario vigente sulla rete ferroviaria.

Per quanto attiene poi il servizio merci, nessun danno potrà derivare agli utenti, né all'economia della zona dal previsto ridimensionamento della linea, in quanto essa sarà mantenuta in esercizio, per il trasporto delle merci stesse, adottando il più economico regime di raccordo.

Si soggiunge, comunque, che per la linea in questione, il provedimento di trasformazione non è imminente, poichè le procedure preliminari non sono state ancora concluse.

*Il Ministro:* SCALFARO.

MATTARELLI. — *Al Ministro per la riforma burocratica.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare il Governo allo scopo di ovviare ad una evidente ingiustizia perpetrata nei confronti di talune categorie di dipendenti statali in sede di inquadramento in rapporto al titolo di studio posseduto.

Di fatto la legge delega 12 dicembre 1962, n. 1862, prevedeva l'inquadramento nei ruoli degli impiegati in base al titolo di studio posseduto e la legge 18 novembre 1965, n. 1479, inquadra gli impiegati dei ruoli aggiunti in base alle categorie rivestite (articolo 53).

A quanto risulta all'interrogante il personale femminile già appartenente al Ministero della difesa-marina viene inquadrato, a domanda, in base al titolo di studio posseduto (articolo 54); il personale operaio, già agevolato con la legge 26 febbraio 1962, n. 67, articolo 21, e successive riattivazioni, adibito a mansioni non salariali alla data del 9 ottobre

1964 viene inquadrato in base al titolo di studio posseduto (articolo 55); mentre solo agli impiegati della carriera esecutiva, dopo che saranno stati effettuati i trasferimenti, gli inquadramenti ed i collocamenti in ruolo previsti dagli articoli precedenti, i posti disponibili saranno conferiti mediante concorso (articolo 56) e quindi con l'aggravante di una data da destinare.

Sembra all'interrogante che ragioni morali e di giustizia verso queste ultime categorie di impiegati statali, impongano l'inquadramento dei medesimi in base al titolo di studio posseduto e alle mansioni e funzioni svolte. (16630)

RISPOTA. — Al riguardo si comunica che la questione relativa al passaggio nella carriera superiore in base al titolo di studio posseduto ed alle mansioni espletate non può essere risolta settorialmente ma in una visione generale d'insieme in sede di riforma generale.

Per quanto in particolare attiene, poi, al personale del Ministero della difesa si deve precisare che le norme del decreto legislativo delegato 18 novembre 1965, n. 1479, compresa quella che prevede il superamento di un concorso riservato, si sono conformate ai principi comuni degli ordinamenti del personale statale.

*Il Ministro:* BERTINELLI.

MATTARELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere, dopo le notizie fornite con la risposta alla interrogazione n. 16680, (allegato al resoconto della seduta del 21 luglio 1966) se siano state prese iniziative, in materia di valori bollati, per prospettare al Ministero del tesoro, analogamente a precedenti sollecitazioni, la opportunità e l'urgenza di elevare intanto il limite attualmente previsto in 15 milioni sino a 40, per adeguarne l'importo ai valori in corso e per favorirne il compenso del 3 per cento alle rivendite di minori proporzioni, tenuto conto dei maggiori oneri e delle maggiori spese di gestione.

Per conoscere, sullo stesso argomento, se siano state considerate le ragioni addotte dalla categoria per quanto riguarda le minori risorse del servizio dovute al maggior numero delle rivendite, alla diffusione della meccanizzazione, ai numerosi enti che sono stati autorizzati al prelievo diretto dei valori bollati (come i comuni ed altri uffici pubblici), alle stesse difficoltà in materia di IGE che secondo le stesse conclusioni della risposta alla predetta interrogazione, dovrebbero favorevolmente influire per un congruo aumento dell'attuale aggio in favore delle rivendite. Si consideri, altresì, che il 50 per cento dei valori bollati viene distribuito dagli uffici del registro e dagli altri enti a ciò autorizzati, per cui le dimensioni dell'incremento andrebbero diversamente conteggiate, mentre è noto come l'aggio in favore dell'ente citato nella risposta stessa, in materia di concessioni governative e per un servizio che impegna ristretti periodi dell'anno, sia sensibilmente superiore a quello corrisposto alle rivendite che debbono essere continuamente a disposizione del pubblico, con orari pesanti, e con tutte le spese di gestione a loro carico, per cui il criterio del compenso dovrebbe essere equamente considerato; elevando almeno l'aggio al 3 per cento, com'era nel 1953.

Per conoscere se nelle rivendite, dati gli obblighi e le garanzie che ne regolano le concessioni, nonchè il servizio che esplicano in favore dello Stato, possa riconoscersi un rapporto tale che consenta di poterle autorizzare all'impiego del timbro a secco per l'annullamento delle marche per patenti di guida, alla cui vendita sono state autorizzate, supplendo almeno alle difficoltà lamentate dalla categoria con la stampigliatura dell'anno di validità nelle marche, in modo da evitare l'annullamento prescritto, avendone beneficio anche il pubblico che attualmente, acquistata la marca dalle rivendite, deve farla annullare presso gli uffici postali, con evidente perdita di tempo; tale soluzione, mentre andrebbe incontro anche alle sollecitazioni degli utenti, finirebbe per assicurare maggiori risorse allo Stato, per l'adempimento più organico e meno complesso dell'obligo del rinnovo da parte degli utenti.

Per conoscere, infine, se nell'ambito della C.E.E. siano stati opportunatamente considerati i problemi dei rivenditori dei generi di monopolio, che sono ugualmente tenuti alla distribuzione dei valori bollati e postali, secondo la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ai fini di assicurare la continuità del loro meritorio lavoro nell'interesse dello Stato, attraverso un servizio particolarmente necessario alle risorse dello Stato medesimo, al quale migliaia e migliaia di gestori a carattere familiare hanno sempre lodevolmente adempito, nell'interesse anche del pubblico. Per ciò appare doveroso, nel quadro di una energica difesa delle attuali strutture dell'apposita azienda di Stato, pur attraverso i neces-

sari miglioramenti e riordinamenti previsti dallo stesso trattato di Roma, garantire, con le strutture in atto, alle rivendite e a migliaia di famiglie che le gestiscono, la continuità e l'efficienza del loro meritorio lavoro. (17748)

RISPOSTA. — Sono note al Ministero del tesoro le considerazioni richiamate dall'interrogante per far aumentare il compenso per la vendita al pubblico dei valori bollati: lo stesso dicastero si è sempre espresso sfavorevolmente in ordine al proposto aumento nè ritiene che elementi nuovi siano intervenuti per far mutare l'indirizzo dall'amministrazione già espresso in sede di risposta alla precedente interrogazione.

Anche per quanto attiene alla proposta di istituire marche di concessione governativa per la vidimazione delle patenti di guida autoveicoli recanti impresso l'anno di validità, non si può che confermare quanto già comunicato circa l'impossibilità di assecondare la proposta stessa. È da tener presente, infatti, che lo Stato non può accollarsi attualmente l'onere delle spese occorrenti per l'approntamento di nuovi tipi di marche, nonchè per la distribuzione delle scorte che rimarrebbero invendute alla fine di ciascun anno, senza per altro apprezzabili vantaggi per i contribuenti.

Il Ministero non ha pertanto validi motivi per discostarsi dall'indirizzo seguito, anche perchè di tutta la questione è stato ormai investito il Parlamento, che dovrà interessarsene in occasione dell'esame della nota proposta di legge approntata in materia.

In ordine alla richiesta, infine, se in sede comunitaria sia stata efficacemente considerata la necessità di assicurare alle rivendite di generi di monopolio la continuità del loro servizio nelle strutture attuali e nelle condizioni garantite dal vigente regime economico, si fornisce assicurazione che i nostri rappresentanti nelle trattative in sede comunitaria si sono preoccupati, in tema di applicazione dei programmi generali sul diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi nel settore del commercio al dettaglio, di far escludere dalla elaboranda direttiva comunitaria il rivenditore di generi di monopolio. Ciò in quanto, fermo restando l'attuale regime di mercato, il rapporto fra Stato e concessionario ha natura prettamente fiduciaria e pertanto su tale base poggerebbe anche la necessità di riservare a cittadini italiani l'esercizio dell'attività in causa. Questa tesi sembra che incominci ad incontrare l'adesione di altri Stati membri, nonostante che le discussioni al riguardo non siano ancora esaurite.

*Il Ministro:* PRETI.

MENGOZZI E CARRA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se si sia venuti nella determinazione di indire le elezioni al consorzio della bonifica Nonantolana (Modena) per addivenire alla formazione di organi amministrativi democratici, e, in caso affermativo, se sia stata fissata la data.

Gli interroganti fanno presente che gli altri due consorzi operanti in provincia, il consorzio per la bonifica di Burana e il consorzio bacini montani di Marano sul Panaro e comuni limitrofi, già hanno provveduto a darsi amministrazioni elettive. (17177)

RISPOSTA. — Le elezioni degli organi statuari del consorzio della bonifica Nonantolana, essendo in via di definizione l'istruttoria sulla domanda a suo tempo presentata dall'ente per ottenere l'ampliamento del perimetro del proprio comprensorio, sono state rinviate di qualche tempo, allo scopo di consetire l'esercizio del diritto di voto anche ai proprietari dei terreni che saranno inclusi nel comprensorio. È, inoltre, in corso di approvazione il nuovo statuto del consorzio che, tra l'altro, modifica le norme elettorali a vantaggio dei piccoli proprietari.

Si assiura, che, non appena saranno definiti il procedimento per l'ampliamento del perimetro consorziale e quello per l'approvazione del nuovo statuto, il consorzio provvederà sollecitamente agli adempimenti, per altro già in fase di espletamento, per l'elezione degli organi di ordinaria amministrazione.

*Il Ministro:* RESTIVO.

MILIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se, nel quadro generale del riordinamento della legislazione pensionistica, attualmente in corso di studio, ritenga considerare l'opportunità di modificare le norme vigenti sul trattamento di quiescenza che viene ora fatto alle vedove ed ai figli dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, di ruolo, deceduti prima di aver maturato il periodo minimo di servizio (anni 20) richiesto per aver diritto alla pensione ordinaria.

In base alle disposizioni in vigore (testo unico della legge sulle pensioni civili e militari approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, modificato con regio decreto 23

ottobre 1919, n. 1970), alla vedova e agli orfani minorenni di dipendente statale deceduto senza aver raggiunto il periodo minimo di servizio, spetta soltanto una indennità, per una volta tanto, pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.

Detta indennità, che tra l'altro viene corrisposta a distanza di anni e dopo lunghe e complicate pratiche, è appena sufficiente a coprire le spese funerarie.

Affinchè il trattamento di quiescenza risponda alle finalità umane e sociali dello Stato verso famiglie, orbate del capo e rimaste prive dei mezzi di sostentamento, le norme in corso di elaborazione dovrebbero – per il caso ipotizzato – prevedere la concessione alla vedova ed agli orfani minorenni di una pensione temporanea, proporzionata agli anni di servizio compiuti dal dipendente statale, e comunque per un periodo di tempo non inferiore ai cinque anni. (17438)

RISPOSTA. — Nella vigente legislazione, il diritto alla pensione statale può, fra l'altro, discendere da un evento invalidante o letale occorso nello svolgimento del servizio.

Si tratta della pensione privilegiata che, nella forma indiretta, spetta anche alla vedova ed agli orfani e che, escludendo il requisito dell'anzianità minima di servizio, garantisce l'attribuzione del trattamento di pensione.

Per quanto concerne, invece, la pensione normale – premesso che il compimento di un periodo di servizio costituisce uno dei presupposti fondamentali per il diritto alla pensione stessa – si comunica che, in caso di decesso del dante causa in attività, non per causa di servizio, prima del compimento di 20 anni di servizio, alla vedova ed agli orfani, pur non spettando una pensione a carico dello Stato, compete, in aggiunta all'indennità *una tantum*, un assegno vitalizio da parte della gestione previdenziale dell'ENPAS. In assenza di tale diritto, si costituisce la posizione assicurativa presso l'INPS che dà luogo ad un trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Ad ogni modo, il problema posto dall'interrogante non mancherà di formare oggetto di studio nel quadro generale del riordinamento della legislazione pensionistica.

Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza del personale degli enti locali iscritto alla casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, si fa presente che il relativo ordinamento è diverso da quello dello Stato, per cui si differenzia anche la materia della riversibilità della pensione.

In particolare, per tale personale il periodo minimo di servizio richiesto per il diritto alla riversibilità della pensione è di 15 anni, anzichè di 20 anni come previsto per gli statali. Inoltre, sempre per i dipendenti degli enti locali, è da notare che anche nei casi di morte per i quali non è prevista la concessione di un trattamento di quiescenza, nella forma della pensione, la posizione previdenziale della vedova e dei figli, sia minorenni inabili, è salvaguardata e garantita per effetto e dell'iscrizione di detto personale all'INADEL – che corrisponde agli interessati un assegno vitalizio – e della legge 2 aprile 1958, n. 322.

Ai sensi di tale legge, una volta operata la ricostituzione della posizione nell'assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia e superstiti, la vedova e gli orfani del personale non di ruolo hanno la possiilità di conseguire la pensione indiretta INPS nel caso di morte del *de cuius* che avesse avuto una anzianità di servizio di soli cinque anni.

Stante l'attuale legislazione, non sembra che, relativamente ai dipendenti degli enti locali, debbano esere adottati ulteriori provvedimenti in materia di riversibilità del trattamento di quiescenza, tanto più che, con l'eventuale concessione di una pensione indiretta temporanea, i superstiti aventi diritto verrebbero a perdere i maggiori benefici derivanti dall'erogazione di rendite vitalizie ora previste per i diversi casi dagli ordinamenti dell'INADEL e dell'INPS.

*Il Sottosegretario di Stato:* AGRIMI.

MONASTERIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che impediscono la liquidazione in favore degli eredi della defunta cieca civile Arigliano Francesca da Brindisi – posizione n. 159179 – dei ratei per spettanze arretrate maturate (e non riscosse) a seguito degli aumenti disposti dalla legge del 1962, n. 66, e se ritenga, altresì, il ministro di dover svolgere le opportune azioni perchè sia evitato la parte dell'ONCC, l'indefinito procrastinarsi delle liquidazioni spettanti agli eredi di ciechi civili deceduti, lasciando ratei insoluti o non riscossi. (16314)

RISPOSTA. — L'Opera nazionale per i ciechi civili ha provveduto a liquidare in favore del signor Lorenzo Arigliano i ratei di

assegni spettanti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 agosto 1964, n. 718, alla defunta cieca Francesca Arigliano.

*Il Sottosegretario di Stato:* GASPARI.

MUSSA IVALDI VERCELLI, JACOMETTI E FERRARIS. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se siano al corrente del fatto che le assunzioni da parte dell'ETI del personale già dipendente dal CVS vengono fatte in base a rigorose discriminazioni di carattere sindacale e politico, con esclusione di quei lavoratori che hanno con maggior impegno sostenuto la lotta per i diritti sindacali e la difesa dell'occupazione nella lunga vertenza col CVS; per sapere se si ritenga di dover intervenire perché tale prassi, contraria allo spirito con cui la Camera dei deputati ha votato la recente legge sui licenziamenti individuali, venga definitivamente abbandonata. (16717)

RISPOSTA. — La società per azioni esercizi tessili industriali ha ottenuto in locazione e quindi riattivato 10 dei 13 stabilimenti del fallito cotonificio Valle Susa.

La menzionata ETI, ha riassorbito, alla data del 15 luglio 1966, n. 3716 delle 6300 unità lavorative già dipendenti dal cotonificio Valle Susa e, in conformità degli impegni a suo tempo presi, sta procedendo tuttora ad altre assunzioni.

Dagli accertamenti all'uopo esperiti, non è risultato per altro che l'azienda, nelle assunzioni di che trattasi, abbia effettuato discriminazioni di carattere sindacale o politico a danno di lavoratori che con maggiore impegno hanno, in passato, sostenuto la lotta per i diritti sindacali e la difesa dell'occupazione, durante la lunga vertenza del cotonificio Valle Susa.

Rappresentanti dell'ETI hanno ripetutamente confermato che tra gli ex dipendenti del cotonificio Valle Susa sono stati e saranno riassunti, nella stessa percentuale degli altri lavoratori, i componenti delle commissioni interne e gli esponenti sindacali.

L'ufficio provinciale del lavoro di Torino ha, dal canto suo, assicurato che non mancherà eventualmente di svolgere ogni opportuno intervento ove i fatti lamentati dall'interrogante abbiano a verificarsi.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:* BOSCO.

NANNINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze, del tesoro e dell'agricoltura e foreste.* — Si fa seguito alle notizie fornite dal ministro dell'agricoltura in risposta alla interrogazione n. 16207, (allegato al resoconto della seduta del 4 agosto 1966), allo scopo di sottolineare nuovamente la necessità che oltre agli interventi di carattere economico, nella misura sufficiente a considerare le esigenze della produzione tabacchicola italiana, il cui apporto in prodotto grezzo è determinante nell'area del Mercato comune, interventi ai quali si è così vivamente interessato il Governo italiano nelle trattative nell'ambito della C.E.E., si abbiano presenti anche le strutture di distribuzione del prodotto, le quali è necessario migliorare e salvaguardare negli attuali ordinamenti, date anche le benemerenze acquisite nell'interesse dell'erario dalle 54 mila rivendite esistenti nel nostro paese col loro prezioso ed inestituibile servizio. Si sottolinea ancora come le 54 mila rivendite siano vere e proprie gestioni distributive a carattere familiare che assicurano allo Stato, attraverso le imposte di consumo, più dell'84 per cento dell'importo delle vendite e pertanto non siano un fenomeno di monopolio assolvendo esse ad un genuino servizio di interesse pubblico per nulla in contrasto con l'articolo 37 del trattato di Roma; e come, per questi motivi, occorra che, nello spirito della stessa norma comunitaria, le strutture esistenti, come produzione e come vendite, siano decisamente difese e conservate, secondo quei miglioramenti che rendano più efficiente la loro meritoria attività. Per quanto riguarda la parte conclusiva della risposta alla interrogazione numero 16207 (a parte le più ampie notizie ed assicurazioni che, sullo stesso argomento, ebbe a fornire su analoghe richieste il ministro delle finanze) si chiede di conoscere se esista o meno la volontà di inserire negli organi direttivi dell'azienda di Stato i rappresentanti di categoria, dal momento che siamo convinti che la presenza, specialmente in questo momento, dei rappresentanti delle categorie dei produttori e dei rivenditori in detti organi, come è nello spirito della Costituzione democratica e negli indirizzi di un Governo di centro-sinistra, contribuirebbe in modo positivo ad affrontare e risolvere, in un clima di operante collaborazione, i problemi di un ordinato sviluppo e potenziamento dell'azienda. (17931)

RISPOSTA. — Si confermano le assicurazioni già fornite dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste circa il fatto che i nostri rappresentanti ben hanno presente la necessità di tenere separato, durante le trattative in sede comunitaria, il problema dell'elaborazione della politica agricola comune del tabacco da quello del riordinamento dei monopoli ai sensi dell'articolo 37 del trattato e dell'armonizzazione delle relative fiscalità, ai sensi dell'articolo 99 del trattato, proprio allo scopo di salvaguardare al massimo anche le strutture distributive della nostra organizzazione monopolistica, come auspicato nell'interrogazione di che trattasi.

Nello sviluppo delle trattative anzidette, l'amministrazione non mancherà di avvalersi anche della collaborazione delle associazioni di categoria produttiva e distributiva, con le quali frequenti sono stati per altro i contatti e le consultazioni, ma non ritiene necessaria la loro rappresentanza negli organi direttivi dell'azienda poiché l'eventuale esistenza di posizioni contrastanti in tale sede non porterebbe in pratica che ad una forma di limitazione dell'autonomia decisionale con appesantimento dell'azione amministrativa, proprio in un momento in cui maggiormente è sentita la necessità di un suo snellimento.

*Il Ministro delle finanze:* PRETI.

ORIGLIA. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere – considerata l'assoluta esigenza di importare annualmente dall'estero oltre il 40 per cento del fabbisogno nazionale di carni bovine, nonchè la circostanza che la situazione della produzione bovina nazionale non lascia prevedere alcun sostanziale miglioramento per il prossimo avvenire; rilevato che la progressiva attuazione della regolamentazione comunitaria e le misure di carattere straordinario di recente applicazione turbano fortemente l'interscambio con i paesi terzi, e creano notevoli distorsioni di traffico ad esclusivo beneficio di taluni Stati membri – quali interventi siano allo studio per eliminare una situazione di grave pregiudizio per le esportazioni industriali e agricole italiane verso i paesi terzi. (18048)

RISPOSTA. — L'applicazione della regolamentazione comunitaria e delle misure di protezione di carattere straordinario (prelievo e dal 24 luglio 1966 importo supplementare al prelievo) hanno effettivamente avuto riflessi negativi sull'interscambio con i paesi terzi.

Col miglioramento della situazione dei prezzi all'interno, è stato possibile, dal 5 settembre 1966 abolire l'importo supplementare al prelievo per le importazioni dai paesi terzi e, nello stesso tempo, applicare il prelievo per la metà del suo ammontare.

È da presumere che, se le quotazioni sul mercato interno non subiranno flessioni, la situazione dei nostri acquisti di carni bovine dai paesi terzi potrà tornare a normalizzarsi.

Per quanto riguarda invece le misure allo studio per sanare la situazione, si fa presente che, sia in sede nazionale sia nell'ambito comunitario, si stanno esaminando le cause che hanno determinato il mancato funzionamento della disciplina di mercato nonchè gli adattamenti da apportare alla regolamentazione CEE sulle carni bovine, allo scopo di renderla più efficiente e consentire l'eliminazione delle difficoltà e delle distorsioni di traffico sinora registrate.

Intanto, la commissione della CEE, a cui è stato già sottoposto il problema, ha annunziato che presenterà prossimamente un progetto di regolamento che modifica il metodo di constatazione dei prezzi all'importazione nonchè le modalità di calcolo del prelievo nei confronti dei paesi terzi.

*Il Ministro:* TOLLOY.

ORLANDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per cui il provveditorato agli studi di Ascoli Piceno, in sede di applicazione della circolare ministeriale del 24 giugno 1963 n. 194 – relativa alla legge 14 novembre 1962, n. 1617 – abbia disposto che le ore eccedenti l'orario di cattedra siano così retribuite:

1) dall'orario di cattedra sino alle 18 ore settimanali: nessuna retribuzione;

2) dalle 18 ore settimanali in poi: con 1 diciottesimo di stipendio iniziale e l'esclusione dell'aggiunta di famiglia e di tutti gli altri assegni goduti;

3) per i tre mesi estivi del 1963: nessuna retribuzione.

Mentre la suddetta legge, all'articolo 3, stabilisce quanto segue: « la prestazione delle ore eccedenti l'orario di cattedra ha la durata di un anno ed è retribuito per ogni ora settimanale nel modo appresso indicato:

*a*) dall'orario di cattedra alle 18 ore settimanali in ragione di un trentaseiesimo del

trattamento spettante all'insegnante esclusa la sola aggiunta di famiglia;

*b*) dalle ore 18 settimanali in poi in ragione di 1 diciottesimo del trattamento spettante con esclusione della sola aggiunta di famiglia. (4405)

RISPOSTA. — Risulta che il provveditorato agli studi di Ascoli Piceno si è regolarmente attenuto alle disposizioni ministeriali concernenti il conferimento e il pagamento delle ore d'insegnamento eccedenti l'orario di cattedra, di cui alla legge 14 novembre 1962 n. 1617.

Per altro, l'articolo 3 della citata legge è stato oggetto, recentemente, di interpretazione autentica: la legge 6 agosto 1966, n. 634 ha, al riguardo, chiarito che il compenso spettante al docente per le ore d'insegnamento eccedenti l'orario di cattedra negli istituti d'istruzione secondaria va determinato sulla base del solo stipendio iniziale corrispondente al coefficiente in godimento.

In relazione a ciò, il Ministero, con circolare del 23 settembre 1966 n. 359, ha emanato, facendo seguito alla circolare del 24 giugno 1963, n. 194, nuove istruzioni sull'applicazione della legge n. 1617.

*Il Ministro:* GUI.

PALAZZOLO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se ritenga dopo tanti anni di venire incontro, considerandoli a tutti gli effetti assimilati agli ex combattenti, ai ferrovieri della Sicilia e della Sardegna militarizzati ai sensi del bando del comando supremo delle forze armate del 4 giugno 1943, n. 132, e ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge del 30 marzo 1943, n. 123, a datare dal 25 giugno 1943 e smilitarizzati il 16 settembre 1945 in applicazione del decreto-legge 7 settembre 1945, n. 529. (17851)

RISPOSTA. — In base all'articolo 1 del regio decreto legge 30 marzo 1943, n. 132, assunsero di diritto la qualità di militarizzati, con titolo a godere dei benefici concessi ai combattenti, i dipendenti delle amministrazioni dello Stato assegnati a comandi, reparti o servizi delle forze armate, mobilitati dai rispettivi stati maggiori, per operazioni di guerra. Il personale ferroviario fu invece militarizzato ai sensi dell'articolo 2 dello stesso regio decreto-legge, e cioè ai soli effetti penali e disciplinari, in quanto, pur avendo impegnati in servizi connessi con le attività belliche, non cessarono mai di essere alle dipendenze dell'amministrazione ferroviaria.

In relazione alla normativa in questione, il Ministero della difesa, nella cui esclusiva competenza rientrano i provvedimenti di riconoscimento della qualifica di ex combattente, ha da tempo dichiarato e confermato l'impossibilità giuridica di riconoscere detta qualifica di ex combattente, non solo ai ferrovieri della Sardegna e della Sicilia, ma anche tutti gli altri ferrovieri, militarizzati ai sensi del citato articolo 2 del regio decreto legge del 1943, n. 123.

*Il Ministro:* SCALFARO.

PALAZZOLO. — *Al Ministro del tesoro.* —. Per conoscere come mai dopo tre anni dall'approvazione della legge che disponeva il rimborso delle indennità pagate dalla Germania al Governo italiano per la prestazione di lavoro effettuata dai prigionieri di guerra, i Ministeri del tesoro e della difesa non abbiano ancora provveduto a corrispondere agli interessati quanto a loro dovuto. (17852)

RISPOSTA. — È da premettere che il governo della repubblica federale tedesca non ha rimborsato al governo italiano le indennità relative alle prestazioni lavorative effettuate in Germania da prigionieri di guerra italiani durante l'ultimo conflitto, a ciò ostando anche – a parere di questo ministro – il disposto dell'articolo 77/4 del trattato di pace.

Ciò premesso, si fa presente che, in base all'accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 per la definizione di alcune questioni finanziarie e patrimoniali – approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962 n. 1263 – la Germania ha versato all'Italia 40 milioni di marchi tedeschi, a definizione delle questioni economiche pendenti fra i due paesi.

Con detto accordo è stata devoluta al governo italiano la facoltà di ripartire il controvalore della somma versata – nel quadro dello spirito, oltre che della lettera dell'accordo medesimo – tra cittadini ed enti italiani che vantavano, nei confronti di cittadini ed enti tedeschi, crediti non connessi con gli eventi bellici.

Con legge 5 luglio 1964 n. 607, sono state emanate norme per l'applicazione dell'accor-

do e determinate, nel modo seguente, le categorie dei crediti indennizzabili:

*a*) depositi in *reichsmark* esistenti presso banche, casse di risparmio, uffici postali, enti pubblici e privati tedeschi, nel territorio della Germania federale e del Land di Berlino;

*b*) crediti documentati non connessi con gli eventi bellici;

*c*) titoli di debito tedesco stilati in *reichsmark;*

*d*) banconote in *reichsmark*, in possesso di connazionali rimpatriati entro il 1° luglio 1946 dalla prigionia, dall'internamento o dal lavoro volontario in Germania.

Per il riconoscimento delle partite creditorie, la loro determinazione e l'appartenenza ad una delle predette categorie nonchè per la relativa liquidazione, la legge di cui sopra contempla la costituzione di una apposita commissione ministeriale, a suo tempo regolarmente formata, la quale per altro non ha potuto in passato svolgere i propri lavori in quanto – essendo necessaria, per la validità delle deliberazioni, la presenza di tutti i membri – l'assenza di alcuni di questi ha reso impossibili i lavori stessi. All'inconveniente si è però ovviato con la recente legge 6 maggio 1966, n. 333, recante norme interpretative della richiamata legge 5 luglio 1964 n. 607, in base alla quale le deliberazioni possono essere adottate con un *quorum* ridotto di membri.

La commissione ha potuto, quindi, iniziare la propria attività, decidendo di dare la precedenza alle domande di lieve importo, che sono la grande maggioranza, ed i primi pagamenti degli indennizzi liquidati già sono stati disposti, tramite la Banca nazionale del lavoro.

*Il Sottosegretario di Stato:* AGRIMI.

PELLICANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — In merito alle implicazioni del disposto dell'articolo 21 della legge del 21 luglio 1965, n. 903, con il quale risultano esclusi dall'assistenza malattie i figli ultradiciottenni ancora agli studi dei pensionati della previdenza sociale.

L'interrogante desidera sapere se, in rapporto alle dimensioni del settore privato del beneficio e all'ingiusta sperequazione attuata rispetto a tutte le altre categorie di lavoratori, il ministro ritenga giusto estendere il predetto beneficio ai pensionati, conformemente ad una elementare esigenza di solidarietà sociale ed al principio dell'eguaglianza sancito dalla Costituzione. (17453)

RISPOSTA. — Il problema di che trattasi potrà essere risolto soltanto mediante un provvedimento legislativo che modifichi le vigenti norme in materia.

Tuttavia, anche in sede legislativa la soluzione del problema è condizionata soprattutto dai riflessi finanziari, di notevole entità, considerato il numero di coloro che ne sarebbero i beneficiari.

È nota, infatti, la situazione economica in cui versa la gestione dell'asicurazione malattie, per cui non sembra possibile apportare ulteriori oneri, nè, data la situazione economica del paese, aggravare ulteriormente la contribuzione a carico della produzione.

*Il Ministro:* Bosco.

PIETROBONO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se intenda ordinare la ripresa delle operazioni di sminamento in quelle zone della provincia di Frosinone in cui esistono campi minati ed in quelle in cui abbastanza frequentemente affiorano ordigni bellici che, a distanza di 20 anni dalla fine della guerra, producono ancora danni alle persone ed al patrimonio zootecnico.

Se intenda, in caso affermativo predisporre un particolare servizio alle dipendenze del Ministero della difesa utilizzando il personale specializzato esistente nella stessa provincia di Frosinone, oppure affidare il lavoro a cooperative in cui possano riunirsi, in qualità di soci, persone che siano in possesso del brevetto di bonificatore campi minati.

Se, infine, ritenga di promuovere a Frosinone la costituzione di una squadra specializzata di emergenza che sia in grado di intervenire ogni qualvolta le autorità comunali ne facciano richiesta per rimuovere, come spesso accade nella zona di Cassino, ordigni rinvenuti per caso da singoli cittadini. (17554)

RISPOSTA. — I servizi di bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici sono attualmente in fase di riordinamento per l'avvertita necessità di porre gli stessi su basi più aderenti alle effettive esigenze dopo i massicci interventi negli anni passati.

Tra gli intendimenti dell'accennato riordinamento vi è quello di incrementare, nei

limiti del possibile, l'esecuzione dei lavori con personale e mezzi dell'amminitsrazione militare, secondo il suggerimento avanzato dall'interrogante.

Quanto ai lavori che si rendesse necessario dare in appalto, è da considerare che le imprese specializzate già costituite (alcune delle quali in forma di cooperative tra reduci muniti del prescritto brevetto di bonificatore) sono largamente sufficienti. Ciò non toglie ovviamente che nella provincia di Frosinone si possano organizzare altre cooperative del genere le quali, una volta iscritte nello speciale elenco delle ditte abilitate a lavori di bonifica, saranno invitate a concorrere alle gare di appalto da bandire.

Si chiarisce infine che agli interventi di urgenza nel territorio della ripetuta provincia per la rimozione di ordigni singoli segnalati attraverso i comandi dell'arma dei carabinieri e i commissariati di pubblica sicurezza provvedono già, a seconda dei casi, la direzione lavori genio militare (a mezzo dell'apposita sezione bonifica) e la direzione artiglieria di Roma (a mezzo della squadra bonifica e del nucleo artificieri del deposito munizioni di Anagni).

Risulta che in provincia di Frosinone e in particolare nel territorio di Cassino, l'anzidetta direzione di artiglieria ha effettuato nel 1966, 220 interventi, di cui oltre il 10 per cento eseguiti direttamente da personale del deposito di Anagni.

Il servizio di emergenza di cui si preoccupa l'interrogante sembra, allo stato, sufficientemente assicurato e non si rende quindi necessario costituire un'apposita squadra *in loco*.

*Il Ministro:* TREMELLONI.

PUCCI EMILIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per conoscere se intendano disporre urgentemente un apparato di forze idonee a scongiurare i vili attentati che si rinnovano nei confronti delle nostre forze armate in Alto Adige e a dimostrazione che il Governo italiano non tollera il clima di terrorismo instaurato in quella regione.

L'interrogante fa presente che qualsiasi debolezza nei riguardi di questa situazione si traduce in un gravissimo pericolo per i tutori dell'ordine e per la popolazione civile e chiede, pertanto che vengano adottate le più rigorose misure. (12729)

RISPOSTA. — In ordine a quanto richiesto dall'interrogante, si richiamano le dichiarazioni rese dal Governo nel corso dei recenti dibattiti svoltisi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica sulle mozioni, interpellanze ed interrogazioni riguardanti gli attentati terroristici in Alto Adige.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:* AMADEI.

RAFFAELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

*a*) il reddito netto di categoria B dichiarato agli effetti della imposta di ricchezza mobile dalle seguenti ditte collettive e società nella dichiarazione unica presentata entro il 30 aprile 1965 ed entro il 30 aprile 1966 all'ufficio distrettuale delle imposte di Pisa, con l'elenco dei titolari di redditi per lavoro subordinato o per altro titolo superiori ai 5 milioni e con l'indicazione dell'ammontare di ciascuno:

1) società Saint Gobain, fabbrica pisana specchi e lastre colate di vetro, Pisa;

2) laboratorio Guidotti e C., società per azioni, Pisa;

3) Cassa di risparmio di Pisa;

4) Acque e terme di Uliveto, società per azioni, Pisa;

5) Baldacci Ugo e Gerard Beatrice, società di fatto, Pisa;

6) Gambogi Emilio e figli, società in nome collettivo, Pisa;

*b*) il reddito complessivo, lordo e netto dichiarato ai fini della imposta complementare, nella dichiarazione unica presentata entro il 31 marzo 1965 ed entro il 31 marzo 1966, da ciascun contribuente compreso negli elenchi di cui alla lettera *a*). (16838)

RISPOSTA. — Si forniscono i dati relativi alla posizione tributaria dei contribuenti indicati nella interrogazione in oggetto, precisando che i dati medesimi, così come richiesti dall'interrogante, si riferiscono ai redditi degli anni 1964 e 1965 esposti dagli interessati nelle dichiarazioni uniche del 1965 e 1966.

Dette dichiarazioni, per le quali l'azione di rettifica della finanza viene a scadere rispettivamente il 31 dicembre 1968 ed il 31 dicembre 1969, non hanno ancora formato oggetto, nella maggior parte dei casi, di revisione dei competenti uffici.

1) *Fabbrica Pisana della S.A. Saint-Gobain* – Produzione vetro.

| *Dichiarazione* | *D.U. 1965* | *D.U. 1966* |
|---|---|---|
| Ricavi | L. 15.367.053.884 | L. 16.512.424.841 |
| Costi e spese | » 15.271.689.149 | » 17.079.045.841 |
| Reddito netto | L. 95.364.735 | — |
| Definizione analitica | L. 500.015.000 | |

2) *Società per azioni Laboratorio Guidotti* – Produzione medicinali.

| | | |
|---|---|---|
| Ricavi | L. 1.953.801.699 | L. 1.960.536.816 |
| Costi e spese | » 1.833.927.232 | » 1.835.723.585 |
| Reddito netto | L. 119.874.461 | L. 124.813.231 |
| Definizioni | — | — |

3) *Cassa di risparmio di Pisa.*

| | | |
|---|---|---|
| Ricavi | L. 1.530.149.510 | L. 1.818.867.288 |
| Costi e spese | » 1.818.369.776 | » 2.086.474.274 |
| Perdita fiscale cat. B | L. 288.220.266 | L. 267.606.986 |
| Redditi assoggettabili all'imposta R.M. cat. A | L. 749.148.898 | L. 830.157.588 |

4) *Acque e terme di Uliveto.*

| | | |
|---|---|---|
| Ricavi | L. 225.052.713 | L. 252.281.624 |
| Costi e spese | » 218.462.655 | » 227.055.286 |
| Reddito netto | L. 6.590.048 | L. 25.256.338 |

5) *Baldacci professor Ugo e Gerard Beatrice* – Società di fatto – Produzione medicinali.

| | | |
|---|---|---|
| Ricavi | L. 528.217.000 | L. 621.723.507 |
| Costi e spese | » 513.075.110 | » 600.316.853 |
| Reddito netto | L. 15.142.656 | L. 21.406.654 |
| Definizioni | L. 45.000.000 | — |

6) *Gambogi Emilio e figli* – Società in n.c. – Impresa edilizia stradale – ora « Gambogi costruzioni » dell'ingegner Alfredo Persoglio e C. – Società in n.c.

| | | |
|---|---|---|
| Ricavi | L. 4.550.782.000 | L. 4.700.059.000 |
| Costi e spese | » 4.350.782.000 | » 4.420.059.000 |
| Reddito netto | L. 200.000.000 | L. 280.000.000 |

Per quanto concerne la posizione tributaria, ai fini della imposta complementare, dei dipendenti delle suddette società, con redditi superiori a lire 5 milioni, si allegano i relativi quadri, facendo presente che per i dipendenti della Saint-Gobain residenti fuori del distretto di Pisa (Milano, Torino, Caserta) sono stati comunicati agli uffici interessati gli ammontari delle retribuzioni loro corrisposte dalla società ed i competenti ispettorati compartimentali delle imposte dirette, nel trasmettere i dati relativi alle dichiarazioni uniche 1965 e 1966, hanno assicurato che verrà svolta la necessaria azione di controllo.

In particolare è risultato che dei dipendenti della Saint-Gobain residenti a Milano non hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta complementare i signori: Brunori Gianfilippo, Cernuto Camillo, Melzi Marco, Tranquilli Antonio, Tribuno Carlo, Vinot Elio, Bacca Elsa. Nei confronti di dette persone il primo ufficio delle imposte dirette di Milano ha già iniziato la debita azione di accertamento.

*Il Ministro:* PRETI.

## Società per azioni SAINT - GOBAIN

REDDITI DI COMPLEMENTARE DICHIARATI DAI DIPENDENTI CON EMOLUMENTI SUPERIORI A 5 MILIONI

Dichiarazione anno 1965

| NOMINATIVO | Redditi di lavoro | Altri redditi | Totale reddito lordo | Detrazioni | Netto | Imponibile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammannati Piero . . | 7.766.922 | — | 7.766.922 | 1.556.528 | 6.210.394 | 5.820.394 |
| Bargellini Alberto . . | 4.948.188 | 513.750 | 5.461.938 | 1.297.679 | 4.164.259 | 3.874.259 |
| Benvenuti Renzo . . | 5.889.419 | 603.000 | 6.492.419 | 1.382.170 | 5.110.249 | 4.530.249 |
| Mancini Ottorino . . | 7.965.305 | — | 7.965.305 | 1.982.101 | 5.983.204 | 5.643.204 |
| Nardi Mauro . . . | 5.728.578 | 484.400 | 6.212.978 | 1.940.915 | 4.272.063 | 3.982.063 |
| Olivieri Luigi . . . | 8.230.869 | — | 8.230.869 | 1.563.850 | 6.667.019 | 6.427 019 |
| Rodriguer Andrè (1) . | 3.435.200 | — | 3.435.200 | 1.007.435 | 2.427.765 | 2.037.765 |
| Boissard ing. Pierre . | 7.619.838 | — | 7.619.838 | 1.507.194 | 6.112.644 | 5.672.644 |
| Lancini Renato . . . | 7.404.320 | — | 7.404.320 | 1.469.529 | 5.934.791 | 5.544.791 |
| Masini Manrico . . | 8.196.674 | — | 8.196.674 | 1.706.772 | 6.489.902 | 6.049.902 |
| Meucci Silvano . . . | 5.173.186 | — | 5.173.186 | 1.319.627 | 3.853.559 | 3.463.559 |
| Mathelot Pierre . . | 6.975.000 | — | 6.975.000 | 1.492.000 | 5.483.000 | 5.243.000 |
| Levi Minzi Giuseppe . | 6.380.476 | — | 6.380.476 | 1.005.660 | 5.374.816 | 4.934.816 |
| Lordereau Roberto . | 9.584.906 | — | 9.584.906 | 2.498.254 | 7.086.652 | 6.696.652 |
| Martorana Salvatore . | 6.201.733 | — | 6.201.733 | 1.355.734 | 4.845.999 | 4.555.999 |
| Mesina Raimondo . . | 7.052.660 | 89.280 | 7.141.940 | 1.637.205 | 5.304.735 | 5.215.735 |
| Miniati Piero . . . | 6.551.665 | — | 6.550.665 | 1.608.731 | 4.942.934 | 4.502.934 |
| Palmieri Cesare . . | 6.300.000 | — | 6.300.000 | 1.658.700 | 4.941.300 | 4.651.300 |
| Regnard Pierre . . . | 9.430.728 | — | 9.430.728 | 3.048.303 | 6.382.245 | 5.992.245 |
| Rivano Riccardo . . | 6.130.000 | 150.000 | 6.280.000 | 1.894.000 | 4.386.000 | 3.996.000 |
| Schrader Jean Paul . | 8.181.448 | — | 8.181.448 | 1.786.286 | 6.395.162 | 6.005.162 |
| Astori Gian Carlo . . | 6.108.569 | 12.404 | 6.120.973 | 1.246.143 | 4.874.830 | 4.484.830 |
| Bianucci Pietro . . . | 6.896.527 | 540 | 6.897.067 | 1.534.523 | 5.362.544 | 4.922.544 |
| Brunhammer Maurice Camille . . . . . | 6.974.110 | — | 6.947.110 | 1.842.485 | 5.104.625 | 4.764.625 |
| Colombani Giovanni . | 11.686.094 | — | 11.686.094 | 2.569.204 | 9.116.890 | 8.526.890 |
| De Garidel Lhoron L. | 8.520.000 | — | 8.520.000 | 1.955.000 | 6.565.000 | 6.125.000 |
| De Montera Luigi . . | 7.354.038 | — | 7.354.038 | 2.081.913 | 5.272.125 | 4.982.125 |
| Gambero Jean . . . | 8.261.091 | — | 8.261.091 | 924.000 | 7.021.964 | 6.481.964 |
| Gonin Roger (2) . . . | 5.847.000 | — | 5.847.000 | 1.239.127 | 4.923.235 | 1.883.235 |
| Hennequin Francesco Maurizio . . . . | 12.372.360 | — | 12.372.360 | 3.472.574 | 8.899.786 | 8.459.786 |
| Janin Michel (3) . . | 7.418.523 | — | 7.418.523 | 1.356.938 | 6.061.585 | 3.021.585 |
| Lavina Giuseppe . . | 4.373.588 | — | 4.373.588 | 1.368.969 | 3.004.619 | 2.614.000 |
| Paoli Edoardo . . . | 4.883.494 | — | 4.883.494 | 583.789 | 4.299.705 | 4.009.705 |
| Porte Pierre di Jean . | 2.396.518 | — | 2.395.518 | 687.102 | 1.709.416 | 1.354.416 |
| Sanna Giovanni . . | 4.862.979 | 294.811 | 5.157.790 | 1.482.680 | 3.675.110 | 3.335.110 |
| Cossovich Amerigo . | 4.181.452 | — | 4.181.452 | 1.128.404 | 3.053.048 | 2.763.048 |
| Garbosa Gino . . . | 4.090.000 | — | 4.090.000 | 906.000 | 3.184.000 | 2.744.000 |
| Hobert Jean Pierre . | 3.842.987 | 135.000 | 3.977.987 | 1.077.542 | 2.900.000 | 2.560.445 |

(1) trasferitosi in Spagna
(2) F.N.
(3) F.N.

## Società per azioni SAINT - GOBAIN

REDDITI DI COMPLEMENTARE DICHIARATI DAI DIPENDENTI CON EMOLUMENTI SUPERIORI A 5 MILIONI

Dichiarazione anno 1966

| NOMINATIVO | Redditi di lavoro | Altri redditi | Totale reddito lordo | Detrazioni | Netto | Imponibile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammannati Piero . . | 7.047.047 | — | 7.047.047 | 1.783.750 | 5.263.297 | 4.873.297 |
| Bargellini Alberto . . | 5.133.701 | 753.750 | 5.887.451 | 1.737.624 | 4.149.827 | 3.859.827 |
| Benvenuti Renzo . . | 5.523.778 | 603.000 | 6.126.778 | 1.540.834 | 4.585.944 | 4.005.944 |
| Masini Manrico . . | 7.746.222 | — | 7.746.222 | 1.717.574 | 6.028.648 | 5.588.648 |
| Mancini Ottorino . . | 7.487.767 | — | 7.487.767 | 1.601.243 | 5.886.524 | 5.546.524 |
| Nardi Mauro . . . | 5.765.973 | 484.400 | 6.250.373 | 2.044.494 | 4.205.879 | 3.915.879 |
| Olivieri Luigi . . . | 7.492.760 | — | 7.492.760 | 1.575.901 | 5.916.859 | 5.676.859 |
| Biver Andrea . . . | 8.743.156 | — | 8.743.156 | 1.804.894 | 6.938.262 | 6.548.262 |
| Boissard Pierre . . . | 6.357.723 | — | 6.357.723 | 1.356.588 | 5.001.135 | 4.511.135 |
| Mancini Renato . . | 7.194.803 | — | 7.194.803 | 1.455.882 | 5.738.921 | 5.348.921 |
| Meucci Silvano . . . | 5.139.152 | — | 5.139.152 | 1.327.443 | 3.811.709 | 3.421.709 |
| Mathelot Pierre (1) . | 6.016.287 | — | 6.016.287 | 1.444.933 | 4.571.354 | 4.331.354 |
| Levi Minzi Giuseppe . | 6.880.749 | — | 6.880.749 | 1.722.975 | 5.157.774 | 4.717.774 |
| Lordereau Roberto (2) | 10.310.999 | — | 10.310.999 | 2.401.919 | 7.909.080 | 7.519.080 |
| Marabotta Nicola . . | 7.073.629 | 53.879 | 7.127.500 | 1.835.948 | 5.291.560 | 4.951.560 |
| Martorana Salvatore . | 5.750.268 | — | 5.750.268 | 1.432.642 | 4.317.726 | 4.027.726 |
| Mesina Raimondo . . | 7.683.928 | 89.280 | 7.773.208 | 1.848.819 | 5.924.389 | 5.634.389 |
| Miniati Piero . . . | 7.348.059 | — | 7.348.059 | 1.902.347 | 5.445.712 | 5.005.712 |
| Palmieri Cesare . . | 7.261.522 | — | 7.261.522 | 1.869.903 | 5.391.619 | 5.101.619 |
| Porte Pierre di Jean . | 6.760.214 | — | 6.760.214 | 1.471.839 | 5.288.375 | 4.848.375 |
| Regnard Pierre . . . | 8.108.127 | — | 8.108.127 | 2.842.430 | 5.265.697 | 4.875.697 |
| Rivano Riccardo . . | 6.240.000 | 150.000 | 6.300.000 | 1.851.000 | 4.539.000 | 4.149.000 |
| Roselli Sergio . . . | 5.147.436 | — | 5.147.436 | 853.495 | 4.293.941 | 3.903.941 |
| Sanna Giovanni . . | 5.168.817 | 285.982 | 5.454.799 | 1.580.000 | 3.874.482 | 3.534.482 |
| Schrader Jean-Paul . | 8.379.900 | — | 8.379.900 | 2.228.166 | 6.151.734 | 5.761.734 |
| Astori Giancarlo . . | 6.137.462 | 38.210 | 6.175.672 | 1.561.444 | 4.614.228 | 4.324.228 |
| Bianucci Pietro . . . | 6.667.238 | 540 | 6.667.778 | 1.462.143 | 5.024.635 | 4.584.655 |
| Brunhammer Maurice Camille . . . . | 6.524.968 | — | 6.524.968 | 1.852.441 | 4.672.327 | 4.332.527 |
| Colombani Giovanni . | 10.561.268 | — | 10.561.268 | 2.680.837 | 7.880.837 | 7.290.837 |
| De Garidel Thoron L. | 8.856.000 | — | 8.856.000 | 2.259.000 | 6.597.000 | 6.207.000 |
| De Montera Luigi . . | 6.346.146 | — | 6.346.146 | 1.942.889 | 4.403.257 | 4.113.257 |
| Gonin Roger (3) . . | 6.564.929 | — | 6.564.929 | 1.239.124 | 5.325.805 | 2.285.805 |
| Hennequin Francesco Manrico . . . . | 11.331.112 | — | 11.331.112 | 3.344.852 | 7.968.260 | 7.546.260 |
| Janin Michel (4) . . | 7.285.354 | — | 7.285.354 | 1.247.674 | 6.037.680 | 2.997.680 |
| Lavino Giuseppe . . | 4.554.784 | — | 4.554.784 | 1.320.850 | 3.233.934 | 2.843.934 |
| Paoli Edoardo . . . | 4.644.312 | — | 4.664.312 | 583.789 | 4.060.523 | 3.770.523 |
| Cossovich Amerigo (5) | 3.464.246 | — | 3.464.246 | 1.120.754 | 2.343.492 | 2.053.492 |
| Gambero Jean (6) . . | 4.571.433 | — | 4.571.433 | 1.366.529 | 3.204.904 | 2.664.904 |
| Garbosa Gino . . . | 4.500.000 | — | 4.500.000 | 960.000 | 3.540.000 | 3.100.000 |
| Habert Jean Pierre . | 4.167.054 | 135.000 | 4.302.054 | 1.191.868 | 3.110.186 | 2.770.186 |

(1) licenziato
(2) licenziato
(3) F.N.
(4) F.N.
(5) licenziato
(6) licenziato

## Soc. ACQUA E TERME ULIVETO

REDDITI DI COMPLEMENTARE DICHIARATI DAI DIPENDENTI CON EMOLUMENTI SUPERIORI A 5 MILIONI

Dichiarazione anno 1965

| NOMINATIVO | Redditi di lavoro | Altri redditi | Totale reddito lordo | Detrazioni | Netto | Imponibile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Molendi Francesco | 6.692.690 | 280.000 | 6.972.690 | 1.394.595 | 5.578.731 | 5.187.731 |

## CASSA DI RISPARMIO DI PISA

REDDITI DI COMPLEMENTARE DICHIARATI DAI DIPENDENTI CON EMOLUMENTI SUPERIORI A 5 MILIONI

Dichiarazione anno 1965

| NOMINATIVO | Redditi di lavoro | Altri redditi | Totale reddito lordo | Detrazioni | Netto | Imponibile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novelli Gastone . . | 10.991.451 | 111.765 | 11.103.216 | 2.451.401 | 8.651.815 | 8.161.815 |
| Bartolozzi Roberto . | 7.395.273 | — | 7.395.273 | 1.432.157 | 5.963.116 | 5.523.116 |
| Michelazzi Ferruccio . | 7.293.530 | 545.000 | 7.838.530 | 3.236.970 | 4.601.560 | 4.211.560 |
| Minghetti Piero . . | 5.045.157 | 245.888 | 5.291.045 | 1.214.364 | 4.076.681 | 3.686.681 |

## Soc. p. Az. LABORATORIO GUIDOTTI

REDDITI DI COMPLEMENTARE DICHIARATI DAI DIPENDENTI CON EMOLUMENTI SUPERIORI A 5 MILIONI

Dichiarazione anno 1965

| NOMINATIVO | Redditi di lavoro | Altri redditi | Totale reddito lordo | Detrazioni | Netto | Imponibile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bracci Torsi Harry . | 24.879.144 | 3.128.415 | 28.007.559 | 21.491.863 | 21.491.863 | 21.251.865 |
| Ferrini Luigi . . . | 4.296.159 | 1.424.211 | 5.720.370 | 1.009.691 | 4.710.679 | 4.130.679 |

## Soc. ACQUA E TERME ULIVETO

REDDITI DI COMPLEMENTARE DICHIARATI DAI DIPENDENTI CON EMOLUMENTI SUPERIORI A 5 MILIONI

Dichiarazione anno 1966

| NOMINATIVO | Redditi di lavoro | Altri redditi | Totale reddito lordo | Detrazioni | Netto | Imponibile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niccolai Giuseppe . . | 6.296.389 | — | 6.296.389 | 1.016.282 | 5.280.107 | 4.790.107 |

## CASSA DI RISPARMIO DI PISA

REDDITI DI COMPLEMENTARE DICHIARATI DAI DIPENDENTI CON EMOLUMENTI SUPERIORI A 5 MILIONI

Dichiarazione anno 1966

| NOMINATIVO | Redditi di lavoro | Altri redditi | Totale reddito lordo | Detrazioni | Netto | Imponibile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novelli Gastone . . | 12.143.262 | 111.765 | 12.255.027 | 3.113.120 | 9.141.907 | 8.651.907 |
| Bartolozzi Roberto . | 9.364.735 | — | 9.364.735 | 2.407.116 | 6.957.619 | 6.517.619 |
| Viale Umberto . . . | 5.919.500 | — | 5.919.500 | 1.228.933 | 4.690.567 | 4.343.709 |
| Michelazzi Ferruccio . | 4.995.000 | 252.855 | 5.247.855 | 2.429.725 | 2.818.110 | 2.068..130 |
| Minghetti Piero . . | 5.576.940 | 480.875 | 6.057.815 | 1.324.106 | 4.733.709 | 4.343.709 |

## Soc. p. Az. LABORATORIO GUIDOTTI

REDDITI DI COMPLEMENTARE DICHIARATI DAI DIPENDENTI CON EMOLUMENTI SUPERIORI A 5 MILIONI

Dichiarazione anno 1966

| NOMINATIVO | Redditi di lavoro | Altri redditi | Totale reddito lordo | Detrazioni | Netto | Imponibile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bracci Torsi Harry . | 27.793.594 | 3.578.415 | 31.372.009 | 7.136.151 | 24.235.858 | 23.995.858 |
| Ciampi Aso . . . . | 6.678.256 | — | 6.678.256 | 1.322.175 | 5.356.081 | 4.966.081 |
| Ferrini Luigi . . . | 6.678.256 | 1.274.211 | 7.952.467 | 1.042.942 | 6.909.525 | 6.519.525 |

## Soc. di fatto BALDACCI PROF. UGO E GERARD BEATRICE

REDDITI DI COMPLEMENTARE DICHIARATI DAI DIPENDENTI CON EMOLUMENTI SUPERIORI A 5 MILIONI

Dichiarazione anno 1965

| NOMINATIVO | Redditi di lavoro | Altri redditi | Totale reddito lordo | Detrazioni | Netto | Imponibile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernardini Giulio . . | 8.558.330 | — | 8.558.330 | — | — | — |

## Soc. di fatto BALDACCI PROF. UGO E GERARD BEATRICE

REDDITI DI COMPLEMENTARE DICHIARATI DAI DIPENDENTI CON EMOLUMENTI SUPERIORI A 5 MILIONI

Dichiarazione anno 1966

| NOMINATIVO | Redditi di lavoro | Altri redditi | Totale reddito lordo | Detrazioni | Netto | Imponibile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernardini Giulio . . | 8.433.720 | — | 8.433.720 | — | — | — |

RAIA. — *Ai Ministri della sanità, dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati presi in relazione alla gravissima situazione idrica esistente nel comune di Licata (Agrigento), laddove, come reiteratamente denunciato dall'ufficiale sanitario del luogo, la popolazione (40 mila abitanti) soffre letteralmente la sete e quando ogni dieci giorni viene erogata l'acqua, in misura insufficiente, la stessa risulta inquinata a causa delle accertate corrosioni in più punti della rete idrica.

Data la natura del sottosuolo è stato anche accertato che in diversi rioni i tubi della rete idrica sono circondati anche per lunghi tratti da melma e praticamente è solo un caso di fortuna se fino ad oggi non sono scoppiate delle gravi epidemie di origine idrica e non vi sono state delle vittime.

Per sapere come intendano intervenire per risolvere dalle fondamenta tutto il problema, dato che fino ad oggi non si sono avuti i necessari provvedimenti a causa di un continuo palleggiamento di responsabilità tra il comune, l'Ente acquedotti siciliani, le autorità sanitarie provinciali e la prefettura di Agrigento.

Da rilevare che lo stato di esasperazione della popolazione è tale da far temere possibili gravi disordini. (4329, *già orale*).

RISPOSTA. — L'approvvigionamento idrico di Licata avviene tramite l'acquedotto consorziale Tre Sorgenti che adduce attualmente ai serbatoi cittadini una portata valutabile mediamente in 30-35 litri al secondo.

Tale portata – come per altro tutte quelle attualmente fornite dall'acquedotto a tutti i comuni consorziati – è insufficiente ai fabbisogni delle popolazioni, per cui la Cassa per il mezzogiorno ha già in atto o in programma una serie di interventi per l'adeguamento della portata ai reali fabbisogni.

L'insufficienza del rifornimento idrico è aggravata dalla mancanza di una rete di distribuzione efficiente e soprattutto da un inadeguato impianto di fognature, per cui il sottosuolo dell'abitato risulta impregnato dai liquami e ciò anche perché in molte zone il livello stradale è pari o inferiore al livello del mare.

In tale situazione l'erogazione discontinua dell'acqua provoca con una certa frequenza risucchi dall'esterno nella rete idrica, con grave pericolo igienico.

Le autorità comunali lamentano che l'Ente acquedotti siciliani, che ha assunto la gestione della distribuzione idrica dal 1963, non provvede ad eliminare gli inconvenienti sopraddetti.

A tale proposito è da notare che per la eliminazione dei grossi inconvenienti che si verificano nell'abitato di Licata, non sono sufficienti interventi saltuari o limitati, ma sarebbe necessaria una quasi integrale ricostruzione della rete idrica e fognante, preceduta da lavori di prosciugamento e bonifica del sottosuolo, e completata dai conseguenti lavori di sistemazione e pavimentazione delle strade delle zone marginali dell'abitato.

Per tale complesso di lavori sarebbe necessaria una spesa valutabile in prima approssimazione in 2,5-3 miliardi.

Si fa per altro presente che, in base alle vigenti disposizioni, non è consentito un intervento diretto della Cassa per i lavori di cui sopra.

Risulta, comunque, che il comune di Licata ha avuto dal Ministero dei lavori pubblici due promesse di contributo per le opere di rete idrica e di fognatura all'interno dell'abitato.

Il relativo contributo integrativo della Cassa non è stato ancora concesso, perché il comune non ha completato la documentazione necessaria.

*Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord:* PASTORE.

RICCIO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per chiedere se e quando saranno finanziati i porti turistici e le opere di interesse turistico del golfo di Napoli e particolarmente di Pozzuoli, Ischia, Procida, Capri, Sorrento, Torre Annunziata, Torre del Greco, Resina, Portici. (16543)

RISPOSTA. — Le località segnalate dall'interrogante fanno parte – in base alla delimitazione operata dal piano pluriennale di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, recentemente approvato dal CIPE – del comprensorio di sviluppo turistico denominato Comprensorio Vesuviano, della penisola sorrentina, della costiera amalfitana e delle isole del golfo di Napoli.

In tale comprensorio, che include prevalentemente zone ad economia turistica matura, già affermata particolarmente in campo internazionale, la politica d'intervento tende-

rà principalmente a mantenere e ad adeguare le caratteristiche di ricettività ed attrazioni già esistenti. A tal fine verrà favorito l'ammodernamento delle attrezzature ricettive, perfezionando i servizi e migliorando il sistema infrastrutturale, con particolare riferimento alla rete viaria, avendo riguardo, però, di non compromettere, per effetto di incrementi dei lussi di traffico non proporzionati alla potenzialità delle zone servite, le caratteristiche e le possibilità delle zone già valorizzate turisticamente.

Alla luce di tali criteri sarà esaminata, nel rispetto delle priorità generali sancite dal piano, la possibilità di attuare gli interventi infrastrutturali cui l'interrogante si è riferito.

*Il Ministro:* PASTORE.

RICCIO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per chiedere se e quando sarà disposto il completamento della strada Aragonese nella zona Fonte di Ischia (Napoli).

L'interrogante fa presente che una parte è stata già costruita ed ora è rimasta esposta a danneggiamenti gravi che purtroppo si verificano. (17956)

RISPOSTA. — Nel programma della Cassa per il mezzogiorno per l'esercizio 1962-1963, venne incluso il finanziamento dei lavori per la costruzione di un tronco della nuova strada Lungomare Aragonese, della quale un primo tronco era stato costruito dall'ufficio del genio civile per le opere marittime di Napoli con finanziamento del Ministero dei lavori pubblici.

Il relativo progetto venne approvato dal consiglio di amministrazione della Cassa medesima il 23 ottobre 1963, per l'importo di lire 38 milioni.

Nelle more dell'appalto, il proprietario di un fabbricato da abbattere ottenne dalla sovrintendenza ai monumenti di Napoli il nullaosta per una variante di tracciato che evitasse la demolizione del fabbricato stesso.

Sulla base del citato nullaosta, l'ente concessionario ha provveduto a redigere il progetto di variante di tracciato, comportante una maggiore spesa di lire 3 milioni, e ad inviarlo alla Cassa, al cui consiglio di amministrazione è stato nuovamente sottoposto nella seduta del 18 dicembre 1964.

L'approvazione del progetto di variante venne rinviata, dato l'interesse paesistico dell'opera; il consiglio decise che venisse acquisito il parere del consiglio superiore delle Belle Arti.

Nello stesso periodo si verificarono le note difficoltà nel finanziamento di opere in programma, per cui il consiglio di amministrazione, in data 28 aprile 1965, deliberò di revocare la precedente approvazione del 23 ottobre 1963, destinando la disponibilità ad altra opera in programma nella stessa provincia di Napoli di urgente realizzazione.

Per altro, nel programma dei completamenti del piano quindicennale (articolo 27 della legge 26 giugno 1965, n. 717) è stato inserito anche il finanziamento della strada in argomento per l'importo di 75 milioni di lire. Il relativo progetto è stato sottoposto al consiglio di amministrazione della Cassa che, nella seduta dell'8 aprile 1966, ne ha rinviato l'approvazione confermando la necessità di acquisire il parere del Consiglio superiore delle belle arti.

Tale parere, per accelerare la procedura, è stato richiesto direttamente dalla Cassa, tramite la sovrintendenza ai monumenti per la Campania.

*Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord:* PASTORE.

RIGHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga indispensabile negare la propria approvazione alla delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'INPS nella seduta dell'8 marzo 1966, con la quale si priva il personale di quel grande istituto del diritto democratico di eleggere i propri rappresentanti nella commissione permanente del personale. La delibera in questione costituisce difatti una patente violazione della norma democratica e, con le sue disposizioni ambigue ed incerte, si presta ad ogni sorta di interpretazioni limitative: violazione della norma democratica anche in relazione alla sentenza della Corte costituzionale in data 6 febbraio 1966 in materia di tutela dei diritti di quanti non risultino iscritti ad alcuna organizzazione sindacale; possibilità di ogni arbitrio quando si stabilisce che il comitato esecutivo dell'INPS sceglie su di una rosa di candidati designati dai sindacati rappresentativi. Basta considerare i termini che l'interrogante ha inteso sottolineare per avere completa certezza della possibilità di perpetrare non una, bensì una serie di ingiustizie,

anche se si intendesse operare - come non si dubita - in piena buona fede.

Non può sfuggire al ministro l'enormità di una parte, che sceglie in campo avverso i suoi contraddittori non solo per ciò che riguarda la organizzazione di appartenenza, ma anche, in questi limiti, per quel che riguarda le caratteristiche, non si sa se fisionomiche od altro, dei singoli candidati.

La delibera in questione risulta inoltre in contrasto sia con quella vigente presso lo INAM e l'INAIL, ma anche con l'asserita volontà di unificare gli ordinamenti dei predetti istituti, volontà espressa in sede governativa sin dal 1962.

Si desidera inoltre conoscere se il ministro ritenga che l'unico, democratico sistema per assicurare la rispondenza della libera volontà del personale alle strutture della commissione permanente, debba ritenersi la elezione con il sistema proporzionale dei componenti la commissione in parola. (15625)

RISPOSTA. — Essendo scaduto il 30 gennaio 1966 il mandato biennale conferito - ai sensi dell'articolo 105 del regolamento organico dell'INPS - ai membri effettivi e supplenti eletti in rappresentanza dei dipendenti dell'INPS in seno alla commissione permanente per il personale, l'istituto stesso, al fine di strutturare diversamente la predetta commissione e di rivedere le modalità di scelta dei rappresentanti di che trattasi, ha ritenuto di procedere ad una modifica del cennato articolo 105 nel senso di affidare la designazione di tali membri alle organizzazioni sindacali più rappresentative.

I principi affermati dalla Corte costituzionale con la decisione alla quale l'interrogante fa riferimento non sembrano pertinenti al caso in esame; infatti secondo la disciplina di cui all'articolo 105 in parola, la individuazione delle organizzazioni sindacali da interpellare ai fini delle disegnazioni è effettuata sulla base di appositi accertamenti quadriennali del grado di rappresentatività delle organizzazioni concorrenti.

Poiché, per altro, ai sensi dello stesso articolo 105, fa parte della commissione del personale dell'INPS - oltre a funzionari dell'istituto - una pluralità di rappresentanti del personale (quattro elementi per ciascuna categoria), viene senz'altro esclusa la possibilità della concentrazione della rappresentanza su una unica organizzazione.

L'applicazione di tale normativa non può infatti avvenire se non nel rispetto di quegli obiettivi criteri di ripartizione che sono stati constantemente seguiti nella nomina dei rappresentanti sindacali in seno ai consigli di amministrazione degli enti soggetti a vigilanza e che possono essere assunti quali principi generali della materia.

D'altra parte si fa presente che la nuova regolamentazione ha carattere provvisorio e che le autorità di vigilanza - in considerazione di tale caratteristica nonché dell'esigenza di assicurare il regolare funzionamento dell'organo in questione - hanno ritenuto di assecondare l'iniziativa approvando la relativa delibera, tenuto anche conto che la designazione di rappresentanti del personale in seno a taluni organi collegiali pubblici con criteri diversi da quello dell'elezione diretta, è sancita nello statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) per il consiglio di amministrazione (articolo 146) e per la commissione di disciplina (articolo 148).

È opportuno infine, far presente che, nel dare notizia dell'approvazione, questo Ministero non ha mancato di rappresentare al presidente dell'INPS la inderogabile esigenza di tenere adeguato conto, in sede di costituzione della commissione del personale, degli interessi delle varie organizzazioni sindacali del personale e di procedere, nel contempo, d'intesa con i maggiori istituti, allo studio di una normativa, a carattere definitivo, sulla base di criteri uniformi da valere per tutti gli enti previdenziali.

*Il Ministro:* BOSCO.

SCRICCIOLO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se, a suo avviso, costituisca una patente e grave violazione del quarto e quinto comma della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e dell'articolo 34 del regolamento di attuazione la decisione del compartimento di Firenze delle ferrovie dello Stato di procedere con atto d'imperio alla nomina del coadiutore dell'assuntore della stazione di Montepulciano (Siena) e per conoscere altresì quali provvedimenti intenda adottare nei riguardi dei funzionari che hanno diffidato con lettera l'assuntore titolare della predetta stazione ad insistere nel far valere il suo diritto alla proposta di nomina. Per sapere infine se, a mente dell'articolo 28 della Costituzione e dello stato giuridico del personale civile dello Stato, si ravvisi in tutta la vicenda un atto di responsabilità diretta perseguibile in

via penale, civile ed amministrativa per una violazione di diritti, riconosciuti dalla legge, e facente carico all'amministrazione ferroviaria ed ai funzionari che tali violazioni hanno compiuto. (17901)

RISPOSTA. — Nell'agosto 1965, essendosi reso libero presso l'assuntoria di Montepulciano un posto di coadiutore promiscuo, l'assuntore titolare di detta stazione propose di coprire il posto resosi vacante mediante l'assunzione del signor Grassi Aldo, che veniva da lui utilizzato per la sostituzione dei coadiutori di pianta in occasione di riposi e di altre assenze.

I competenti organi dell'azienda ferroviaria non ritennero, per altro, di poter concedere il relativo benestare, previsto in base al comma *a*) dell'articolo 35 del regolamento di attuazione della legge del 1959 n. 1236, stante la necessità di dare precedenza alla sistemazione di assuntori risultati eccedenti per soppressione delle rispettive assuntorie, nonché dei coadiutori da tempo utilizzati in posti di lavoro divenuti non più giustificati da reali esigenze, in conseguenza della diminuzione del traffico.

Ciò nell'intento di evitare di estromettere dall'impiego tali elementi, generalmente con famiglia a carico, i quali hanno svolto lodevolmente il proprio lavoro da diversi anni.

Nel posto vacante di Mentepulciano venne conseguentemente trasferito il coadiutore promiscuo Benoci Vincenzo, già in servizio presso l'assuntoria di Carrara San Martino, impianto nel quale era stata disposta la soppressione del posto di coadiutore.

Per gli stessi motivi i competenti organi aziendali non poterono concedere il benestare alla assunzione del Grassi, rinnovata nel giugno 1966 da parte dell'assuntore di Montepulciano allorché il Benoci fu destinato ad altra assuntoria quale vincitore del concorso per aspirante assuntore di fermata, giacché tale benestare avrebbe necessariamente comportato la estromissione dall'impiego di un coadiutore eccedente nell'assuntoria di Luni per riduzione del posto di organico da lui occupato.

Mercè tale accorgimento, pur risultando temporaneamente limitata la facoltà degli assuntori di scegliersi i propri coadiutori, si viene a garantire, come sopra accennato, la continuità dell'impiego ad elementi già in servizio, che altrimenti dovrebbero essere licenziati. Tale procederaè, del resto, conforme agli accordi intercorsi con le organizzazioni sindacali, le quali insistono per evitare licenziamenti di personale delle assuntorie.

Circa l'aspetto giuridico della questione, si precisa che la normativa che regola l'utilizzazione dei coadiutori è prevista nell'articolo 23 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236 che assegna all'assuntore una semplice facoltà di proposta.

L'assunzione dei segnalati, nonché la valutazione delle esigenze di servizio non può essere che di competenza dell'azienda ferroviaria la quale può anche decidere in difformità, per vari motivi. Ciò senza infirmare la responsabilità che incombe all'assuntore nei rapporti con il coadiutore, in quanto, in carenza di una fiducia di competenza, il primo ha la facoltà di proporne la sostituzione.

Il regolamento di attuazione, nell'articolo 33, dopo aver ribadito che l'assuntore titolare propone all'azienda ferroviaria l'impiego delle persone che lo debbono coadiuvare, precisa che è il capo divisione a disporre, su direttive del servizio competente, l'impiego e i limiti di utilizzazione dei coadiutori.

*Il Ministro:* SCALFARO.

SERONI, LEVI ARIAN GIORGINA, LOPERFIDO, SCIONTI E PICCIOTTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga errato dal punto di vista didattico e descriminatorio in relazione allo spirito informatore della nuova scuola media obbligatoria l'aver predisposto durante i mesi estivi corsi gratuiti di ripetizione esclusivamente per il latino, escludendo dal provvedimento lezioni gratuite per le altre materie d'insegnamento, e in particolare non provvedendo a consimili corsi di lezioni per i rimandati in lingua italiana; e per conoscere altresì se ritenga tanto più grave una iniziativa limitata alla sola materia del latino, nel momento stesso in cui iniziative non discriminatorie assunte nel settore da enti locali vengono sistematicamente cassate dai bilanci di previsione degli enti stessi degli organismi tutori. (17443)

SERONI, LEVI ARIAN GIORGINA, SCIONTI, LOPERFIDO E PICCIOTTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga errato dal punto di vista didattico e discriminatorio in relazione allo spirito informatore della nuova scuola media obbligatoria l'aver predisposto durante i mesi estivi esclusivamente corsi gratuiti di latino per gli alunni che abbiano con-

seguito nell'anno scolastico 1965-1966 la licenza di scuola media senza latino e non abbiano sostenuto l'esame facoltativo di latino nelle sessioni estive dell'ultimo anno scolastico; se ritenga doveroso istituire immediatamente corsi estivi gratuiti per gli alunni della scuola media rimandati nelle materie obbligatorie e particolarmente nella lingua italiana; e altresì se ritenga tanto più urgente provvedere con tali iniziative nel momento in cui iniziative analoghe non discriminatorie assunte nel settore da enti locali vengono sistematicamente cassate dai bilanci di previsione dagli enti stessi dagli organismi tutori. (17485)

RISPOSTA. — Si fa presente che i corsi speciali gratuiti di latino cui si riferiscono gli interroganti sono stati istituiti in applicazione all'articolo 6 – quinto comma – della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, che ne prevede l'organizzazione a favore di coloro che avendo conseguito la licenza di scuola media, intendono integrare la sessione successiva il relativo diploma con il superamento della prova di latino.

La citata legge n. 1859 non prevede la possibilità di istituire corsi gratuiti per gli alunni rimandati nelle varie materie d'insegnamento e, pertanto, nessuna iniziativa in tal senso è possibile da parte dell'amministrazione, in difetto di norme che ne autorizzino l'adozione.

Per quanto concerne l'accenno degli interroganti ad iniziative assunte nel settore da enti locali il Ministero dell'interno hà fatto presente di non disporre di utili elementi di valutazione atteso al carattere generico della segnalazione.

Il suddetto Ministero ha aggiunto, per altro, che gli eventuali provvedimenti negativi adottati in proposito dalle giunte provinciali amministrative saranno stati dettati dal fatto che l'istituzione dei corsi estivi gratuiti di ripetizione non rientra fra i fini istituzionali dei comuni e non è quindi ammissibile, specie quando le condizioni di bilancio dei singoli enti non consentano l'assunzione di spese facoltative.

*Il Ministro:* GUI.

SERVADEI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere come intenda mettere in grado la Cassa depositi e prestiti di far fronte ai compiti di istituto verso gli enti locali.

L'interrogante fa presente che moltissime opere che hanno ottenuto i contributi di legge da parte dello Stato, e le necessarie approvazioni tecniche, non possono essere appaltate per le indisponibilità finanziarie della citata Cassa, ciò che comporta le seguenti conseguenze:

*a*) il ritardo nella realizzazione di pubblici servizi dei quali è autorevolmente riconosciuta la necessità;

*b*) la inutilizzazione delle limitate disponibilità statali e la vanificazione delle semplificazioni burocratiche attuate col decentramento;

*c*) il non alleviamento della disoccupazione;

*d*) l'alea della lievitazione dei prezzi che si tradurrebbe in maggiori spese pubbliche e nella necessità di rifare le pratiche *ex novo* con ulteriori perdite di tempo.

L'interrogante ritiene il problema gravissimo e meritevole di soluzioni rapide e radicali. (16194)

RISPOSTA. — La Cassa depositi e prestiti, in relazione ai mezzi finanziari a disposizione, ivi compresi i fondi utilizzati ai sensi della legge 15 aprile 1965, n. 344, ha potuto concedere, nel corso del 1965, ben 11.331 mutui per opere pubbliche ed edilizia popolare, per un ammontare di 482,2 miliardi. Di essi, 5.769 per 208,8 miliardi sono stati accordati in base alla procedura agevolata prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, concernente interventi per la difesa dell'economia nazionale, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

Inoltre, sempre nel 1965, la Cassa ha concesso 3.501 mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali per un importo di 308,6 miliardi.

Si perviene, così, ad un totale di 790,8 miliardi, cifra *record* mai verificatasi, in termini reali, negli oltre cento anni di attività della Cassa.

Nel 1966, dopo la concessione di 4.222 mutui per lire 381 miliardi e 642 milioni, a fine aprile 1966, le adesioni di massima rimaste ancora vigenti erano ben 11.398 per un complesso di 485 miliardi in cifra tonda.

Si tratta di una somma ragguardevole che attende di essere utilizzata e che attiene in gran parte (circa 300 miliardi) al finanziamento di opere « che hanno ottenuto i contributi di legge da parte dello Stato » e per le quali sono in corso, o sono intervenute le necessarie approvazioni tecniche, beneficiando anche delle procedure accelerate previste dal richiamato decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124.

In relazione ai dati che precedono, sembra allo scrivente di poter affermare che la Cassa depositi e prestiti ha senz'altro adempiuto in passato ed adempie tuttora ai suoi fini istituzionali.

Si può assicurare l'interrogante che la Cassa stessa continuerà anche per l'avvenire la propria attività in modo da assicurare, naturalmente in rapporto alle sue disponibilità, il sodisfacimento, sia pure graduale, delle richieste che le perverranno.

*Il Ministro:* COLOMBO.

SERVADEI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se ritenga opportuno accantonare la decisione di sopprimere la linea ferroviaria Faenza-Lavezzola (Ravenna), subordinandola a migliori considerazioni di carattere tecnico ed economico sulla valorizzazione di tale linea in considerazione anche delle precise proposte formulate dalle amministrazioni locali interessate.

L'interrogante ritiene che la soppressione in questo momento, senza avere preventivamente valutato altre possibilità esistenti di rendere più attiva ed efficiente la linea, costituisca un errore particolarmente grave per le popolazioni e le attività economiche della vasta ed importante zona servita. (17942)

RISPOSTA. — Nel quadro della programmata riduzione dei servizi sulla rete secondaria a scarso traffico e fortemente deficitaria, la linea Lavezzola-Granarolo (Faenza), è compresa tra quelle da ridimensionare in quanto le spese della sua gestione risultano sei volte superiori alle entrate.

Accurati studi hanno portato alla conclusione che la situazione economica della linea non è suscettibile di sostanziali miglioramenti data la mancanza di adeguati livelli di traffico.

Ciò premesso, è da precisare che il previsto ridimensionamento della Lavezzola-Granarolo, in analogia a quanto già disposto per le linee passive recentemente chiuse all'esercizio ferroviario, non consiste nell'abbandono puro e semplice dei servizi ferroviari sin qui svolti, bensì soltanto nella trasformazione del mezzo con cui oggi viene reso il trasporto viaggiatori, il quale, anziché continuare ad essere svolto con i treni, verrebbe eseguito con mezzi automobilistici meno costosi.

Tali autoservizi sostitutivi osserveranno lo stesso programma dei treni e lo stesso regime tariffario vigente sulla rete ferroviaria.

Per quanto attiene poi al servizio merci, nessun danno potrà derivare né agli utenti, né all'economia della zona dal previsto ridimensionamento dei servizi sulla linea, in quanto questa verrebbe mantenuta in esercizio, per il trasporto delle merci stesse, adottando il più economico regime di raccordo.

Quanto precede è stato portato a conoscenza delle autorità locali nel corso di una riunione tenuta il 14 luglio 1966 presso la sede del compartimento ferroviario di Bologna.

Si soggiunge, comunque, che per la linea in questione, il provvedimento di trasformazione dei servizi non è imminente, poiché le relative procedure preliminari non sono state ancora concluse.

*Il Ministro:* SCALFARO.

SIMONACCI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se ritenga, nell'attuale fervore di iniziative atte a sviluppare il turismo non solo nelle località rinomate ma anche in quelle zone ancora sconosciute dell'entroterra italiano e che presentano bellezze naturali ed attrattive storiche, culturali e folcloristiche di indubbio interesse, di finanziare, come proposto da molto tempo, la costruzione di una strada turistica che congiunga Atina al vicino Colle Santo Stefano (Frosinone).

Si tratta, come è noto, di amene località della Ciociaria, regione ancora ignorata dal turismo nazionale, che se collegate fra di loro e avvicinate ai grandi nodi stradali attraverso la superstrada che dovrebbe unire Atina all'autostrada del sole, a Cassino, ed a Formia potrebbero portare alla conoscenza della stupenda valle di Comino che da tempo attende una adeguata valorizzazione turistica. (16660)

RISPOSTA. — Il primo piano pluriennale di coordinamento, di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, recentemente approvata dal CIPE, non prevede l'inserimento del comune di Atina in un comprensorio di sviluppo turistico.

Per altro, la stessa commissione interministeriale, di cui all'articolo 30 della cennata legge, incaricata di formulare le proposte in ordine alla delimitazione dei predetti comprensori, non ha ritenuto di ravvisare nel territorio del comune di che trattasi i requisiti necessari per la sua inclusione.

L'opera di viabilità segnalata dall'interrogante potrà essere tenuta presente, al di fuori degli interventi previsti per lo sviluppo turistico, qualora si accerti che essa sodisfi ad altre eventuali esigenze di natura socio-economica, da ritenere apprezzabili in base alle direttive sancite dalla citata legge n. 717 ed avuto riuardo ai criteri applicativi contenuti nel piano di coordinamento.

*Il Ministro:* PASTORE.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali non viene ancora definita la pratica di pensione privilegiata ordinaria riguardante il signor Campagna Giovanni, da San Pancrazio Salentino (Brindisi). Già con nota del 19 dicembre 1962 n. 1829, il Ministero difesa esercito, direzione generale di sanità militare, comunicava all'interessato che la pratica era stata definita e restituita in data 14 dicembre 1962 al comitato competente, e tuttavia, malgrado gli anni trascorsi, ancora la pratica non risulta definita. (17153)

RISPOSTA. — La pratica di pensione privilegiata ordinaria relativa al militare in congedo Giovanni Campagna è stata definita negativamente con decreto ministeriale del 10 aprile 1963, n. 710, per non dipendenza da causa di servizio della infermità esiti di frattura collo femore destro.

Il provvedimento è stato notificato all'interessato in data 9 maggio 1963, tramite il comune di San Pancrazio Salentino.

*Il Ministro della difesa:* TREMELLONI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali i comandi di legione dei carabinieri a volte rifiutano il pagamento dell'importo delle tabelle di tramutamento e indennità di missione, previste in favore dei sottufficiali dell'arma aventi carichi di famiglia, trasferiti d'autorità da una stazione ad altra in servizio provvisorio, trasformato successivamente in trasferimento definitivo e se ritenga di richiamare l'attenzione dei rispettivi comandi di legione nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia. (17884)

RISPOSTA. — Nei confronti del personale dipendente comandato in missione per servizio o trasferito in altra sede trovano sempre necessaria applicazione le disposizioni della legge 15 aprile 1961, n. 291, sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

In ottemperanza a detta legge, nel caso particolare di sottufficiali dell'arma dei carabinieri inviati per servizio provvisorio in località diversa dalla ordinaria sede e nella stessa successivamente tresferiti in via permanente, viene corrisposta agli interessati l'indennità di missione fino alla data di determinazione del movimento definitivo e quindi liquidato il normale trattamento di trasferimento, sempre che questo sia avvenuto d'autorità e non a domanda.

*Il Ministro:* TREMELLONI.

TAGLIAFERRI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a sua conoscenza:

1) che la società SIFT di Piacenza, concessionaria dal 1930 e sino all'anno 2000 della ferrovia Piacenza-Bettola, sta sviluppando da tempo tutta una serie di azioni dirette alla sopressione del cennato tronco ferroviario e alla sua sostituzione con servizio automobilistico;

2) che tale azione si concreta, in particolare, attraverso il progressivo decadimento degli impianti e del materiale che da tempo viene lasciato parzialmente in abbandono, sì da poter dimostrare entro breve tempo la sua inservibilità agli scopi preposti, nonché la recente ventilata minaccia di licenziare una forte aliquota del personale di ruolo in servizio;

3) che le ragioni addotte dalla predetta società a giustificazione di quanto sopra e relative all'aggravarsi del *deficit* di gestione del servizio sono per altro discutibili, ove si considerino i criteri di direzione e di gestione della SIFT ferroviaria, nel senso cioè che uno stesso organico servizio quale quello in questione viene svolto da diverse società consorelle (dirette e gestite dalle stesse persone) in concorrenza con quella ferroviaria, quale ad esempio la società SIFT autolinee, per il trasporto di passeggeri dall'Alta Val Nure alla stazione ferroviaria Bettola e viceversa; la società SIFT autotrasporto merci per il trasporto della marna ai cementifici di Piacenza; la società SIFT collettame, così come è noto, del resto, che buona parte dei dipendenti della SIFT ferrovia pur gravando sul bilancio della medesima, lavorano per le citate società, sì da dedurre che la passività finanziaria del servizio ferroviario ad-

dotta potrebbe avere una validità soltanto sotto il profilo formale;

4) che in diverse riunioni e convegni promossi dagli enti locali – il cui territorio è attraversato dalla linea ferroviaria – nonché dall'amministrazione provinciale di Piacenza, è stato ufficialmente e unanimemente espresso il completo disaccordo con la ventilata abolizione della ferrovia sia per ragioni tecniche e viarie, in quanto questa riverserebbe ovviamente sulla strada provinciale tutto il traffico che attualmente si svolge sulla ferrovia medesima, determinando in tal modo una paralisi dello stesso sulla già inadeguata strada, il cui indispensabile e radicale ammodernamento e allargamento richiederebbe una spesa valutabile nell'ordine di circa 3 miliardi di lire, sia per motivi di carattere economico e sociale, poiché la soppressione di questo servizio accelererebbe fatalmente l'esodo della popolazione da questa vallata, ove si pensi che ogni giorno scendono al capoluogo con questo mezzo di trasporto circa 1.200 persone (operai e studenti).

Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede inoltre di sapere:

*a*) se si ritenga opportuno dare assicurazioni alle vive attese delle popolazioni interessate e degli enti pubblici che non vi sarà una soppressione del servizio ferroviario;

*b*) se, anche in considerazione di quanto indicato al punto 2) della presente, si ritenga necessario compiere un approfondito esame di tutto il problema in questione, per accertare la eventuale possibilità di un intervento diretto da parte delle ferrovie dello Stato ai fini del potenziamento, miglioramento e gestione della linea;

*c*) se, nel contempo, ritenga opportuno dare disposizioni alle competenti istanze ministeriali affinché vi possa essere un loro intervento nei confronti della società SIFT capace di scongiurare le minacciate riduzioni di personale. (17708)

RISPOSTA. — La crisi che ha investito in questi ultimi anni la ferrovia Piacenza-Bettola, come in genere tutte le ferrovie, risiede, da una parte, nella progressiva riduzione del traffico, dall'altra, in un fortissimo aumento delle spese, dovuto principalmente all'aumento dei costi del personale.

Per il mantenimento dell'esercizio ferroviario, e in particolare della piena efficienza degli impianti, la concessionaria ha già da tempo richiesto la concessione di sussidi integrativi e la rivalutazione della sovvenzione di esercizio in applicazione della legge 2 agosto 1952, n. 1281, benefici che questo Ministero non ha ritenuto di concedere prima di aver valutato la convenienza o meno della eventuale sostituzione con autoservizio, pure richiesta dalla concessionaria in linea subordinata.

Per quanto riguarda la concorrenza alla ferrovia, non risulta che vi siano servizi di autolinee ad essa paralleli, mentre risulterebbero in atto numerosi servizi abusivi concorrenti fatti con autovetture da noleggio, servizi che è difficile stroncare a causa della preferenza del pubblico per i servizi stradali (la ferrovia è troppo rigida e ormai inadeguata alle necessità con le sue nove corse al giorno soltanto, e le fermate lontano dai centri abitati, particolarmente ai capolinea di Bettola e Piacenza).

Le linee automobilistiche gestite da società consorelle servono esclusivamente ad addurre traffico dai paesi vicini, alle stazioni della ferrovia, con evidente vantaggio economico per la ferrovia stessa, anche se a scapito dei viaggiatori, costretti a fastidiosi trasbordi, invece di poter proseguire con lo stesso autobus fino al capoluogo.

Circa il trasporto delle merci, consistito finora quasi esclusivamente in trasporto di marna per le cementerie, e già dimezzato nel corso dei cinque ultimi anni, esso è recentemente totalmente scomparso, dopo l'attivazione della strada di raccordo, costruita dalle cementerie stesse, fra le cave e la strada statale n. 45 della Val Trebbia, su cui si svolgerà il traffico degli autotreni che hanno preso il posto della ferrovia. È eliminata in tal modo anche la maggiore preoccupazione per l'eventuale sostituzione della ferrovia, riguardante la ristrettezza della strada della Val Nure.

Circa il personale, non risulta che l'azienda ne utilizzi parte per altri impieghi, né ciò sembrerebbe facile, dato che la ferrovia in questione è tra quelle che hanno il minor quantitativo di personale in servizio, avendo appena due agenti per chilometro di linea.

Nel caso di sostituzione con autoservizio, nessun agente perderà il posto di lavoro, in quanto la concessionaria si è impegnata ad assumere la parte di personale che si renderà esuberante, in servizio presso aziende consorelle, nell'assoluto rispetto del trattamento di ciascuno.

Comunque, prima di ogni decisione, la questione della ferrovia Piacenza-Bettola verrà sottoposta, per il parere, all'esame del-

la competente commissione interministeriale prevista dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1932, n. 1221.

*Il Ministro:* SCALFARO.

TRIPODI. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere se ritengano di estendere ai reparti dislocati nei depositi munizioni di Front Canavese ed Occimiano la indennità di carovita concessa con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 850, al personale dell'esercito e dell'aeronautica in effettivo servizio presso reparti od enti dislocati nelle località designate dal ministro della difesa, che si trovino distanti non meno di dieci chilometri per via ordinaria da centri abitati e siano altresì disagiate e di difficile approvvigionamento. La designazione di tali località è contenuta nel decreto 15 settembre 1950 del ministro della difesa, di concerto con il ministro del tesoro; decreto che non poteva comprendere i depositi di Front Canavese ed Occimiano perché ripristinati in epoca posteriore. Poiché le due citate località sono maggiormente disagiate rispetto a quelle considerate nel decreto, appare rispondente a criteri di giustizia la richiesta estensione. (18101)

RISPOSTA. — Il riconoscimento quali località disagiate di Front Canavese e di Occimiano è stato già preso in considerazione dall'amministrazione.

In sede di concerto del relativo provvedimento si è dovuto per altro riconoscere che non sussistevano per le due località le condizioni di disagio e di difficile approvvigionamento all'uopo richieste in via tassativa dalle norme legislative vigenti.

*Il Ministro della difesa:* TREMELLONI.

VALITUTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere – premesso che l'articolo 3 della legge 4 novembre 1962, n. 1617, ha stabilito che la prestazione di ore di insegnamento, in aggiunta all'orario d'obbligo, è retribuita per ogni ora fino alle 18 settimanali in ragione di un trentaseiesimo e per ogni ora oltre le 18 settimanali in ragione di un diciottesimo del trattamento spettante all'insegnante, con esclusione della sola aggiunta di famiglia – le ragioni in base alle quali ha ritenuto di prescrivere nella circolare del 24 maggio 1964, n. 194, che la suddetta norma sia applicata tenendo conto dello stipendio base con esclusione di ogni altro assegno accessorio e ragguagliando lo stipendio medesimo allo stipendio iniziale del professore straordinario del corrispondente ruolo.

L'interrogante si premette di far presente:

1) che la più logica interpretazione della norma impone di escludere dal computo la sola aggiunta di famiglia, espressamente specificata, e di riferirsi per il computo stesso al trattamento spettante all'insegnante a cui è conferito l'insegnamento oltre l'orario di obbligo;

2) che l'interpretazione restrittiva della norma ne frustra la finalità che era ed è di permettere e incoraggiare una più larga utilizzazione degli insegnanti di ruolo in un periodo in cui per il difetto di insegnanti qualificati non di ruolo la scuola italiana è costretta a ricorrere all'opera di elementi non qualificati. (9948).

(*La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 8300, del deputato Bronzuto, pubblicata a pag. 8201*).

ZUGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritenga urgente assegnare adeguati finanziamenti agli ispettorati agrari della Lombardia presso i quali sono giacenti da oltre un anno domande di mutui per la formazione della proprietà contadina e per miglioramenti fondiari.

Rileva l'interrogante che alcuni ispettorati provinciali, quali ad esempio quello di Brescia, da tempo respingono domande di miglioramenti fondiari per completa mancanza di fondi. (13377)

RISPOSTA. — La stasi nelle operazioni creditizie di miglioramento fondiario e in quelle a favore della proprietà coltivatrice, che ha riguardato quasi tutti gli ispettorati agrari, si è verificata a causa dell'esaurimento degli stanziamenti recati dalla legge 2 giugno 1961, n. 454.

Per altro, la situazione è ora certamente migliorata, in quanto, appena si è potuto disporre dei nuovi apporti finanziari recati dalla legge 23 maggio 1964, n. 404, 26 maggio 1965, n. 590, e 26 luglio 1965, n. 967, si è provveduto alla ripartizione delle nuove disponibilità tra i dipendenti ispettorati agrari e, in tale sede, le esigenze delle province della Lombardia, e di quella di Brescia in particolare, sono state tenute debitamente presenti.

*Il Ministro:* RESTIVO.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO